

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	16
GIUSTIZIA (II) .....	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	39
DIFESA (IV) .....	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	120

---

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	126
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	142
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	158
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	219
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	220

## **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

---

### **S O M M A R I O**

Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera .....	3
---	---

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

**Gruppo di lavoro sulle riforme  
del Regolamento della Camera.**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle 12  
alle 13.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>a</sup> sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 4

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>a</sup> sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.**

**C. 1328 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore per la III Commissione*, segnala che la Convenzione in esame, adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94<sup>a</sup> sessione marittima della Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riunitesi a Ginevra, costituisce un contributo

importante al settore marittimo poiché ha l'obiettivo di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi.

Fa presente che si tratta di una Convenzione « consolidata » perché riunisce una serie di *global standards*, che figurano in 37 delle convenzioni marittime adottate dall'OIL fra il 1920 e il 1996. L'Organizzazione ginevrina ha svolto e svolge, anche nel settore del lavoro marittimo, un'intensa attività volta a promuovere un miglioramento delle normative di tutela delle condizioni di lavoro, indipendentemente dal Paese in cui si trovano ed in cui svolgono la propria prestazione e garantendo altresì migliori standard di concorrenza tra gli operatori economici.

Osserva che la Convenzione (denominata, con l'acronimo inglese, MLC) rappresenta il quarto pilastro giuridico-internazionale in materia di navigazione marittima, insieme a tre delle più importanti convenzioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,

la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia del 1978 e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973.

Rileva, in estrema sintesi, che le disposizioni della MLC 2006 disciplinano: le condizioni minime richieste in occasione dell'assunzione; le condizioni di occupazione e i diritti del lavoratore; l'alloggio a bordo; la protezione sociale; la definizione delle responsabilità nell'applicazione della convenzione.

Ricorda che diversamente dalle altre convenzioni marittime concluse nell'ambito dell'OIL, la MLC si compone infatti di tre parti distinte, ma fra loro collegate, secondo una nomenclatura che richiama quella prescelta per il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) approvato dall'Organizzazione marittima internazionale nel 2002.

Osserva che ai 16 articoli iniziali, relativi a questioni generali, seguono le Regole ed un Codice, formato a sua volta da una parte A, recante *standard* obbligatori, ed una parte B, recante linee-guida facoltative per gli Stati. A suo avviso siamo di fronte ad un esempio di combinazione, all'interno di un medesimo strumento patizio, di elementi di *hard law* e di *soft law*, ciò che rende la MLC del tutto peculiare.

Rileva che la MLC si applica a tutte le navi, di proprietà pubblica o privata, impiegate normalmente in attività commerciali, ad esclusione delle navi dedite alla pesca o attività analoghe, delle navi tradizionali e delle navi da guerra ed ausiliarie; sono soggetti alle sue disposizioni tutti i marittimi, compresi gli individui non direttamente coinvolti nella navigazione e conduzione dell'imbarcazione, ma che comunque lavorano a bordo.

Segnala che gli articoli III e IV costituiscono una sorta di statuto dei diritti delle gente di mare: le norme ivi contenute riconoscono alcuni diritti fondamentali dei marittimi che ogni legislazione interna è tenuta a garantire, dalla libertà di associazione al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione di ogni forma di

lavoro forzato o obbligatorio e della discriminazione in materia di impiego e occupazione, nonché all'abolizione effettiva del lavoro minorile. Sono inoltre consacrati alcuni diritti sociali e in materia di impiego, segnatamente il diritto a condizioni di lavoro eque e dignitose, alla tutela della salute, alle cure mediche e alle misure previdenziali, nonché ad un luogo di lavoro sicuro e senza pericoli.

Fa presente che i cinque titoli che formano il Codice stabiliscono norme minime relative a praticamente tutti i settori inerenti la vita e l'impiego a bordo delle navi: condizioni di lavoro, alloggi, strutture ricreative e vitto, tutela della salute, assistenza medico-sociale e protezione della sicurezza sociale. Ai marittimi è altresì riconosciuta la possibilità di contribuire attivamente alla piena osservanza del loro diritto ad un lavoro decente, grazie alla facoltà di presentare reclami a bordo della nave e a terra, una volta attraccati nel porto di uno Stato contraente. La Convenzione riconosce pienamente anche il diritto dei marittimi al benessere, in particolare grazie alla possibilità di fruire di adeguate strutture sociali di assistenza nei porti e di beneficiare dell'operato di appositi Comitati sociali di assistenza, previsti a livello portuale, regionale e nazionale.

Ritiene essenziali per un corretto funzionamento della Convenzione infine le disposizioni sull'adempimento e sull'applicazione dei principi e diritti previsti, fissate dal titolo V del codice. In via primaria grava sullo Stato di bandiera la responsabilità di garantire che a bordo delle sue navi siano adempiuti gli obblighi previsti dalla Convenzione, conformemente al principio di diritto internazionale generale, codificato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in base al quale ciascuno Stato esercita in modo efficace la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali sulle navi battenti la propria bandiera (articolo 94).

Evidenzia che lo Stato di bandiera è a tal fine tenuto a stabilire un sistema di

ispezione e certificazione attestante il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo di tutte le sue navi, anche se può delegare tali funzioni a delle « organizzazioni riconosciute ». La Convenzione affianca a tale responsabilità il controllo dello Stato di approdo; ricorda che il *Port State Control* si è affermato originariamente in materia di prevenzione dell'inquinamento marino e salvaguardia della vita umana in mare quale meccanismo di attuazione complementare inteso a porre rimedio ai frequenti inadempimenti degli Stati di bandiera.

Segnala infine che il 20 agosto 2012 sono stati raggiunti i presupposti per l'entrata in vigore della Convenzione, che erano presupposti « misti », ossia riferiti sia al numero di Stati che alla quota della flotta mercantile mondiale. Con le ratifiche delle Filippine e della Russia si sono raggiunte, da un lato, le trenta ratifiche e, dall'altro, la soglia del 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. La Convenzione entrerà dunque in vigore il 20 agosto prossimo.

Ritiene dunque urgente concludere l'*iter* parlamentare in tempo utile per consentire la ratifica entro il predetto termine del 20 agosto. È infatti, a suo avviso, essenziale che, entro quella data, gli armatori italiani possano dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conformi ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro a bordo. La mancata ratifica entro quel termine esporrebbe il settore armatoriale ed i lavoratori agli effetti negativi di una significativa perdita di competitività del nostro Paese.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore per la XI Commissione*, venendo ai contenuti del disegno di legge, approvato dal Senato l'8 luglio scorso, osserva che particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al capo II, che adeguano ai principi ed agli standard della MLC 2006 le disposizioni del codice della navigazione, introdotte nel nostro ordinamento nel contesto

socioeconomico del 1942, e che risultano in contrasto con i principi giuridici attuali, rendendo effettive le modalità di tutela dei diritti dei lavoratori a bordo delle navi.

Segnala in particolare che l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 368 del codice della navigazione, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del Codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera).

Evidenzia che i commi 2 e 3 del medesimo articolo novellano gli articoli 1091 e 1094 del codice, che prevedono i delitti, rispettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale alle sole condotte che cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui, invece, non si configuri una violazione dei suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sottolinea che le novelle accolgono gli indirizzi formulati dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, che ritiene le norme in questione, nella formulazione vigente, in contrasto con quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, della Carta sociale europea e ne richiede l'abrogazione. Anche la Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, ritiene che le stesse violino i principi contenuti nella Convenzione OIL n. 105 del 1957 – convenzione sul contrasto al lavoro forzato – articolo 1, lettera c) e ne richiede, quantomeno, la modifica al fine della trasformazione delle sanzioni penali in amministrative.

Rileva che l'articolo 4 porta da quindici a sedici anni l'età minima richiesta per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Occorre, pertanto, rendere pienamente conforme l'ordinamento interno alle richiamate previsioni della Convenzione. A tale proposito, il comma 1 della proposta normativa modifica l'articolo 119 del codice della navigazione – in linea con quanto indicato nella relazione per il recepimento della Convenzione, predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – prevedendo che possano conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni, anziché ai quindici anni (come prevede attualmente la norma in esame), che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per ciascuna categoria.

Ritiene altresì necessario intervenire sulla normativa di rango secondario, e segnatamente sul regolamento recante la disciplina del collocamento della gente di mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. Nell'allegato al predetto regolamento, infatti, vengono indicate le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi, ivi compresa l'età minima di ammissione al lavoro.

Ricorda che le uniche due qualifiche professionali per le quali l'allegato richiede ancora un'età minima di 15 anni, sono quelle di mozzo e di piccolo di camera (per le altre qualifiche contemplate dall'allegato, infatti, viene richiesta un'età minima di 18 anni). Il comma 2 del provvedimento, pertanto, modifica l'età minima stabilita per le due qualifiche professionali in questione, prevedendo che essa sia di 16 anni, anziché di 15.

Segnala che l'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo. Mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, il comma 1, pur conservando in via generale

il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto anni.

Fa presente inoltre, con decreto ministeriale potrà essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Osserva che sempre a un decreto ministeriale è rimessa la disciplina dei casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza ovvero se il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore a tre mesi. Ai sensi del comma 2, le navi passeggeri che effettuino navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Sottolinea che l'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, recante disposizioni applicabili ai marittimi di colore, di chiara matrice segregazionista e pertanto in palese contrasto con i principi democratici del nostro ordinamento. Evidenzia che l'articolo 6 cancella quello che lei considera un vero e proprio obbrobrio giuridico.

Rileva che l'articolo 7 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle spese di missione connesse alla partecipazione di rappresentanti designati dal Governo alle riunioni del Comitato tripartito speciale, presso l'OIL, avente la funzione di seguire permanentemente l'applicazione della Convenzione, ai sensi dell'articolo XIII della Convenzione stessa.

Richiama, in conclusione, la grande rilevanza che la Convenzione assume sul piano sociale e lavoristico: da un lato infatti la MLC 2006 costituisce un interessante approccio multilaterale, sul piano giuridico-internazionale, ai nodi posti dai processi di globalizzazione. Essa contribuisce significativamente, infatti, a stabilizzare il settore dei trasporti marittimi che si trova a far fronte ad una forte concorrenza mondiale, nonché a normalizzare lo statuto dei marittimi nel contesto della globalizzazione. È noto quanto

alcuni effetti perversi come il *dumping* sociale, penalizzino i marittimi e gli armatori che rispettano le regole in vigore. La MLC 2006, inoltre, rafforza la sicurezza marittima e l'attrattività della professione. Rileva che l'80 per cento degli incidenti marittimi sono riconducibili ad errori umani. Ritiene quindi necessario creare norme sociali minime in un quadro coerente, nonché riconsiderare la formazione del personale marittimo.

Il viceministro Lapo PISTELLI, nel ringraziare i relatori per gli interventi svolti, ricorda che la Convenzione sul lavoro marittimo in esame ha natura « consolidata » in quanto riunisce i *global standards* che figurano in 68 convenzioni e raccomandazioni già esistenti in materia di lavoro marittimo adottate dall'OIL a far data dal 1920. Rileva che la Convenzione in esame getta le basi per la realizzazione di un codice internazionale del lavoro marittimo fissando norme *standard* sulla materia.

Auspica una celere conclusione della procedura di ratifica, sollecitata anche dalle Organizzazioni sindacali e dalla Confederazione italiana degli armatori, in considerazione del fatto che la Convenzione troverà applicazione a partire dal prossimo 20 agosto, ossia 12 mesi dopo il raggiungimento delle 30 ratifiche che costituiscono requisito per l'entrata in vigore della Convenzione.

Nel segnalare che le 30 ratifiche rappresentano il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale, fa presente che l'assenza di ratifica da parte italiana comporterebbe una maggiore incidenza delle ispezioni sui navigli nazionali che attraccheranno nei porti dei Paesi che hanno già aderito alla Convenzione medesima. Rileva che ciò causerebbe ingenti danni economici e di immagine a tali navigli – si tratta di circa mille unità – che dovranno ottenere, entro la citata data del 20 agosto, le necessarie certificazioni dai competenti dicasteri attestanti il rispetto degli *standard* previsti dalla Convenzione.

Giorgio AIRAUDO (SEL) auspica che l'esame del disegno di legge di ratifica alla Camera costituisca l'occasione per il ripristino di talune disposizioni, originariamente contenute nell'articolo 4 del provvedimento presentato dal Governo al Senato, che sono state successivamente soppresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riguardanti le normative applicabili al rapporto di lavoro del personale non comunitario, non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Fa notare che sarebbe opportuno disporre, in proposito, che a tale rapporto di lavoro sia applicabile la legge regolatrice del contratto di arruolamento, in analogia a quanto disposto dalla normativa ad oggi vigente per i marittimi italiani o comunitari, al fine di scongiurare il rischio di un trattamento discriminatorio ai danni dei cittadini non comunitari.

Ritiene, altresì, utile una riflessione sull'articolo 5 del testo in esame, laddove si prevede la presenza a bordo delle navi passeggeri, che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, di un « medico qualificato » responsabile dell'assistenza sanitaria, chiedendosi se non sia il caso di specificare meglio cosa si intenda per « medico qualificato », definizione che giudica troppo generica e priva di un effettivo significato giuridico.

Walter RIZZETTO (M5S), nel preannunciare che il suo gruppo si riserva di presentare alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, fa notare che il provvedimento approvato dal Senato richiede, in talune sue parti, un significativo miglioramento. Fa riferimento, innanzitutto, all'esigenza di intervenire sull'articolo 4, integrandolo nel senso di prevedere, in aggiunta alla modifica dell'incremento dell'età minima per l'ammissione al lavoro, anche il requisito del completamento del percorso scolastico obbligatorio. Soffermandosi poi sull'articolo 5, in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo, rileva l'esigenza di ridurre a un anno la validità dei certificati medici, tenuto conto delle pre-



carie condizioni igieniche in cui sono costretti ad operare tali lavoratori. Si interroga, inoltre, su come sia possibile ottenere, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 5, il rilascio di una certificazione medica — ove il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio, una volta che la nave sia salpata e si trovi in mare aperto — considerato che l'obbligo di avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria è previsto soltanto in determinate circostanze.

Giudicata positivamente l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, recante disposizioni applicabili ai marittimi sulla base di inaccettabili principi razziali, che definisce aberranti, ritiene poi importante prevedere nel testo forme particolari di tutela nei confronti dei lavoratori italiani, tenuto conto che essi, essendo sottoposti a percorsi di formazione, verifiche ed esami più severi rispetto ai lavoratori di altri Paesi, hanno una preparazione e un bagaglio professionale spesso più elevati.

In conclusione, dichiara la disponibilità del suo gruppo a presentare in tempi

quanto mai rapidi le proprie proposte emendative, che potrebbero essere depositate, se necessario, anche nella giornata odierna.

Il viceministro Lapo PISTELLI, replicando all'Onorevole Rizzetto, ricorda che la soppressione dell'originario articolo 4 è giunta all'esito di un lungo e articolato dibattito svoltosi durante l'esame del provvedimento al Senato che si è concluso, anche alla luce di un comune orientamento delle parti sociali, con la soppressione del predetto articolo che il Governo si è limitato a recepire.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone, anche a nome del Presidente della XI Commissione, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in esame sia fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Le Commissioni riunite concordano.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 948 Catania (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 902 Bordo*) .....

10

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 948 Catania.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 902 Bordo).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 19 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 giugno i relatori hanno svolto la relazione introduttiva.

Avverte quindi che è stata assegnata alle Commissioni riunite la proposta di legge C. 902 Bordo che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 948, di cui è già iniziato l'esame, sarà a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Le Commissioni prendono atto.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, ritiene utile che, con riferimento alle complesse questioni connesse alle proposte in esame, sia utile procedere ad un ciclo di audizioni, che comprenda le associazioni agricole e ambientaliste.

Maria ANTEZZA (PD), nel concordare con la proposta del relatore, propone di procedere anche all'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di acquisire utili elementi di valutazione anche con riferimento agli aspetti di competenza regionale.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene importante procedere anche all'audizione dei rappresentanti dei comuni, sottolineando come le proposte di legge incidano in misura significativa soprattutto sui piccoli comuni e soprattutto su quelli delle aree montane o comunque disagiate.

Luca SANI, *presidente*, nel ricordare che sul disegno di legge deliberato dal

Consiglio dei ministri sulla materia in esame è previsto il parere della Conferenza unificata, avverte che la programmazione delle audizioni, da svolgere alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà demandata ad una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VIII e XIII all'Ufficio di presidenza; invita pertanto i gruppi a far pervenire le loro proposte di audizione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa presente, anzitutto, che alla VIII Commissione sono state assegnate per l'esame in sede referente diverse proposte di legge che contengono, accanto a norme dirette a preservare il suolo agricolo, una serie di norme dirette ad apportare significative modifiche alla disciplina urbanistica vigente, allo scopo di circoscrivere e di limitare il consumo di suolo non edificato. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe utile e opportuno procedere a una discussione unitaria di tutte le proposte di legge presentate in materia di consumo del suolo, sia di quelle focalizzate sulla preservazione del suolo agricolo che di quelle che hanno al centro il contenimento del consumo di suolo non edificato. Sotto questo profilo, ritiene che le questioni relative alla competenza delle singole Commissioni non possano e non debbano rappresentare un ostacolo, sempre che ve ne sia la volontà politica, all'avvio di un percorso legislativo unitario diretto a cambiare davvero la situazione e a definire, finalmente, politiche efficaci a tutela del suolo, agricolo o semplicemente non edificato che sia.

Mario CATANIA (SCpI) osserva che la proposta del collega De Rosa, qualora accolta, comporterebbe una trattazione congiunta dei diversi progetti di legge, ma non necessariamente una unificazione dei testi, aspetto che potrà essere valutato ad una fase successiva. Nel merito, ritiene anche apprezzabile l'atteggiamento di un gruppo della Commissione Ambiente per la sua intenzione di voler trattare il complesso delle iniziative legislative con il

coinvolgimento anche della Commissione Agricoltura.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, pur comprendendo le ragioni culturali che sono alla base della proposta del deputato De Rosa, osserva, in primo luogo, che l'*iter* legislativo delle proposte di legge non può prescindere da una corretta applicazione delle norme regolamentari relative alla competenza delle Commissioni. In secondo luogo, ritiene che sul piano politico i due gruppi di proposte di legge, quello volto principalmente alla preservazione del suolo agricolo e quelle volte a rivedere la disciplina urbanistica vigente allo scopo di limitare il consumo di suolo non edificato, anche attraverso l'introduzione di incentivi agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non possano essere messi sullo stesso piano. Ritiene infatti che soprattutto da parte di coloro che si mostrano più attenti e più sensibili a queste tematiche non possa non essere riconosciuto che, se è possibile immaginare un percorso rapido per l'approvazione delle proposte di legge, fra le quali è ricompresa la proposta di legge in titolo, dirette a preservare e valorizzare il suolo agricolo, tale previsione diventa molto più difficile e aleatoria se riferita alle proposte di legge che introducono, a tutela della conservazione del suolo non edificato, una sostanziale revisione della normativa urbanistica vigente.

Filippo GALLINELLA (M5S) invita a considerare che il tema del suolo è unico, a prescindere dall'uso cui esso è destinato, e che quindi è importante che tutte le competenze in sede parlamentare siano coinvolte per l'elaborazione di un testo legislativo sulla gestione dello stesso suolo, auspicabilmente unico. Condivide altresì l'opportunità di svolgere i necessari approfondimenti attraverso le audizioni.

Roberto MORASSUT (PD), nel richiamare la discussione a suo tempo svolta sul tema presso la VIII Commissione, dichiara

che a suo avviso la soluzione preferibile sarebbe quella di procedere, nel rispetto delle competenze delle singole Commissioni, all'abbinamento delle proposte di legge che incidono sul tema del consumo del suolo non edificato e sui temi ad esso correlati della fiscalità urbanistica e della incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Sottolinea, inoltre, che tale deliberazione andrebbe assunta con la massima urgenza, anche per scongiurare il rischio che su temi delicati come quelli relativi alla materia urbanistica e alle misure di sostegno alle attività edilizie, si continui ad intervenire in modo sbagliato e disorganico, come da ultimo è accaduto con le disposizioni inserite nel cosiddetto « decreto del fare ».

Adriano ZACCAGNINI (Misto) giudica necessario trattare unitariamente le diverse iniziative legislative sull'uso del territorio, compresi gli aspetti di carattere urbanistico. In caso contrario, si correbbe il rischio di esporre la materia ad interventi di tipo estemporaneo, come avvenuto di recente. Sottolinea inoltre che una trattazione unitaria delle diverse questioni, se pure comporterà tempi più lunghi, porterà ad un provvedimento legislativo migliore.

Paolo GRIMOLDI (LNA) invita le Commissioni, se davvero tutti i gruppi sono convinti della necessità di procedere rapidamente all'approvazione di un testo che introduca misure idonee a preservare il suolo agricolo, anche ripristinando le originarie finalità dei cosiddetti oneri di urbanizzazione, a valutare l'opportunità di affidare ad un solo organo, ad una sola Commissione, i relativi compiti istruttori.

Franco BORDO (SEL) evidenzia che, se pure vi è una connessione tra i due diversi aspetti oggetto rispettivamente delle proposte di legge assegnate alle Commissioni riunite e oggetto delle proposte di legge assegnate alla sola Commissione Ambiente, vi è anche una peculiarità della questione riguardante il consumo di suolo agricolo.

Ritiene poi che una legge su tale ultimo aspetto potrebbe essere definita in tempi brevi, mentre le complesse questioni di carattere urbanistico potrebbe richiedere tempi più lunghi di esame. Sottolinea pertanto che l'intento di definire una legge migliore di contenuto più ampio rischierebbe di allontanare il raggiungimento dell'obiettivo di contenere il consumo di suolo agricolo. Osserva infine che, se si arriverà ad una legge sul consumo di suolo agricolo, una successiva legge di carattere più ampio sulla gestione del territorio dovrà tenerne conto.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, sottolinea che le Commissioni potrebbero procedere ad un ciclo di audizioni e successivamente definire il modo di procedere nel seguito dell'esame delle diverse iniziative legislative. Ritiene in proposito che con l'odierna riunione sembrava si volesse accelerare l'*iter* delle proposte di legge sul consumo di suolo agricolo anche rispetto al disegno di legge del Governo e al parere della Conferenza unificata.

Claudia MANNINO (M5S) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal collega De Rosa. Ritiene, infatti, che le due tematiche della preservazione del suolo agricolo e del contenimento del suolo non edificato siano strettamente correlate e che per questo entrambe le Commissioni dovrebbero essere chiamate a lavorare insieme, anche sul fronte di una profonda revisione della legislazione urbanistica. Aggiunge che l'abbinamento di tutte le proposte di legge presentate in materia consentirebbe anche di raccogliere, attraverso lo svolgimento di un unico ciclo di audizioni, tutte le proposte e le osservazioni provenienti dal mondo dell'associazionismo e dai rappresentanti degli enti territoriali utili alla redazione di un articolato in grado di rispondere adeguatamente alla gravità della situazione e ampiamente condiviso dai cittadini e dalle comunità che vivono sul territorio.

Serena PELLEGRINO (SEL) ritiene che sia molto importante procedere, come proposto dal collega De Rosa, ad una discussione unitaria di tutte le proposte di legge presentate in materia di preservazione e valorizzazione del suolo agricolo e di contenimento dell'uso del suolo non edificato. A suo avviso, infatti, è inaccettabile distinguere le due questioni, come se esistesse un suolo di serie « A » e un suolo di serie « B ». All'opposto, ritiene che bisogna affrontare unitariamente le diverse tematiche perché unico deve essere l'obiettivo di una profonda riforma della disciplina urbanistica che, superando le vecchie suddivisioni del territorio in zone agricole e/o zone edificabili, consenta di perseguire l'obiettivo strategico del « consumo di suolo zero ».

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo per una precisazione, dichiara che la rapidità e il buon esito dell'iter legislativo delle proposte di legge in questione dipende più che dal rispetto delle competenze delle singole Commissioni dalla sussistenza o meno di una volontà politica diretta ad apportare alla disciplina legislativa vigente quelle modifiche indispensabili per garantire una tutela vera ed efficace della vocazione naturalistica del suolo e un cambiamento profondo del modo di intendere e di svolgere le attività edilizie.

Cosimo LATRONICO (PdL) esprime condivisione per le osservazioni svolte dal presidente della VIII Commissione nel suo intervento. Precisando che egli stesso ha presentato una proposta di legge in materia, chiede che, prima di procedere allo svolgimento del ciclo di audizioni proposto dal relatore per la XIII Commissione, le Commissioni provvedano all'abbinamento della sua proposta di legge.

Gian Pietro DAL MORO (PD) sottolinea di aver ascoltato oggi interventi che non può condividere da un punto di vista culturale e ideologico. Ritiene infatti che l'urbanistica abbia sinora « distrutto » l'agricoltura, che ha dovuto subire la

prevalenza che si è accordata di volta in volta alle esigenze dell'edilizia, dell'industria, del commercio o finanziarie. Il provvedimento sul consumo di suolo agricolo, già promosso nella scorsa legislatura dall'allora Ministro delle politiche agricole Catania, interviene perciò in un momento storico peculiare, nel quale l'agricoltura è l'unico settore economico che sta crescendo e che richiederebbe di essere sostenuto per fronteggiare una straordinaria domanda di prodotti. Se non si ribalta la visione su tale tema con un intervento non rinviabile sul consumo del suolo agricolo, si rischia perciò di perdere una preziosa occasione di sviluppo per l'agricoltura e per l'intera economia del Paese. Si dichiara pertanto assolutamente contrario a procedere all'esame delle proposte di legge su tale materia congiuntamente a quelle di contenuto più ampio. È invece favorevole a procedere celermente alle audizioni.

Giorgio ZANIN (PD) auspica che si proceda quanto prima a definire il programma delle audizioni da svolgere.

Mino TARICCO (PD) osserva che unificare i due percorsi legislativi di cui si sta discutendo potrebbe essere un apprezzabile percorso culturale, ma rischia di non produrre risultati utili in tempi ragionevoli. A suo giudizio, invece, i terreni a vocazione agricola devono trovare con urgenza strumenti in grado di preservarli in quanto tali, ribaltando una visione culturale finora risultata prevalente. Le questioni di carattere urbanistico generale e di gestione del territorio dovranno invece essere affrontate con percorsi diversi, auspicabilmente realizzando anche in questo campo una rivoluzione culturale.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la questione oggi discussa potrà essere più approfonditamente valutata in sede di riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi,

delle Commissioni VIII e XIII. Al riguardo, desidera in ogni caso rilevare che il Presidente della Camera dispone l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni, le quali possono eventualmente sottoporre allo stesso Presidente valutazioni diverse; ricorda pertanto che allo stato sono assegnate alle Commissioni riunite solo le proposte C. 948 e C. 902. In ogni

caso, riterrebbe opportuno, acquisire ulteriori elementi di valutazione attraverso le audizioni, come proposto dal relatore per la XIII Commissione.

Rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.40.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.45 alle 16.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
AVVERTENZA .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 16.15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.*

*Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.*

*Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.*  
C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.

#### SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.*

*C. 1326 Governo, approvato dal Senato.*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.*  
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

*Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.*

*(Doc. LXXXVII, n. 1).*

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.*

*Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.*

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.*

*C. 1328 Governo, approvato dal Senato.*



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisciocchio e C. 1242 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	22
ERRATA CORRIGE .....	21
AVVERTENZA .....	21

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisciocchio e C. 1242 Molteni.** (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo base (*vedi allegato*).

Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, di organizzare i lavori della Commissione in modo tale che l'esame sia concluso in tempo utile per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da venerdì 26 luglio prossimo, e, quindi, di procedere oggi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e subito dopo all'esame dei singoli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, anche a nome del correlatore Verini, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Chiarelli 1.60, ove riformulato; Ferranti 1.50; Gelmini 1.70, ove riformulato; Dambruoso 1.27 e 1.28, ove riformulato; Gelmini 1.69, ove riformulato; Ferranti 1.51; Gelmini 1.68, ove riformulato; Dambruoso 1.35, 1.36 e 1.39, ove siano riformulati; Parisi 1.90; Molteni 1.15; Ferranti 1.54, 2.33, 2.34 e 2.35, ove riformulato; Chiarelli 2.22, ove riformulato; D'Alessandro 2.27; Dambruoso 2.14, ove

riformulato; Businarolo 2.3, ove riformulato; D'Alessandro 2.28; Gelmini 3.4, ove riformulato; Businarolo 3.01, ove riformulato; Gelmini 3.05; Daniele Farina 3.04. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.200 dei relatori e invita i presentatori al ritiro di tutte le altre proposte emendative.

Walter VERINI (PD), *relatore*, precisa come i pareri espressi dai relatori siano volti a mantenere l'impianto del testo base, con alcuni miglioramenti rappresentati negli emendamenti e in linea di massima desunti dai rilievi emersi nel corso delle audizioni.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che, prima di potere esprimere i pareri, sia necessario chiarire a quali siti internet si debba estendere la disciplina in questione, come previsto da varie proposte emendative che hanno incontrato il favore dei relatori e, in particolare, precisare esattamente cosa sia un sito internet avente natura editoriale. Se si intende un sito che abbia un direttore responsabile che possa effettuare un controllo preventivo su ciò che viene pubblicato, allora il suo parere sulle relative proposte emendative sarà favorevole. Altrimenti sarà contrario, perché in questo modo si rischia di introdurre forme di responsabilità oggettiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che dagli emendamenti emerga chiaramente che l'estensione della disciplina riguarda i soli siti internet che hanno natura editoriale, con un direttore responsabile, e non certamente i *blog*.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva come il sito internet avente natura editoriale si caratterizzi, in particolare, per essere sottoposto a registrazione e per avere un direttore responsabile. Il *blog* invece è una cosa completamente diversa.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva come la questione non sia tanto quella formale della registrazione, quanto

quella sostanziale della possibilità o meno di esercitare un controllo preventivo da parte del direttore. Ed è su questo punto che ritiene opportuno un chiarimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, osserva come i pareri dei relatori e del Governo possano essere o favorevoli, eventualmente con riformulazione, o contrari e possano anche essere modificati nel corso dell'esame. Anche in considerazione di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene che in questo momento si debba procedere alla semplice espressione di pareri, senza aprire nuove discussioni, e poi passare all'esame dei singoli emendamenti, in ordine ai quali si potrà svolgere una discussione più mirata.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di comprendere il tentativo del rappresentante del Governo di voler approfondire un problema che effettivamente esiste. Fa presente, in particolare, come vi siano anche dei siti di natura editoriale che contengono anche un *blog*.

Daniele FARINA (SEL) osserva come si sia partiti dal testo Costa C. 925 che non prevedeva una disciplina per i siti internet per arrivare all'improvvisa comparsa di emendamenti « bavaglio ». Ritiene quindi che la questione dei siti internet debba rimanere fuori dal provvedimento in esame ed essere esaminata nell'ambito di un provvedimento autonomo.

Mirella LIUZZI (M5S) esprime apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario Ferri, che ha posto una questione fondamentale, e dichiara di condividere l'intervento del collega Farina.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI osserva che, sussistendo ancora il dubbio che si stia estendendo la disciplina in questione a siti internet in relazione ai quali non vi sia la possibilità di un controllo preventivo su ciò che viene pubbli-

cato, non esprimerà parere favorevole sugli emendamenti che riguardano i siti internet.

Esprime quindi parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Dambruoso 1.39 e 1.40; Parisi 1.90; 1.200 dei relatori; Ferranti 1.54; Dambruoso 2.13; Businarolo 2.3, ove riformulato elevando l'importo massimo della multa a 15.000 euro; Daniele Farina 3.04. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, ritiene che la difformità tra i pareri dei relatori e quelli del rappresentante del Governo determini l'esigenza di sospendere i lavori per verificare se si tratta di questioni meramente tecnico-giuridiche, che possono essere risolte attraverso nuove formulazioni di emendamenti, ovvero se si tratti di divergenze più profonde su alcune questioni trattate dai predetti emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che non si tratti di una divergenza sotto il profilo tecnico-giuridico, quanto piuttosto di una diversa posizione politica tra i relatori appartenenti ai più importanti gruppi di maggioranza e il Governo su questioni estremamente importanti per la libertà di manifestazione del pensiero, quale la sottoposizione dei siti internet alle disposizioni della legge sulla stampa. Anche in passato ci sono state divergenze di posizioni su provvedimenti importanti a testimonianza che tra maggioranza e Governo non vi è una piena comunicazione. La circostanza che i relatori e il Governo non si siano parlati non giustifica assolutamente una sospensione dei lavori della Commissione. Chiede quindi di passare immediatamente all'esame degli emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che non vi sia alcun motivo regolamentare per dover sospendere i lavori solo perché non vi è convergenza tra Governo e maggioranza, cosa peraltro già registrata in altre occasioni. Ritiene che sia gravissimo sospendere, come avviene troppo frequente-

mente, i lavori al fine di consentire incontri tra esponenti della maggioranza e il Governo al di fuori delle Aule parlamentari per trovare soluzioni di compromesso che la Commissione si dovrebbe limitare unicamente a ratificare.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che una sospensione di pochi minuti potrebbe essere sufficiente per trovare una soluzione tecnico-giuridica alle questioni sollevate dal rappresentante del Governo relativamente alla disciplina dei siti internet.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Pdl) dichiara di essere favorevole a sospendere in questo momento i lavori della Commissione, considerato che questi dovranno comunque interrompersi a breve non appena inizierà la seduta dell'Assemblea.

Alfonso BONAFEDE (M5S) insiste per passare immediatamente alle votazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Anna ROSSOMANDO (PD) replica al deputato Bonafede che la Commissione giustizia da tempo oramai è impegnata ad esaminare nella sostanza provvedimenti estremamente delicati e complessi, senza procedere ad alcuna ratifica di decisioni prese altrove. La circostanza, poi, che fuori dalle sedute i deputati si impegnino per trovare delle soluzioni condivise da sottoporre alla Commissione non può certamente essere considerato un fatto negativo.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la Commissione non possa e non debba seguire una via diversa da quella seguita quando si è proceduto all'esame, senza alcuna sospensione o comunque rallentamento, del provvedimento sull'omofobia. Anche in quel caso erano emerse importanti questioni che meritavano adeguati approfondimenti, ma si è deciso di concludere comunque l'esame del provvedimento procedendo a tappe forzate. Invita,

pertanto, a tenere lo stesso atteggiamento in relazione all'esame dei provvedimenti in materia di diffamazione per mezzo stampa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto degli interventi svolti, ritiene che non vi siano le condizioni per sospendere l'esame del provvedimento disattendendo quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori. Ribadisce pertanto che oggi si procederà all'esame degli emendamenti. Pone pertanto in votazione l'emendamento 1.71 presentato dall'onorevole Gelmini e fatto proprio dall'onorevole Chiarelli.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL), preso atto del parere contrario e del Governo ritira l'emendamento 1.71 e passa ad illustrare il suo emendamento, 1.50 riformulandolo, come richiesto dai relatori, nello stesso senso dell'emendamento Ferranti 1.50.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che la Commissione non debba affrontare in questa occasione la questione dei siti internet sia che abbiano natura editoriale sia che abbiano natura diversa, in quanto in Commissione non vi è stato alcun approfondimento della materia, che quindi dovrebbe essere considerato fuori tema d'esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il tema dei siti internet non è affrontato dalla proposta di legge adottata come testo base bensì da alcune abbinare e che per tale ragione i relativi emendamenti non sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia. Ricorda inoltre che nel corso delle audizioni alcuni auditi, come ad esempio l'avvocato Guido Scorza, si sono soffermati proprio su tale tema, ritenuto estremamente rilevante e complesso.

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene che non si possa affrontare la questione dei siti internet se prima non si definisca chiaramente e senza alcun dubbio interpretativo

il concetto di sito internet di natura editoriale, che secondo la normativa vigente può riferirsi a siti internet tra di loro eterogenei e non tutti riconducibili unicamente alle edizioni on line di quotidiani della carta stampata.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ritiene che alla luce dei rilievi del Governo e degli interventi di deputati appartenenti a diversi gruppi sia opportuno accantonare per il momento tutti gli emendamenti che si riferiscano ai siti internet.

Franco VAZIO (PD), ricorda che nel corso delle audizioni sono stati distinti, ai fini di una diversa disciplina, i siti imprenditoriali da quelli non imprenditoriali. Vi è poi la questione, emersa oggi, della differenza tra i siti editoriali e quelli non editoriali. Occorre trovare una soluzione che consenta di poter applicare senza storture la disciplina della rettifica ai siti internet, eventualmente limitandola a quei soli siti internet che abbiano delle analogie con le testate giornalistiche per le quali si prevede una registrazione presso i tribunali e quindi una serie di adempimenti dal punto di vista organizzativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto della richiesta di accantonamento degli emendamenti in materia di siti internet e passa all'esame dell'emendamento Dambruoso 1.27.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dopo aver fatto presente che tra pochi minuti la seduta dovrà necessariamente chiudersi, in quanto è imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, dichiara di essere contrario all'ipotesi di accantonamento, che non consentirebbe di esaminare gli emendamenti relativi ai siti internet quando inizierà una prossima seduta. Nel merito osserva che occorre analizzare in maniera approfondita le diverse realtà dei siti internet, considerando anche molti hanno delle caratteristiche che, da un lato, sono quelle dei cosiddetti giornali on line e, dall'altro, sono invece riconducibili ai blog. Occorre essere ben consapevoli che ogni

soluzione dovrà tener conto delle conseguenze positive e negative in relazione a questi aspetti peculiari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 18 luglio 2013:

a) a pagina 43, prima colonna, sesta riga, le parole: « La seduta comincia alle 14.10 » sono sostituite dalle seguenti: « La seduta comincia alle 10.10 »;

b) a pagina 50, prima colonna, quarta riga, le parole: « (PD) » sono sostituite dalle seguenti: « (M5S) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 luglio 2013, a pagina 25, prima colonna, diciassettesima

riga, le parole: « *(Seguito dell'esame e conclusione)* » sono sostituite dalle seguenti « *(Seguito dell'esame e rinvio)* ».

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia*  
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

#### SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.*  
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.*  
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.**

## EMENDAMENTI

ART. 1.

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche alla legge  
8 febbraio 1948, n. 47).*

1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nel prodotto editoriale on line le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali siano stati attribuiti fatti o immagini o dichiarazioni da essi ritenuti falsi o lesivi della loro reputazione purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. »;

b) Al secondo comma, dopo le parole « cui si riferiscono » sono aggiunte le parole « Per i prodotti editoriali, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione »;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del

testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa raggiungibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata »;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, a propria cura e spese, su un quotidiano nazionale, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta »;

f) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« la pubblicazione della rettifica, con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, rende non punibile la condotta dell'autore della diffamazione, del direttore responsabile e dei soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. ».

2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (Risarcimento del danno). — 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.

2. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dalla diffusione di un fatto falso con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.

3. Il giudice, nel determinare il danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità terrà comunque conto della pubblicazione della rettifica, anche in difetto di richiesta dell'avente diritto, purché avvenuta con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione ».

3. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

**1. 71.** Gelmini.

*Anteporre alla lettera a) comma 1 la seguente:*

a0) Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi anche natura editoriale ».

*Al comma 1 lettera b) al termine del primo periodo inserire il seguente:* Per i siti informatici le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche e metodologiche e con la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Nel caso di mancata rettifica delle dichiarazioni e di mancata cancellazione delle frasi diffamatorie nelle 48 ore dalla richiesta, si provvede alla chiusura temporanea del sito internet fino ad un massimo di tre anni. L'autore del reato è altresì punito con una multa fino a 5.000 euro. In caso di recidiva ex articolo 99 cp ovvero in caso di mancato pagamento della multa da parte dell'autore del reato la pena è dell'arresto fino a cinque anni.

**1. 60.** Chiarelli.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale.

**1. 50.** Ferranti.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:*

0a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nel prodotto editoriale on line le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali siano stati attribuiti fatti o immagini o dichiarazioni da essi ritenuti falsi o lesivi della loro reputazione purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

**1. 70.** Gelmini.

*Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:*

*a0)* al primo comma le parole: « fare inserire » sono sostituite dalla seguente: « pubblicare »;

**1. 27.** Dambruoso.

*Prima della lettera a), inserire la seguente lettera:*

*0a)* al primo comma dopo le parole: « incriminazione penale » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti ».

**1. 2.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:*

*a0)* al primo comma, dopo la parola « gratuitamente » sono aggiunte le seguenti: « e senza commento ».

**1. 28.** Dambruoso.

*All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:*

*a0)* al primo comma, dopo la parola « periodico » sono aggiunte le seguenti: « , comprese le relative edizioni telematiche »;

**1. 29.** Dambruoso.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\* 1. 23.** Dambruoso.

*Al comma 1, la lettera a) è soppressa.*

**\* 1. 3.** Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole senza commento, sono aggiunte le seguenti: senza risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: « Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE], ».*

**1. 30.** Dambruoso.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* al secondo comma, dopo le parole « cui si riferiscono » sono aggiunte le parole « Per i prodotti editoriali, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione ».

**1. 69.** Gelmini.

*All'articolo 1, comma 1, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: Per le edizioni telematiche di quotidiani o periodici, nonché per i siti o i blog, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica.*

**1. 31.** Dambruoso.

*Dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* al quarto comma, le parole da « purché » a « tipografiche » sono sostituite dalle seguenti « con evidenza proporzionata alla collocazione e con le medesime caratteristiche tipografiche ».

**1. 51.** Ferranti.



*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*b-bis) al quarto comma dopo le parole « devono essere pubblicate » sono aggiunte le seguenti: « senza commento »;*

**1. 32.** Dambruoso.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*b-bis) al quarto comma le parole « purché contenute entro il limite di trenta righe » sono sostituite dalle seguenti: « con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione »;*

**1. 32.** Dambruoso.

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), è inserita la lettera b-bis): dopo il quarto comma è inserita in fine la seguente frase: Nel caso di pubblicazioni avvenute presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, la rettifica consiste, oltre a quanto previsto dal presente articolo, anche nella rimozione della notizia originaria non rettificata ».*

**1. 21.** Molteni, Caparini, Attaguile.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 22.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della*

*loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa raggiungibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata;*

**1. 68.** Gelmini.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicata dalla stessa con le seguenti: in caso di ristampa o di nuova diffusione.*

*Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La persona offesa può chiedere che le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente siano pubblicate, in attesa della ristampa o nuova diffusione, a cura e spese dell'autore dello scritto ovvero dei soggetti di cui all'articolo 57 del codice penale su siti internet dell'editore, su eventuali pagine dallo stesso aperte su social network e su eventuali versioni e-book del testo.*

**1. 53.** Ferranti.

*Al comma 1, lettera c), le parole: a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa sono sostituite dalle seguenti: sui siti internet degli editori e sulle successive ristampe.*

**1. 4.** Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*All'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole: non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa sono sostituite dalle seguenti: due quotidiani a tiratura nazionale e nelle successive edizioni e ristampe, con nota nella medesima*

pagina che richiama e informa sulla rettifica in calce senza commenti e risposte.

**1. 34.** Dambruoso.

*Al comma 1, lettera c) le parole: la pubblicazione in rettifica è sostituita dalle parole: la pubblicazione sul sito internet degli editori.*

**1. 5.** Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*c-bis) al quinto comma, le parole: trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, le parole: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma sono sostituite dalle seguenti: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma e le parole: al pretore sono sostituite dalle seguenti: al giudice;.*

**1. 35.** Dambruoso.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'autore dell'offesa, aggiungere le seguenti: a propria cura e spese, su un quotidiano nazionale, e dopo le parole: radiofonica o televisiva aggiungere le seguenti: e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del Codice penale.*

**1. 67.** Gelmini.

*All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: o del periodico, sono aggiunte le seguenti: comprese le relative edizioni telematiche,.*

**1. 36.** Dambruoso.

*Dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*e) dopo il sesto comma è inserito il seguente:*

la pubblicazione della rettifica, con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, rende non punibile la condotta dell'autore della diffamazione, del direttore responsabile e dei soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p..

**1. 66.** Gelmini.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*d-bis) al sesto comma, le parole: da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 8.000 a euro 16.000;.*

**1. 37.** Dambruoso.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*d-bis) il settimo comma è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione. e all'articolo 1, comma 4, il punto 2 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: 2. Alla condanna per il*

delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9;

**1. 38.** Dambruoso.

*All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. (Risarcimento del danno). Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. ».

**1. 39.** Dambruoso.

*All'articolo 1, comma 2, sono soppressi i punti 2 e 3 dell'articolo 11-bis della legge 8 febbraio 1948, n. 47.*

**1. 40.** Dambruoso.

*Al comma 2, capoverso articolo 11-bis, sopprimere il comma 2.*

**1. 90.** Parisi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (Risarcimento del danno). — 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.

2. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dalla diffusione di un fatto falso

con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.

3. Il giudice, nel determinare il danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità terrà comunque conto della pubblicazione della rettifica, anche in difetto di richiesta dell'avente diritto, purché avvenuta con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione ».

**1. 65.** Gelmini.

*Al comma 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:*

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale è stabilito a discrezione del giudice.

**1. 6.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*All'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 11-bis, secondo comma, sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.*

**1. 9.** Cirielli.

*Al comma 2 sostituire: 30.000 euro con: 100.000 euro.*

\* **1. 72.** Chiarelli.

*Al comma 2, capoverso ART. 11-bis, comma 2, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.*

**1. 53.** Ferranti.

All'articolo 1, comma 2, capoverso: articolo 11-bis, comma 2, dopo le parole: 30.000 euro aggiungere: Il predetto limite è aumentato fino al doppio se l'offesa è avvenuta su un quotidiano o periodico a tiratura nazionale o nelle ipotesi di cui all'articolo 8, quarto comma.

**1. 14.** Molteni, Caparini, Attaguile.

All'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 11-bis, secondo comma, sostituire le parole: con sentenza definitiva con le seguenti: con sentenza anche non definitiva.

**1. 10.** Cirielli.

Al comma 2, cpv. articolo 11, alla fine del comma 2, sopprimere le seguenti parole: in favore della medesima parte offesa.

**1. 24.** Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 11-bis, secondo comma, sostituire le parole: in favore della medesima parte offesa con le seguenti: in favore della medesima o altra parte offesa.

**1. 12.** Cirielli.

Al comma 2, capoverso ART. 11-bis, sopprimere il comma 3.

**1. 64.** Parisi.

All'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 11-bis, la parola: uno è sostituita con la parola: due.

**1. 15.** Molteni, Caparini, Attaguile.

Sopprimere il comma 3.

**\*1. 61.** Chiarelli.

Sopprimere il comma 3.

**\*1. 13.** Cirielli.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

ART. 13.

(Pene per la diffamazione).

1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

**1. 42.** Dambruoso.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: « la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000. » sono sostituite dalle seguenti: « la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato. ».

**1. 41.** Dambruoso.

*Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.*

*Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.*

**1. 200.** I Relatori.

*Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sostituire le parole: della multa, con le seguenti: della sanzione amministrativa del pagamento di una somma.*

*Conseguentemente all'articolo 2:*

*al comma 2, capoverso articolo 594 codice penale, comma 1, sostituire la parola: multa, con le seguenti: sanzione amministrativa;*

*al comma 3, capoverso articolo 595 codice penale, comma 1, sostituire la parola: multa, con le seguenti: sanzione amministrativa;*

*al comma 3, capoverso articolo 595 codice penale, comma 3, sostituire la parola: multa, con le seguenti: sanzione amministrativa.*

**1. 26.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 10.000 euro a 15.000 euro.*

**1. 16.** Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

*Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 8.000 euro a 15.000 euro.*

**1. 17.** Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

*Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 10.000 euro a 20.000 euro.*

**1. 18.** Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

*Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 12.000 euro a 18.000 euro.*

**1. 19.** Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

*Al comma 4, punto 1 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: a 10.000 euro sono sostituite dalle seguenti: a 50.000 euro, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.*

**1. 43.** Dambruoso.

*Al comma 4, capoverso articolo 13, comma primo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.*

**1. 14.** Cirielli.

*Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale si applica la pena dell'arresto da uno a cinque anni.*

**1. 62.** Chiarelli.

*Al comma 4, i punti 2, 3, e 4 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:*

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di

cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od ommesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

**1. 45.** Dambruoso.

*Al comma 4, il punto 2 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:*

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

**1. 44.** Dambruoso.

*Al comma 4, punto 2 sono eliminate le seguenti parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.*

**1. 8.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 2 dopo le parole: 99, secondo comma, inserire la seguente: n. 1).*

**1. 54.** Ferranti.

*Dopo il comma 4 secondo periodo aggiungere il seguente:*

« Nel caso di mancato pagamento della sanzione prevista per il delitto di cui al

comma 1 si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a cinque anni ».

**1. 63.** Chiarelli.

*Al comma 4, punti 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:*

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od ommesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

**1. 46.** Dambruoso.

*Al comma 4, capoverso articolo 13, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

1) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i

periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

3) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

4. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la smentita o la rettifica di cui ai commi 1 o 2, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

5. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.

**1. 25.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 3, capoverso articolo 13, aggiungere infine il seguente periodo:* Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna.

**1. 20.** Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

*Al comma 4, capoverso articolo 13, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:*

6. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un *reportage* di un giornalista esterno, si farà carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile. La norma si applica anche ai procedimenti in corso, fino alla definitiva condanna in cassazione.

**1. 1.** Micillo.

*Al comma 4 dopo il punto 5 aggiungere il seguente periodo:* L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato

**1. 7.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferrarese, Micillo, Sarti, Turco.

ART. 2.

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

ART. 2.

*(Modifiche al codice penale).*

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio-televisiva o con altri mezzi di diffusione*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva quando non sia noto o identificabile l'autore, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso è la multa fino a 3.000 euro ».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 594. — (*Ingiuria*). — 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone ».

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.

2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la preventiva consapevolezza, ai di là di ogni ragionevole dubbio, della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.

3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis codice penale pubblichino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

5. Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 codice penale o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57-bis codice penale commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p. ».

**2. 25.** Gelmini.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 57. — (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione*). Fuori dai casi di concorso, e fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa solo quando non sia noto o identificabile l'autore della pubblicazione e se, in tali casi, il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione ».

**2. 9.** D'Agostino.

*Al comma 1, dopo le parole: autore della pubblicazione sono inserite le seguenti: , quando esso si a noto o identificabile,.*

**2. 1.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: o televisiva aggiungere le seguenti: nonché del sito internet avente natura editoriale.*

**2. 33.** Ferranti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 57 », sostituire le parole: o con altro mezzo di diffusione con le parole: quando non sia noto o identificabile l'autore e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La pena è in ogni caso la multa fino a 3.000 euro.*

**2. 30.** Gelmini.

*Al comma 1, capoverso « articolo 57 », sostituire la frase: La pena è in ogni caso ridotta di un terzo con: La pena è in ogni caso ridotta della metà.*

**2. 10.** Molteni, Caparini, Attaguile.



*Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire le parole:* la pena è in ogni caso ridotta di un terzo *con le seguenti:* la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

**2. 5.** Cirielli.

*Al comma 1, dopo le parole:* ridotta di un terzo *sono aggiunte le seguenti:* ; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine.

**2. 13.** Dambruso.

*Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.

**2. 34.** .....

*Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:* Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché del sito internet avente natura editoriale può delegare le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.

**2. 35.** Ferranti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 594. – (*Ingiuria*). – 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione

telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone ».

**2. 31.** Gelmini.

*Al comma 2, capoverso Art. 594, comma primo, sostituire le parole:* euro 5.000 *con le seguenti:* euro 10.000.

**2. 6.** Cirielli.

*Al comma 2 sostituire:* 5.000 *con:* 7.500.

**2. 21.** Chiarelli.

*Al comma 2, dopo la parola:* o telefonica *sopprimere le parole:* o telematica.

**2. 2.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Al terzo periodo del terzo comma dopo la parola:* aumentate *aggiungere:* fino a euro 10.000.

**2. 22.** Chiarelli.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.

2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la coscienza della

sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.

3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. pubblicino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 c.p. o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57 bis c.p. commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p. ».

## 2. 32. Gelmini.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.

2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto

falso sia avvenuta con la preventiva consapevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.

3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. pubblicino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 c.p. o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57-bis c.p. commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p. ».

## 2. 26. Gelmini.

*Al comma 3, sostituire le parole: i commi primo, secondo e terzo con le seguenti: i commi primo, secondo, terzo e quarto.*

## 2. 27. D'Alessandro.

*Al comma 3, le parole: con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.*

## 2. 14. Dambruoso.

*Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 15.000.*

**2. 7.** Cirielli.

*Al primo periodo del terzo comma sostituire: 6.000 con: 10.000.*

**2. 23.** Chiarelli.

*Al comma 3, il periodo sostituire le parole: la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con le seguenti: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino ad euro 10.000.*

**2. 3.** Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Al secondo periodo del terzo comma dopo la parola: aumentate aggiungere: sino a 10.000 euro.*

**2. 24.** Chiarelli.

*Al comma 3, le parole si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000 sono sostituite dalle seguenti: si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 30.000.*

\* **2. 15.** Dambruoso.

*Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: da euro 3000 a euro 8.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 30.000.*

\* **2. 8.** Cirielli.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista per un periodo da un*

mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99 secondo comma.

**2. 4.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:*

4. All'articolo 595 del codice penale, il quarto comma è abrogato.

**2. 28.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596. – (Prova liberatoria in caso di in giuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo ».

**2. 11.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione »;

b) al primo comma, è soppressa la parola « non ».

**2. 12.** Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 596-bis.

Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.

**2. 20.** Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 5.** Parisi.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).*

1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole « l'imputato non lo ha commesso » si aggiungono le parole « o perché il fatto non costituisce reato »;

2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è così modificato:

« In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato, a titolo di risarcimento dei danni. ».

**3. 4.** Gelmini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 42 del codice di procedura penale).*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1000 euro a 10.000 euro in favore delle casse delle ammende ».

**3. 2.** Picierno.

*Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole il querelante aggiungere le seguenti parole: al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato nonché.*

**3. 3.** Ferranti.

*Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 euro con le seguenti: da 500 euro a 5.000 euro.*

**3. 1.** Cirielli.

*Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

ART. 4.

*(Modifiche al codice di procedura civile).*

Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 96-bis. — *(Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione).* — Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della

reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati.

**3. 01.** Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:*

ART. 4

*(Modifiche all'articolo 542 del codice di procedura penale).*

1. Al primo comma dell'articolo 542 del codice di procedura penale, dopo le parole « l'imputato non lo ha commesso » si aggiungono le parole « o perché il fatto non costituisce reato ».

ART. 5.

*(Modifiche al codice di procedura civile).*

1. Dopo l'articolo 96 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Articolo 96-bis.

1. Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare — anche

parzialmente — la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e nel caso di rigetto parziale alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

2. Il giudice non provvede, ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentato. ».

**3. 05.** Gelmini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4.

*(Giurì per la correttezza dell'informazione).*

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 65-bis. — *(Giurì per la correttezza dell'informazione).* — 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato « Giurì », composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della

giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ».

**\*3. 02.** Pisicchio.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Giurì per la correttezza dell'informazione).*

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 65-bis. — *(Giurì per la correttezza dell'informazione).* — 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato « Giurì », composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ».

**\*3. 03.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 3-bis.

Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

**3. 04.** Daniele Farina, Sannicandro.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato .....	40
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato .....	41
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge C. 1326 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	55
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	56
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 19.	
Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015. Atto n. 20 ( <i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	50
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	58
AVVERTENZA .....	54

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.*

**La seduta comincia alle 8.40.****Sul programma dei lavori del Comitato.**

Fabio PORTA, *presidente*, esprime soddisfazione per la costituzione del Comitato sugli Italiani nel mondo e ne evidenzia la longevità ricordando che è stato costituito in ogni legislatura a partire dal 1971.

Sottolinea l'importanza dell'azione del Comitato che si rivolge ad una ampio settore della popolazione italiana che risiede all'estero: si tratta di tanti connazionali che vivono e risiedono al di fuori del territorio nazionale ma che mantengono con esso saldi legami.

Esprime altresì compiacimento per la denominazione assunta dal Comitato in questa legislatura il cui richiamo alla promozione del sistema-Paese rappresenta una lucida indicazione a guardare alla comunità all'estero non più soltanto come portatrice di istanze ed esigenze bensì anche come opportunità da cogliere, specie in un periodo di drammatica crisi economica e sociale come quello attuale.

Rivolge il proprio ideale saluto all'onorevole Zacchera che ha presieduto il Comitato nella scorsa legislatura ed invita i colleghi a prendere visione della relazione sull'attività allora svolta dal Comitato.

Nel ringraziare tutti i colleghi presenti, ricorda che il Comitato è aperto anche agli eletti all'estero che non ne facciano parte per cui, se anche per questa legislatura non vi saranno obiezioni, si procederà ad inviare loro le convocazioni. Aggiunge, poi, che sarebbe suo vivo auspicio che il Comitato vedesse spesso la presenza numerosa di parlamentari eletti in Italia poiché

ritiene opportuno che l'azione del Comitato sia animata da uno spirito il più possibile inclusivo.

Evidenzia che il Comitato è naturalmente interlocutore del Consiglio generale degli italiani all'estero e suggerisce di valutare una collaborazione coordinata con il Comitato analogo costituito presso il Senato al fine di evitare inutili sdoppiamenti o sovrapposizioni.

Fa presente che non intende svolgere un intervento programmatico sui lavori del Comitato poiché è sua intenzione elaborare una scala di priorità alla luce di quanto emergerà dagli interventi dei colleghi.

Ritiene, invece, di soffermarsi su alcune grandi questioni generali, prima fra tutte la revisione della circoscrizione Estero che emerge dall'attuale dibattito sulle riforme istituzionali. Afferma che su questo punto serve una riflessione profonda e seria poiché si paventa il rischio di retrocedere sul terreno di un diritto nel tempo ed a fatica acquisito dagli italiani residenti all'estero. In secondo luogo intende richiamare l'attenzione sul tema del diritto di cittadinanza, altrettanto attuale nel dibattito politico. Ricorda, poi, la necessità di affrontare, quanto prima, il rinnovo dei COMITES, eletti all'estero sulla base delle circoscrizioni consolari. A tal fine ritiene opportuno un forte coinvolgimento del Governo.

In chiusura, riserva un accenno ad un altro argomento che riterrebbe utile affrontare, quello legato alla sicurezza sociale dei migranti italiani all'estero che potrebbe poi, specularmente, essere esaminato anche per i migranti stranieri che arrivano nel nostro Paese.

Nel ribadire la rilevanza dei temi trattati, esprime l'esigenza che i lavori del Comitato possano godere di una forte visibilità e chiede se sia possibile prevederne la massima forma di divulgazione.

Nel suggerire, per l'avvio dei lavori del Comitato, le audizioni del viceministro Archi e del sottosegretario Giro, cui è attribuita la delega per la cultura e la



lingua italiana all'estero, invita tutti i colleghi a formulare osservazioni e proposte sulla programmazione dei lavori.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ringrazia il Presidente al quale formula un sincero augurio per l'incarico assunto.

Ritiene che il Comitato possa svolgere una forte azione di impulso nei confronti del Governo specie se, come suggerito dal Presidente Porta, si affronterà il tema degli Italiani nel mondo come un'opportunità ed una risorsa, anche economica. Tale chiave di lettura può dirsi rafforzata dalla nuova denominazione del Comitato.

Marco FEDI (PD), formulando al presidente e al Comitato nel suo complesso auguri di buon lavoro, dichiara di condividere i temi individuati come programma di lavoro a cominciare dalle necessarie audizioni del viceministro Archi e del sottosegretario Giro.

Propone inoltre lo svolgimento di alcune audizioni con rappresentanti del Ministero dell'Interno sul tema della cittadinanza acquisita per *ius sanguinis*. Ritiene opportuno un approfondimento su due specifiche questioni: la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana per le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948.

Segnala che vi è una scarsa attenzione della politica nei confronti del nuovo esodo di lavoratori italiani, specializzati e non, rispetto al quale occorre acquisire maggiori elementi di informazione anche per le ripercussioni sulla sicurezza sociale.

Manifesta preoccupazione per gli accordi recentemente siglati dal Ministero degli esteri con il Touring club italiano in materia di promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e con il CNR per promuovere la ricerca e l'innovazione italiane sui mercati esteri, in quanto appaiono segnali di debolezza della rete consolare all'estero.

Propone lo svolgimento, in analogia con la precedente legislatura, di un'audizione di rappresentanti dell'INPS per continuare a monitorare il pagamento delle pensioni all'estero.

Marietta TIDEI (PD), nell'associarsi ai colleghi che hanno rivolto il proprio augurio al Presidente, precisa di non essere stata eletta in una circoscrizione estera e ribadisce, con convinzione, l'intenzione di seguire con impegno i lavori del Comitato.

Nel sottolineare il ruolo del Governo sui temi oggetto di esame specialmente in considerazione delle esigue risorse economiche disponibili, ritiene che gli italiani all'estero debbano essere considerati una opportunità ed una risorsa.

Concorda con il Presidente Porta quanto alla necessità che sia resa la maggior forma possibile di divulgazione dei lavori del Comitato.

Fabio PORTA, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per i loro contributi, conferma che per il prossimo mercoledì, 31 luglio, è prevista l'audizione del viceministro Archi.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

### **COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA**

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Deborah BERGAMINI.*

#### **La seduta comincia alle 9.35.**

#### **Sul programma dei lavori del Comitato.**

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nel salutare i colleghi, ricorda che la seduta odierna è finalizzata ad insediare il Comitato per la Politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea di cui la Commissione ha ritenuto di continuare a darsi per proseguire l'attività avviata nella scorsa legislatura, alla luce del rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali sulla base del Trattato di Lisbona. Sottolinea che l'importanza del Comitato sarà

accresciuta dalla prossima Presidenza di turno dell'UE che l'Italia eserciterà nel secondo semestre del 2014. Ricorda, peraltro, che l'anno prossimo si svolgeranno le elezioni europee e si rinnoverà la Commissione per cui potrebbe esserci anche un nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

Fa presente che il mandato del Comitato prevede la delega da parte della Commissione plenaria per l'esame degli atti europei in materia di politica estera che sono trasmessi al Parlamento, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. Il Comitato potrà discutere tali atti sulla base di una relazione ed eventualmente predisporre un documento finale da sottoporre alla Commissione.

Rileva che, per connessione tematica, il Comitato potrà procedere anche all'esame degli atti del Parlamento europeo e delle Assemblee parlamentari internazionali (Consiglio d'Europa, NATO, OSCE, ecc.) che sono trasmesse al Parlamento, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento. Nel fare presente che gli atti delle Assemblee parlamentari internazionali contengono spunti di grandissimo valore e interesse cui generalmente il nostro Parlamento non attribuisce adeguata priorità, segnala che, anche in tal caso, il Comitato potrà discutere tali atti e predisporre una risoluzione da sottoporre alla Commissione.

Segnala che il Comitato potrà svolgere, nelle forme previste, ogni attività conoscitiva volta ad acquisire elementi di valutazione, sia generali che specifici, nella materia di competenza.

In particolare il Comitato è chiamato a controllare nello specifico l'azione dell'Italia in seno all'Unione europea nell'ambito della politica estera e delle relazioni esterne, ma anche a monitorare l'azione delle stesse istituzioni europee, vale a dire in modo particolare del Servizio europeo per l'azione esterna guidato attualmente dalla Baronessa Ashton. In proposito, il Parlamento europeo ha appena approvato una risoluzione che rivolge alcune raccomandazioni per il migliore funzionamento di tale servizio, che potremmo utilmente esaminare.

Osserva che da ciò consegue la possibilità del Comitato di audire sia il competente viceministro ed i diplomatici italiani operanti in ambito europeo, sia i dirigenti del SEAE ed in particolare i rappresentanti speciali per le aree di crisi.

In via preliminare, desidera aprire una riflessione sull'opportunità di seguire i negoziati in corso per gli accordi commerciali, a cominciare da quello UE-USA e a seguire gli altri di interesse, per il grande rilievo che essi rivestono, come è emerso anche dal recente esame della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE, di cui è stata relatrice. Fa presente, al riguardo, che nella recente audizione del ministro Moavero a seguito dell'ultimo Consiglio europeo, è stata segnalata dal ministro stesso la necessità che il Parlamento italiano valuti la possibilità di opporre l'eccezione culturale nel negoziato commerciale UE-USA, analogamente alla posizione tenuta dalla Francia, ricordando che il Governo non ha adottato una linea pregiudiziale sul tema. Osserva che potrebbe essere promossa un'indagine conoscitiva o comunque un ciclo di audizioni su tale argomento.

Quanto agli atti da esaminare, è in distribuzione un elenco relativo agli atti trasmessi. Ciascun atto ritenuto interessante potrebbe essere affidato ad un componente del Comitato per relazionarvi.

Sottopone, infine, alla valutazione dei colleghi l'eventualità di prospettare la convocazione regolare del Comitato per un'audizione del Governo ogni mese in vista delle riunioni del Consiglio Affari esteri. Si profilerebbe in tal modo una forma particolarmente incisiva di controllo parlamentare.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nell'augurare buon lavoro alla presidente Bergamini, condivide la proposta che i lavori del Comitato seguano un filone logico strettamente connesso ai lavori del Consiglio europeo. Osserva, tuttavia, che sarà necessario scongiurare il rischio di non approfondire adeguatamente le questioni in considerazione della frequenza dell'attività consiliare. Nel sottolineare

l'importanza delle prossime elezioni europee, auspica che il Comitato possa attivarsi affinché il Parlamento italiano accolga la sollecitazione proveniente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea relativamente alla necessità che i partiti nazionali indichino per tempo a quali partiti europei si riferiscono.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ringraziare la presidente Bergamini per la sua introduzione, esprime apprezzamento per la proposta relativa all'esame degli atti europei da parte dei rappresentanti dei gruppi. Osserva con favore la proposta di approfondimento sul SEAE che potrebbe permettere di dare un contributo effettivo per realizzare una maggiore efficacia dell'azione di tale organismo. Nel condividere l'opportunità di dedicarsi agli accordi commerciali in corso, *in primis* quello USA-UE, auspica che lo scambio globale sia disciplinato da regole certe ed uguali per tutte le parti in causa e giudica favorevolmente la necessità di approfondire la questione della proponibilità dell'eccezione culturale allo stesso accordo commerciale USA-UE. A suo avviso, infatti, l'Italia deve assumere il ruolo di capofila nella tutela della cultura. Ritiene prioritario che il Comitato segua i lavori del Consiglio Affari esteri organizzando, ove possibile, audizioni del Governo prima e dopo le riunioni del Consiglio medesimo.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, manifesta apprezzamento per la condivisione espressa dai colleghi circa l'impostazione dei lavori del Comitato sia per ciò che concerne la necessità di avviare attività conoscitive sugli accordi di libero scambio UE-USA e sul ruolo e l'attività del SEAE. Nel chiedere ai rappresentanti dei gruppi di indicare prossimamente quali atti europei intendano esaminare, auspica di poter dare seguito alla richiesta del collega Sibilia prevedendo occasioni di incontro con il Governo prima dei lavori dei Consigli UE al fine di approfondire i temi e le relative posizioni che l'esecutivo intende assumere in seno al Consiglio medesimo. Segnala, infine, che prima della pausa

estiva si potrà in ogni caso procedere all'audizione informale dell'Ambasciatore della Lituania in ordine alle priorità della presidenza dell'UE che quel Paese esercita nel corrente semestre.

**La seduta termina alle 10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.**

**C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatore*, osserva che questa prima sperimentazione dei due strumenti previsti dalla legge

n. 234 del 2012 testimonia la « tenuta » di un nuovo assetto normativo inteso prioritariamente a porre rimedio a lacune e carenze strutturali della partecipazione del sistema Paese al processo di formazione e di attuazione delle politiche europee, che si erano già manifestate ben prima della adozione del Trattato di Lisbona e si erano acuite con la progressiva evoluzione costituzionale europea.

Sottolinea che la drammatica crisi economico-finanziaria che attanaglia l'Europa, e la correlata esigenza di definire un nuovo sistema di *governance* economica, ha reso urgente la definizione di appositi strumenti di controllo parlamentare sulle modalità di partecipazione del nostro Paese alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Rileva che, in tale prospettiva, la legge n. 234 ha radicalmente innovato il tradizionale strumento normativo rappresentato dalla « legge comunitaria », sostituendolo con i due distinti atti legislativi al nostro esame, la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Segnala in proposito che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi: le disposizioni di delega nel disegno di legge di delegazione europea, le altre norme, diverse dalle deleghe, nel disegno di legge europea.

Osserva che per quanto attiene alla legge di delegazione, il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono

invece riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Pur non essendovi profili di diretta competenza della Commissione esteri, intende richiamare l'attenzione su alcune materie di interesse internazionale come ad esempio la norma di cui all'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, integrando il quadro internazionale vigente.

Ricorda a tale proposito che gli ultimi dati statistici divulgati dalla Commissione europea nell'aprile scorso sul traffico degli esseri umani forniscono un quadro allarmante non solo sulla diffusione di questo crimine ma anche sulla connessa attenuazione dei diritti umani tra i Paesi membri dell'Unione.

Dal rapporto risulta che le vittime della tratta tra il 2008 e il 2010 sono arrivate a quota 23.632, con un incremento del 28 per cento ed una preoccupante diminuzione delle condanne negli Stati membri dell'Unione (-13 per cento). Le vittime sono soprattutto donne (68 per cento). Ben il 62 per cento delle vittime della tratta sono oggetto di sfruttamento sessuale (68 per cento) e di lavoro forzato (25 per cento). Il dato sorprendente è che il 61 per cento delle vittime proviene da altri Stati dell'Unione. L'Italia poi conquista il primato negativo con 2.381 vittime nel 2010, seguita dalla Spagna con 1.605 vittime.

Osserva che i suddetti criteri direttivi (comma 1) prevedono che l'attuazione della direttiva avvenga senza pregiudizio alcuno di diritti, obblighi, responsabilità (individuali come statali) posti dal diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati (ratificata con legge 722 del 1954) e al non respingimento.

Aggiunge che un peculiare rilievo acquistano altresì le norme di cui all'articolo 6 che introducono specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la

direttiva 2011/51/UE che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/UE, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).

Il primo specifico criterio direttivo riguarda la previsione meramente facoltativa per gli Stati membri della revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo.

Il secondo criterio direttivo, introdotto dal Senato, interviene in ordine al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo.

Rileva che l'articolo in esame introduce l'obbligo di considerare in ogni caso per intero il tempo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere se la durata di questo sia superiore o inferiore a 18 mesi.

Il terzo criterio direttivo, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede un regime agevolato per i beneficiari di protezione internazionale in relazione alla dimostrazione del reddito ai fini dell'accettazione della richiesta del riconoscimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo.

Segnala che l'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta. I criteri direttivi stabiliti sono i seguenti: *a)* mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore; *b)* in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il

ricongiungimento familiare; *c)* disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria; *d)* introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Ricorda che, con lettera di costituzione in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2012/2189, contestando all'Italia di non adempiere agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione in riferimento alla limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza; alle procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale, sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Rileva che l'articolo 11 reca invece una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento.

Osserva che i principi ed i criteri direttivi della delega prevedono: *a)* l'adeguamento al regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 e agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa; *b)* una disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; *c)* la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizza-

tive, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea; *d*) la previsione di procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009; *e*) la previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo n. 96 del 2003.

Rileva che le norme di cui all'articolo 11 sono intese a far fronte all'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative vigenti ed in linea con le stesse previsioni del Trattato internazionale sul commercio delle armi che mi auguro possa essere rapidamente ratificato dal nostro Paese, così come previsto dalla risoluzione recentemente adottata dalla Commissione esteri.

Osserva che, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, il disegno di legge europea (A.C. 1327) consta di 34 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Evidenzia che, anche in questo caso non sono presenti disposizioni di specifica

competenza della Commissione. Desidera parimenti segnalare, per l'attinenza con gli ambiti d'intervento della Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, introdotte al fine di prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza.

Rileva che l'articolo 6 novella l'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo numero 208 del 2011, sostituendo il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli « Stati membri » con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai « Paesi terzi ».

Osserva che, nello specifico, la norma in esame si riferisce alle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza e stabilisce, nella versione originaria, che tali procedure non si applicano ai contratti affidati nel quadro di accordi internazionali dei quali siano parti anche solo due o più « Stati membri » in apparente contrasto con la lettera *a*) della direttiva 2009/81/CE, il quale limita tale esclusione ai soli casi in cui gli accordi siano conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo.

Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326 con la condizione che il decreto legislativo previsto dall'articolo 11, comma 1, mantenga – come già accade ora – al Ministro degli Affari esteri la presidenza del Comitato consultivo interministeriale preposto ad esprimere pareri sul rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni *dual use* e con l'osservazione che i criteri di delega di cui all'articolo 13, volti al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, siano applicati in modo conforme al dettato della direttiva stessa (*vedi allegato 1*) nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 (*vedi allegato 2*).

Passando poi all'illustrazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2012,

presentata dal Governo lo scorso 12 giugno, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ricorda che, in base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

Osserva che il combinato disposto del passaggio di legislatura e della congiunzione con le leggi europee rende tuttavia l'attuale esame alquanto intempestivo, anche alla luce del fatto che finisce per coincidere con quello della Relazione programmatica su cui ha relazionato la collega Bergamini.

Fa presente che la relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e l'Italia, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.

Osserva che la Relazione è accompagnata da dieci allegati, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 sopra richiamato, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2012, con l'indicazione degli

argomenti trattati, l'indicazione dei due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee.

Segnala che la relazione riserva, anzitutto, una particolare attenzione ai temi economici e finanziari, formulando un giudizio complessivamente positivo sulle misure adottate al fine di mantenere la stabilità dell'area euro, incluso il nuovo sistema di *governance* economica. Ad avviso del Governo, gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. La relazione riconosce, tuttavia, che la gravità della crisi non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione.

Osserva che, in tale contesto, il documento rivendica quale successo dell'azione del Governo, l'adozione da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 del Patto per la crescita e l'occupazione che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio.

Rileva che un secondo tema generale affrontato dalla relazione è il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, su cui è stato definito un accordo lo scorso 27 giugno. La posizione italiana – come ricordato dal documento – è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità.

Evidenzia che, con riguardo al terzo grande tema affrontato, la dimensione esterna dell'Unione, la relazione ricorda anzitutto che l'Italia ha mantenuto nel 2012 un convinto sostegno all'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea

sulla scena internazionale, che consenta a quest'ultima di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. Il documento ricorda, a questo riguardo, l'adozione della Risoluzione ONU sullo *status* rafforzato dell'Unione europea in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un risultato per il quale il Governo si è battuto in prima linea conducendo un'intensa ed estesa azione diplomatica.

Ricorda che, per quanto riguarda l'allargamento, il Governo si è adoperato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.

Rileva che, con riguardo alla Politica europea di vicinato (PEV), l'Italia ha sottolineato la necessità di fornire risposte adeguate alle istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta « primavera araba », in termini di sostegno politico ed economico alla non facile evoluzione democratica in corso nella regione. La Relazione ricorda, al riguardo, come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i partner mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, e come l'Italia abbia continuato anche a monitorare con attenzione gli sviluppi in Egitto e in Libia.

Evidenzia che nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2012, l'Italia si è confermata quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES) e ha sostenuto iniziative di sviluppo concentrate specificatamente sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con particolare riguardo alla « primavera araba », all'Africa Sub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, e al nesso tra migrazione e sviluppo.

Segnala che con riferimento alla politica commerciale, la relazione ricorda come l'Italia abbia sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi (in particolare con partner

strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.

Fa presente che allo scopo di tutelare le specifiche caratteristiche del sistema produttivo ed industriale italiano, il Governo si è inoltre impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento « *Made in* »). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha insistito affinché fossero valutate soluzioni alternative, e fosse effettuata un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli scambi internazionali e di contribuire efficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee.

Rileva che per quanto attiene, infine, alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la relazione ricorda che, tramite le proprie Forze armate, nel corso del 2012 l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria.

Conclude osservando positivamente che, a differenza del passato, la relazione per il 2012 non si limita ad una cronaca di quanto avvenuto a livello europeo ma riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti per ciascuna politica dal nostro Paese. Sottolinea che si tratta di un passo avanti ancora non sufficiente, ma certamente significativo nel maggiore coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale europeo, senz'altro ispirato dalla nuova disciplina legislativa introdotta nello scorcio della scorsa legislatura.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Lapo PISTELLI, nel rinviare quanto alla Relazione consultiva



sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012, alle considerazioni svolte dal Governo in occasione della seduta del 16 luglio scorso, intende soffermarsi sulla legge europea e sulla legge di delegazione europea 2013 che rappresentano i nuovi strumenti normativi di recepimento del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano previsti dalla legge n. 234 del 2012, in sostituzione della *ex lege* comunitaria.

Nel segnalare che gli atti in esame costituiscono lo strumento essenziale per dimostrare nei fatti l'impegno europeo dell'Italia, sottolinea che l'obiettivo del Governo è quello di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione a carico del nostro Paese per mancato recepimento della normativa dell'Unione, consolidando, in tal modo, il percorso virtuoso realizzato nell'ultimo anno sul fronte del tempestivo recepimento del diritto dell'UE. Al riguardo evidenzia che, nel 2012 per la prima volta, dopo molti anni, il numero di procedure d'infrazione a carico dell'Italia è infatti sceso sotto quota 100, ma è ora già risalito, anche per effetto della fine della legislatura scorsa, a 103.

Rileva che i provvedimenti in esame permetteranno di avviare la chiusura di almeno 20 procedure d'infrazione aperte e di circa 11 casi cosiddetti « EU Pilot » – ossia la richiesta di informazioni allo stato membro, prima di avviare la procedura d'infrazione – e di recepire alcune direttive di imminente scadenza, scongiurando l'apertura di nuove procedure di infrazione.

Fa presente che il disegno di legge europea 2013 prevede norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; e contiene quindi disposizioni che vanno ad incidere direttamente sull'ordinamento vigente.

Osserva che il disegno di legge di delegazione europea 2013 prevede invece il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento di 45 direttive e di altri atti dell'Unione europea. Tali direttive sono individuate in dettaglio nei tre allegati – allegato A, che ne contiene 2; allegato B, che ne contiene 38 e allegato C,

che ne contiene 5 –. Nel segnalare che la ripartizione fra i tre allegati deriva dalla necessità di differenziarne l'*iter* di approvazione, evidenzia, per le direttive elencate nell'allegato B che è infatti richiesta una « procedura aggravata », consistente nell'ulteriore esame dello schema del decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Desidera rimarcare che tra le direttive elencate all'allegato B, riveste particolare rilievo la n. 2011/36/UE in materia di protezione internazionale. Le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo nel dicembre 2009 in materia di Giustizia e Affari Interni, note come « Programma di Stoccolma », attribuiscono infatti molta importanza agli aspetti umanitari delle tematiche migratorie e dell'asilo.

Ricorda che il recente completamento del Sistema comune d'asilo, previsto dal programma di Stoccolma, rappresenta pertanto un vero e proprio successo nel processo di consolidamento dello Spazio di Libertà. Sicurezza e Giustizia che il Trattato di Lisbona ha individuato tra i capisaldi della nuova architettura dell'Unione Europea. Proprio in questa ottica, a suo avviso, è essenziale che siano adottati i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Nel segnalare che il termine generale per l'esercizio della delega viene anticipato ai due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A, B e C, fa presente che nelle precedenti leggi comunitarie il termine coincideva con quello fissato dalle singole direttive. Il motivo di tale anticipo è giustificato dall'esigenza di tenere conto del maggiore rigore introdotto dal Trattato di Lisbona in termini di procedure e sanzioni contro gli Stati membri per le fattispecie di mancato recepimento della normativa dell'Unione.

Sottolinea che nei due provvedimenti in esame confluiscono gran parte delle disposizioni delle leggi comunitarie 2011 e 2012. Tale considerazione, a suo avviso, dà la misura dell'urgenza dei due provvedi-

menti in oggetto poiché ritiene fondamentale che il Paese prosegua su una linea virtuosa nel recepimento del diritto europeo e abbandoni quanto prima la posizione di Paese dell'Unione con il più alto numero di infrazioni a carico.

Mario MARAZZITI (SCpI), nel ringraziare la collega Cimbri ed il viceministro Pistelli per gli interventi svolti, condivide le considerazioni del Governo circa l'importanza dell'approvazione dei provvedimenti in esame che colmano il ritardo imbarazzante accumulato dall'Italia sulla materia del diritto d'asilo. Ritiene, inoltre, che sarebbe interessante ottenere dal Governo chiarimenti in ordine ai risparmi che conseguiranno dalla chiusura delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nell'associarsi alle osservazioni appena svolte dal collega Marazziti, auspica una celere conclusione dell'iter dell'esame dei provvedimenti presso la Commissione competente in sede consultiva accogliendo le indicazioni della collega Cimbri e del viceministro Pistelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge C. 1326 nonché la relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 ed il parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1, nominando l'onorevole Cimbri relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 19.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015. Atto n. 20.**

*(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, osserva che i due schemi di decreto ministeriale all'esame della Commissione attuano quanto disposto dalla legge finanziaria 2002 che ha accorpato in un unico capitolo di spesa i contributi a enti, istituti ed altri organismi.

Rileva che l'Atto n. 19 ripartisce pertanto la dotazione del capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013. L'entità complessiva è pari a 1.438.150 euro rispetto agli euro 1.367.266 dell'anno precedente. Si registra l'incremento di euro 70.884 che viene ad essere appostato a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, mentre sono confermati i contributi alla Società Dante Alighieri per 555.000 euro e all'UNIDROIT per 100.000 euro, nello stesso importo dell'anno precedente.

Segnala che ai predetti enti è quindi assegnato lo stanziamento di euro 536.000 per i contributi ordinari, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 948 del 1982, e quello di euro 247.150, ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, per un totale di euro 783.150. Il predetto incremento è

imputato per euro 23.500 ai contributi ordinari e per euro 51.150 ai contributi straordinari.

Rileva che l'Atto n. 20 provvede a sua volta a ripartire lo stanziamento relativo ai contributi ordinari per il triennio 2013-2015 tra quindici enti rispetto ai ventisei che hanno fatto domanda, riducendo di cinque unità il numero dei beneficiari rispetto al triennio precedente, ma confermandone soltanto dodici, in quanto due enti sono stati rientrati nella tabella ed un ente è invece per la prima volta ammesso a contributo.

Fa notare che i contributi straordinari sono invece erogati dal Ministero degli affari esteri, a richiesta sia di enti inseriti nella tabella che di altri enti, sulla base di progetti specifici.

Rammenta che nella precedente legislatura, questa materia ha fatto oggetto di ampia discussione in seno alla Commissione, nonché di una serie di audizioni degli enti interessati. È stata unanimemente riconosciuta l'esigenza di una riforma della disciplina legislativa che tuttavia la fine della legislatura non ha permesso. In buona sostanza, si era riconosciuta la legittimità dell'aspirazione degli enti internazionalistici a ricevere una sorta di riconoscimento ufficiale attraverso l'inserimento nella tabella, ma si era ritenuto di svincolare da tale riconoscimento l'erogazione finanziaria che a sua volta, superata la distinzione tra contributi ordinari e straordinari, avrebbe dovuto indirizzarsi non tanto a singoli enti ma a programmi pluriennali di servizi in campo scientifico, formativo ed editoriale che fossero preferibilmente il frutto di collaborazioni e di sinergie al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Osserva però che in assenza della riforma legislativa, gli schemi di decreto ministeriale oggi in esame non possono naturalmente che riproporre la situazione pregressa. Al di là dell'entità delle cifre, non può sfuggire la delicatezza della materia, non solo per la crescente importanza della ricerca geopolitica ed internazionalistica nel mondo contemporaneo, ma anche per la necessità di garantirne il plu-

ralismo promuovendo altresì i partenariati con l'estero e la formazione dei giovani ricercatori.

Fa notare che purtroppo, la relazione al Parlamento sull'attività degli enti nel 2012 non è ancora stata presentata, per cui l'ultimo documento di riferimento, relativo al 2011 e presentato il 10 ottobre 2012, risulta piuttosto datato.

Rileva che in via preliminare, con riferimento all'Atto n. 19, si può osservare che il contributo alla Società Dante Alighieri avrebbe potuto essere incrementato, dal momento che la Commissione si era espressa lo scorso anno in tale direzione.

Quanto all'incremento dello stanziamento per i contributi straordinari agli enti internazionalistici, percentualmente più significativo, rileva che esso non corrisponde se non in minima parte agli indirizzi parlamentari della precedente legislatura che, se è vero che criticavano la contribuzione « a pioggia », delineavano tuttavia una radicale riforma del meccanismo di finanziamento che, come accennato, conduceva al superamento della stessa distinzione tra contributi ordinari e straordinari.

Per memoria, ritiene si possa cogliere questa occasione per chiedere chiarimenti al Governo sulla sorte dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente posto in liquidazione dopo essere stato finanziato su questo capitolo fino al 2011.

Entrando nel dettaglio, invece, dell'atto n. 20, dà lettura della tabella proposta, rilevando che la ripartizione dei contributi ordinari conferma tutto sommato l'impianto precedente sia per quanto concerne la « gerarchia » tra gli enti sia per quanto concerne la scelta di mantenere un ventaglio di beneficiari seppure ridotto. Tale scelta tuttavia induce inevitabilmente ad un'attenta valutazione delle inclusioni e delle esclusioni, che non è peraltro mancata polemicamente anche sugli organi di stampa. Segnala che la relazione di accompagnamento motiva al riguardo il recupero dell'Archivio Disarmo e del Forum per i problemi della pace e della guerra, così come l'ingresso in tabella, sia pure all'ultimo posto, dell'Istituto di alti studi in

geopolitica e scienze ausiliarie. Osserva che non sono però invece riportate dettagliatamente le motivazioni delle esclusioni che riguardano l'Associazione italiana per gli studi di politica estera, la Fondazione Basso, la Società geografica italiana, la Fondazione Magna Charta, la Fondazione per la Sussidiarietà, l'Istituto internazionale di diritto umanitario.

Ritiene che sarebbe, quindi, opportuno, prima di formulare il parere, acquisire dal rappresentante del Governo tali dettagliate motivazioni, così come un'anticipazione dei contenuti della relazione sull'attività svolta nel 2012, almeno per quanto concerne l'assegnazione dei contributi straordinari che è di stretta competenza ministeriale, restando appunto riservato al Parlamento l'esercizio del controllo.

In tale ottica, ritiene opportuno sottolineare la necessità di un costante monitoraggio parlamentare su tale materia che non può limitarsi alle scadenze annuali.

Desidera infine ribadire l'esigenza di una riforma della legge vigente per il futuro; per l'oggi si tratta di verificare lo schema proposto e se del caso parzialmente modificarlo, ma sempre nella consapevolezza che si tratta di una situazione da superare che al tempo stesso non può tuttavia essere sospesa perché non ci si può privare del supporto della comunità scientifica in questo campo.

Il viceministro Lapo PISTELLI, nel ringraziare l'Onorevole Manciuilli per l'esautiva relazione svolta, sottolinea che negli ultimi dieci anni vi è stato un vero e proprio crollo di risorse disponibili per gli enti a causa della crisi, dei tagli lineari e della *spending review*.

Fa presente, quanto al capitolo 1163, che la legge di stabilità 2013 ha reso disponibile un finanziamento pari a 1.438.150 euro. Segnala che il capitolo ha subito una consistente decurtazione rispetto all'esercizio 2012 a seguito dell'eliminazione dai beneficiari dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, ente pubblico vigilato dal Ministero degli Esteri, ora in corso di liquidazione. Ricorda che al netto del contributo erogato all'Istituto negli

ultimi due esercizi, pari ad 800.000 euro, il capitolo registra un'ulteriore, ancorché lieve, flessione delle risorse disponibili per i restanti beneficiari, pari a 17.850 euro.

Osserva che la necessità intervenuta nello scorso esercizio di ricorrere alle risorse del capitolo in esame per fronteggiare gli oneri del personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri, pari ad un costo complessivo di 889.734 euro, ha fatto sì, peraltro, che le risorse effettivamente disponibili per gli altri beneficiari dello stesso sia aumentata rispetto alla somma a disposizione nel 2012, pari a 1.366.266 euro, ossia per un importo netto di 71.884 euro.

Nell'evidenziare che nella ripartizione delle risorse disponibili si è tenuto conto delle specificità di ciascuno dei beneficiari e dell'entità dei rispettivi contributi, sottolinea che per gli Enti internazionalistici è stato stanziato per il 2013 un totale di 783.150 euro, a fronte dei 711.200 erogati nel 2012, divisi tra contributi ordinari annuali « a bilancio » (*ex* articolo 1 della legge n. 948 del 1982) per 536.000 euro, rispetto ai 515.200 euro del 2012; e contributi straordinari « a progetto » (*ex* articolo 2) pari a 247.150 euro, rispetto ai 196.000 euro del 2012.

Sottolinea che la scelta di privilegiare i contributi « a progetto » viene incontro ad una precisa indicazione delle Commissioni parlamentari e risponde ad un'obiettivo esigenza di razionalizzazione della materia, tenuto conto del maggior controllo sulla destinazione del finanziamento che tale forma di contributo assicura al Ministero. Segnala che i contributi straordinari sono, infatti, uno strumento operativo a carattere discrezionale di rilevanza fondamentale per la realizzazione di attività di ricerca e analisi in collaborazione con gli enti internazionalistici e permettono di valorizzare progetti specifici, di concreto interesse per le attività del Ministero degli affari esteri e sulla cui qualità finale è possibile effettuare una verifica puntuale. Evidenzia che nel 2013 è in corso di svolgimento il secondo anno di applicazione delle dodici aree tematiche prioritarie di interesse per il Ministero degli

affari esteri in materia di ricerca e analisi, che sono state il frutto di un'elaborazione congiunta fra la Segreteria Generale e le varie Direzioni Generali.

Al riguardo, rileva che sarebbe auspicabile che gli enti non si dedicassero esclusivamente a progetti quali organizzazione di convegni e pubblicazioni ma dessero vita a iniziative che possano essere realmente di ausilio al Parlamento ed al Governo.

Nel rilevare che, per assicurare la massima trasparenza, le aree tematiche sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, fa presente che per il biennio 2014-2015 è prevista l'individuazione di nuove tematiche alla luce dell'esperienza maturata finora e sempre con il fine di ottimizzare le attività che coinvolgono gli Enti internazionalistici.

Si sofferma poi sul decreto che prevede la nuova tabella triennale dei beneficiari di contributi ordinari a bilancio *ex* articolo 1 della legge n. 948 del 82 per il periodo 2013-2015. Al riguardo, osserva che rispetto alla precedente tabella si è optato per una concentrazione a favore degli enti che per dimensione, autorevolezza internazionale e livello di collaborazione raggiunto con il Ministero, appaiono meritevoli di un sostegno finanziario più consistente, in un'ottica di razionalizzazione ulteriore dell'allocazione delle risorse.

Segnala che il numero complessivo è così sceso dai venti enti del triennio 2010-2012 ai quindici beneficiari, nella selezione dei quali si è ricorso ai seguenti criteri: effettiva vocazione internazionalistica dell'attività di ricerca e studio svolta, evitando di includere quelle realtà che ne fanno solo una componente accessoria della propria *mission*; portata e ampiezza dei campi di indagine trattati, evitando però di penalizzare eccessivamente gli enti con una vocazione meno generalista, ma avendo cura di considerare le realtà in grado di coprire i temi salienti dell'attualità internazionale; come terzo parametro si è cercato, infine, di dare spazio a enti di nuova costituzione o ampiamente rin-

novati, che rispettino gli altri criteri richiamati, evitando così di creare l'impressione di « rendite di posizione ».

Quanto alla Società Dante Alighieri evidenzia che è previsto un contributo di 555.000 euro, che conferma quello erogato nell'ultimo esercizio. In linea con l'intesa raggiunta lo scorso anno con la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie su impulso delle Commissioni parlamentari, questo contributo verrà integrato con un finanziamento pari a 55.000 euro sul capitolo 3122 di competenza di detta Direzione. Verrà rispettata, così, l'indicazione già ricevuta lo scorso anno affinché l'importo complessivo dei contributi ministeriali alla Società Dante Alighieri, pari quest'anno a 610.000 euro, superi la somma di 600.000 euro, indicazione verso cui il Ministero si era impegnato in quella sede.

Nell'osservare che il Ministero degli affari esteri è perfettamente consapevole dell'inadeguatezza di questo contributo rispetto al volume ed alla rilevanza delle attività della Società Dante Alighieri e all'azione svolta a favore della lingua e cultura italiana, segnala che, tuttavia, solo un intervento legislativo che ripristini un contributo *ad hoc* per tale ente, con un'adeguata copertura finanziaria, potrebbe permettere di porre rimedio in modo definitivo a questa situazione. Rimarca che la dinamica del capitolo 1163, infatti, è tale che, dopo i consistenti tagli subiti negli ultimi esercizi, ogni ulteriore riduzione viene ad incidere su contribuzioni già inadeguate rispetto alle finalità della normativa di riferimento ed impone un ripensamento dell'intera materia, qualora si intenda tutelarne meglio la funzionalità.

Quanto all'UNIDROIT, ricorda che il contributo di 100.000 euro, per le medesime ragioni di funzionalità minima sopra richiamate, è finalizzato a garantire a tale organizzazione internazionale ospitata a Roma lo stesso contributo degli ultimi tre esercizi. Fa presente che il Ministero peraltro, ha recepito l'esigenza di riportare il contributo italiano al livello dei membri di prima categoria, tenuto anche conto della

sua natura di organizzazione internazionale tutelata da un accordo di sede. Nel rilevare che, affinché lo sganciamento del finanziamento all'Istituto dal capitolo 1163 abbia luogo, è tuttavia necessario che venga ultimato l'*iter* della ratifica della relativa modifica all'accordo di sede, attraverso la prevista legge di autorizzazione parlamentare, osserva che resta infine ferma l'esigenza di revisione integrale della materia, come peraltro ribadito in modo chiaro e puntuale nei pareri sulla proposta di ripartizione 2012 delle Commissioni Esteri di Camera e Senato.

Tornando sulla situazione dell'ISIAO, nel ribadire che è in corso la procedura di liquidazione, osserva che il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Comune di Roma e gli altri Dicasteri competenti, sta cercando di trovare soluzioni adeguate per tutelare l'importantissima collezione storico-artistica posseduta dall'ente, ad esempio mediante la costituzione di una fondazione.

Nell'evidenziare che il Ministero ha nel frattempo proseguito il proprio sforzo di ulteriore razionalizzazione della gestione del capitolo, restando tuttavia pienamente disponibile a valutare una revisione della disciplina normativa, sottolinea che tale revisione dovrebbe permettere al Ministero di avvalersi di uno strumento operativo più in linea con le note esigenze di contenimento della spesa per le proprie attività che, in un contesto di risorse decrescenti, necessitano di iniziative mirate, specifiche e verificabili.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, esprime l'avviso che non possano essere penalizzati gli enti che svolgono attività internazionalistica in un'ottica interdisciplinare rispetto agli enti che ne fanno invece il loro oggetto esclusivo.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con la condizione che siano reinseriti in tabella con il contributo ordinario di 11.000 euro l'Istituto internazionale di diritto umanitario, la Fondazione Basso e la Fondazione Magna Charta, riducendo lo stanziamento per i contributi straordinari per l'importo corrispondente (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione, come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00061 *Bergamini: Sul contrasto della violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e di post-conflitto.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di delegazione europea 2013, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 9 luglio 2013;

sottolineata l'urgenza di procedere celermente alla conclusione dell'*iter* legislativo al fine di recuperare il tempo perduto per la mancata approvazione dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012;

valutati favorevolmente i criteri direttivi prescritti ai fini dell'attuazione delle direttive in materia di tratta di esseri umani, titolari di protezione internazionale ed attribuzione della qualifica di rifugiato, auspicando al riguardo il più tempestivo recepimento al fine di armonizzare l'ordinamento interno;

condivisa l'opportunità di una disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, come da delega prevista dall'articolo 11;

manifestate alcune perplessità relative alla formulazione dei criteri direttivi

introdotti dall'articolo 13, volti a recepire la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in ordine alla loro compatibilità comunitaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente condizione:*

il decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 1, continui a prevedere presso il Ministero degli affari esteri la presidenza del Comitato consultivo interministeriale preposto ad esprimere pareri sul rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni *dual use*,

*e con la seguente osservazione:*

i criteri di delega di cui all'articolo 13, volti al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, siano applicati in modo conforme al dettato della direttiva stessa.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.  
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge europea 2013, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 9 luglio 2013;

rilevato che l'articolo 6 riallinea le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011 a quelle della direttiva

2009/81/CE in materia di esclusione dalle procedure comunitarie degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza limitatamente ai casi in cui siano vigenti accordi internazionali conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**



## ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1), trasmessa il 12 giugno 2013;

preso atto che il tardivo esame del documento in oggetto non consente il pieno esercizio del controllo parlamentare ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

apprezzato comunque il fatto che, a differenza del passato, la relazione consuntiva non si limita ad una mera cronaca ma riporta nello specifico le posizioni rappresentate dal Governo in sede europea;

auspicato che in futuro l'esame della Relazione consuntiva sia disgiunto da quello della legge di delegazione europea e della legge europea al fine di renderlo più celere e puntuale, raccordandolo altresì con l'esame della Relazione programmatica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

l'attuazione del Patto per la crescita e l'occupazione, adottato da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, sia considerata prioritaria;

il miglioramento del saldo netto nazionale, in relazione al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, sia perseguito in modo tale da risultare effettivo e non soltanto nominale;

il Governo continui a impegnarsi in sede europea per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori;

sia conseguito il massimo sviluppo delle sinergie tra Servizio europeo per l'azione esterna e Stati membri al fine di massimizzare i benefici e controllare i costi;

il documento *More Europe*, presentato dal Governo nello scorso mese di novembre, sia adeguatamente sostenuto e valorizzato in occasione del prossimo Consiglio europeo straordinario sulla difesa.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 19).**

**Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 (Atto n. 20).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminati congiuntamente lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 19) e lo schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 (atto n. 20) presentati ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento;

ribadita l'esigenza improcrastinabile di riformare la legge n. 948 del 1982;

segnalata la necessità di un monitoraggio costante in sede parlamentare circa

l'erogazione dei contributi di cui al capitolo 1163;

ravvisata l'opportunità, rispetto all'attuale quadro normativo per quanto insoddisfacente, di garantire l'accesso alla tabella agli enti che si caratterizzano per le significative relazioni internazionali che intrattengono,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

siano reinseriti in tabella con il contributo ordinario di 11.000 euro l'Istituto internazionale di diritto umanitario, la Fondazione Basso e la Fondazione Magna Charta, riducendo lo stanziamento per i contributi straordinari per l'importo corrispondente.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	71
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	72
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e rinvio</i> ) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.**

**C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti sul provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso gli emendamenti presentati al disegno di legge di delegazione europea rientranti nelle materie di competenza della Commissione, segnalando che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana (*vedi allegato 1*).

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, segnala che gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione sono tutti riferiti all'articolo 11, recante una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.

In particolare, illustra le finalità dei singoli emendamenti a partire dalla pro-

posta 11.3 Duranti, che sembra escludere che la delega sia informata al principio di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*). L'emendamento 11.4 Ricciatti, invece, esclude solamente che la delega sia informata alla semplificazione delle citate procedure. Su entrambi gli emendamenti esprime parere contrario, in quanto finirebbero per incidere sulla possibilità di recepire correttamente la disciplina comunitaria.

Passando all'emendamento 11.5 Piras, rileva che il medesimo principio direttivo viene sostituito dalla previsione che i provvedimenti attuativi della delega siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti; l'emendamento 11.1 Ricciatti è, invece, volto solo ad aggiungere tale previsione ai principi e criteri direttivi cui la delega deve attenersi. Anche su questi due proposte emendative esprime parere contrario essendo, peraltro, stato già raccomandato dalla Commissione difesa, in occasione dell'esame del provvedimento, di salvaguardare l'esigenza di prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni i provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 11. Tale formulazione era stata ritenuta dalla Commissione sufficiente per sollecitare la collaborazione del Governo, anche in considerazione dell'opportunità di evitare ritardi nell'approvazione del provvedimento che, altrimenti, avrebbe dovuto effettuare un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 11.2 Ricciatti, evidenzia come attraverso tale emendamento si introduca quale ulteriore principio e criterio direttivo della delega il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990. Anche su questa proposta emendativa esprime parere contrario dovendo la delega, ai sensi della lettera *b*), comma 1, dell'articolo 11, disciplinare unitariamente la sola materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme vigenti.

Conclusivamente, propone che la Commissione esprima parere contrario su tutte le proposte emendative in esame.

Donatella DURANTI (SEL), in qualità di cofirmataria delle proposte emendative illustrate dal relatore, rammenta che, in sede di espressione del parere sul provvedimento, il suo gruppo aveva chiesto di poter svolgere ulteriori approfondimenti istruttori su alcuni aspetti di una materia – quella dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi di duplice uso considerati di valenza strategica – che riveste particolare delicatezza. Proprio in considerazione di tale delicatezza, sottolinea che il suo Gruppo ha presentato, presso la Commissione XIV, una serie di proposte emendative con il dichiarato intento di rendere più stringente la delega prevista dall'articolo 11. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del gruppo di SEL sulla proposta di parere contrario formulata dal relatore.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, fa presente che il termine « semplificazione », contenuto nel principio direttivo, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 11, attiene alle procedure relative all'autorizzazione per l'esportazione, che dovrebbero essere velocizzate. Non sarebbero, invece, allentati i controlli e i limiti posti dalla legislazione vigente.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione proposta di parere contrario sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere contrario, formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.**

**Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Massimo ARTINI (M5S), *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chia-

mata a esprimere il proprio parere sulle abbinate proposte di legge recanti la ratifica del Trattato internazionale sul commercio delle armi, adottato lo scorso 2 aprile dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e aperto alla firma il 3 giugno 2013.

Il Trattato, denominato *Arms Trade Treaty* (ATT), trae origine dalla proliferazione di armamenti convenzionali, soprattutto nei Paesi in situazione di conflitto interno, con gravissimi effetti sulle popolazioni civili.

Prima di soffermarsi sui contenuti del Trattato, ricorda che lo scorso 26 giugno la Commissione affari esteri ha approvato all'unanimità una risoluzione che ha impegnato il Governo a presentare nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge di ratifica e a promuovere l'universalizzazione del Trattato, sviluppando apposite iniziative diplomatiche, nonché le buone pratiche contenute nella legge n. 185 del 1990 sul controllo dei materiali di armamento, una delle discipline più avanzate e stringenti su scala globale.

Segnala, quindi, che il Trattato è accompagnato da un Preambolo che richiama i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite in coerenza dei quali gli Stati Parte intendono operare tra cui: la risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici; l'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza; l'obbligo di rispettare e far rispettare il diritto umanitario internazionale; la responsabilità di ogni Stato di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale delle armi convenzionali e il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace, nonché di produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali.

Segnala che l'obiettivo del Trattato, enunciato all'articolo 1, è l'introduzione di *standard* comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali, che siano

riconosciuti nella misura più larga possibile all'interno della comunità internazionale e che contribuiscano alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali. Inoltre, si propone di prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali. L'articolo 2 elenca le otto categorie di armi a cui le disposizioni del Trattato si applicano: carri armati, mezzi corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri da attacco, navi da guerra, missili e lanciatori di missili, oltre alle armi leggere e di piccolo calibro.

Osserva, quindi, che le munizioni, le parti e i componenti delle armi non sono direttamente oggetto del Trattato, tuttavia gli articoli 3 e 4 prevedono che ciascuno Stato Parte stabilisca un sistema nazionale di controllo per regolarne l'esportazione. Passando all'articolo 5, rileva che la norma contiene le disposizioni di attuazione del Trattato, con la previsione di un sistema nazionale e di una lista di controllo sulle attività di importazione, esportazione e trasferimento delle armi convenzionali che ciascun Paese dovrà comunicare a un Segretariato istituito ai sensi dell'articolo 18 dello stesso Trattato. Sarà cura del Segretariato provvedere a condividere tali informazioni con gli altri Stati Parte.

La previsione più rilevante ed innovativa, introdotta dall'*Arms Trade Treaty*, è quella contenuta all'articolo 6, che reca una *golden rule* a tutela dei diritti umani e dei principi di diritto internazionale umanitario. È previsto, infatti, che ogni Stato Parte debba negare automaticamente l'autorizzazione al trasferimento di armi convenzionali, munizioni, parti o componenti, qualora ciò sia in contrasto con gli obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o da accordi internazionali per il contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali o qualora si accerti la circostanza che tali materiali possano essere impiegati per commettere crimini internazionali, crimini contro l'umanità, atti di genocidio, crimini

di guerra, attacchi contro obiettivi civili o comunque ogni altra azione di grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Ove l'esportazione di armamenti non sia espressamente vietata ai sensi del citato articolo 6, le autorità nazionali competenti dovranno, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, regolamentare il commercio e il trasferimento di armi convenzionali, valutando in modo obiettivo e non discriminatorio e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti. In particolare, sono richiamati il potenziale impatto di tale attività sul mantenimento o sulla messa in pericolo della pace e della sicurezza, sulle possibili violazioni che si possano produrre in relazione ai diritti umani, al diritto internazionale umanitario o ai Protocolli internazionali in materia di terrorismo o di criminalità organizzata transnazionale. In tale ambito segnala che gli Stati Parte – ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 7 – dovranno valutare se le armi convenzionali, le munizioni, le parti o componenti oggetto del commercio o del trasferimento possano essere usate per « commettere o facilitare seri atti di violenza di genere o seri atti di violenza contro donne e minori ».

L'articolo 8 stabilisce che ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere misure per assicurare che siano fornite allo Stato Parte esportatore, su richiesta, le informazioni utili affinché quest'ultimo possa condurre una valutazione nazionale dell'esportazione.

Inoltre, si prevede l'impegno degli Stati Parte a regolare in accordo con le norme di diritto internazionale le attività di transito, transbordo (articolo 9) e brokeraggio (articolo 10) di armi convenzionali che avvengano sul loro territorio o sotto la loro giurisdizione, proprio al fine di evitare azioni di triangolazione.

Altra previsione rilevante è quella contenuta dall'articolo 11 in materia di prevenzione dal rischio di diversione. Secondo tale norma, ogni Stato Parte coinvolto nel commercio e nel trasferimento di armi convenzionali dovrà cercare di impedirne la diversione attraverso i sistemi di controllo attivati su base nazionale ai sensi

dell'articolo 5. Inoltre, dovrà essere verificata ogni possibile misura di mitigazione e di scambio di informazione tra i Paesi interessati e, ove si accerti la sussistenza di un'attività di diversione, dovranno essere adottate misure adeguate.

L'articolo 12, disciplina le misure di trasparenza, disponendo il mantenimento di registri nazionali delle autorizzazioni concesse e delle esportazioni di armi convenzionali che sono state effettuate, con specifiche informazioni sulla quantità, sul valore e sulle tipologie degli armamenti trasferiti, sugli Stati di importazione, di esportazione, di transito e sugli utilizzatori finali.

L'articolo 13 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'*Arms Trade Treaty*, ogni Stato Parte presenti al Segretariato un rapporto iniziale relativo alle misure adottate per l'implementazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso e, successivamente, relazioni a cadenza annuale sulle attività svolte nell'ambito del commercio e del trasferimento di armi convenzionali.

L'articolo 14 dispone l'adozione di misure necessarie per adeguare la normativa interna alle disposizioni contenute nel Trattato. A tale riguardo evidenzia di aver già richiamato in premessa che la normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento rappresenta ancora oggi una delle discipline più avanzate a livello globale. A ciò si deve aggiungere che la Commissione – nel parere espresso alle Commissioni di merito sul cosiddetto « decreto del fare » – ha in un certo senso anticipato i tempi auspicando, con riferimento all'articolo 48 del decreto-legge n. 69 del 2013, la sollecita ratifica del Trattato dalla cui entrata in vigore potrà derivare un ulteriore quadro di regolazione nella materia, oltre a quello già insito nei singoli accordi bilaterali di cooperazione vigenti. Il parere conteneva anche una condizione, in materia di cooperazione tra Stati nel settore della difesa, volta ad eliminare il riferimento all'attività di tipo contrattuale tra quelle in merito alle quali il Ministero della difesa avrebbe potuto svolgere la sua attività di supporto.

Tale indicazione è stata recepita da un emendamento approvato dalle Commissioni di merito che hanno così accolto le indicazioni della Commissione difesa che evidenziavano come sia il Trattato in esame sia la legge n. 185 del 1990 devono costituire i confini all'azione del nostro Paese in questa materia.

In conclusione, rileva che il Trattato sul commercio delle armi, pur essendo in alcuni punti frutto di un difficile compromesso, rappresenta un importante strumento di diritto internazionale concepito per il contrasto al traffico illecito o alla diversione di armamenti convenzionali, con l'intento di superare quella condizione di incertezza, disomogeneità tra Stati o talvolta addirittura di vuoto normativo in materia di regolamentazione del commercio delle armi, affermando tra gli Stati Parte principi di responsabilità, trasparenza, controllo e cooperazione nel settore. Inoltre, lo spirito del Trattato appare pienamente coerente con gli indirizzi di azione internazionale che l'Italia persegue già nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione allo sviluppo, del contrasto alle reti transnazionali della criminalità organizzata e del terrorismo.

Per quanto riguarda, infine, il testo delle identiche proposte di legge, osserva che ai tre originari articoli, contenenti le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, nel testo unificato deliberato dalla Commissione di merito è stato introdotto un nuovo articolo, che reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, pari a 50.000 euro annui a partire dal 2015.

Nell'auspicare, pertanto, una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Federica MOGHERINI (PD) ringrazia l'onorevole Artini per l'esauritiva relazione svolta ed esprime soddisfazione per il sollecito inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione,

che non ha compromesso in alcun modo il grado approfondimento dei temi trattati dal provvedimento.

Evidenzia, quindi, che sinora soltanto due Stati, entrambi non europei, hanno provveduto a ratificare il Trattato e che l'Italia potrebbe prendere parte in qualità di terzo Paese che abbia ratificato in occasione dello *United Nations Treaty Event* che si terrà nell'ambito della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che avrà luogo in settembre. Assume, quindi, particolare valore politico nel confronto con la comunità internazionale che il nostro Paese possa porsi in prima fila, svolgendo un ruolo di tutto rilievo nel perorare una legislazione avanzata nel campo del commercio delle armi, anche in considerazione del fatto che la legge nazionale attualmente vigente risulta una delle più avanzate a livello globale.

Salvatore CICU (Pdl) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Mogherini che evidenziano come la ratifica del Trattato abbia effetti positivi sulla trasparenza nel settore del commercio delle armi e contribuisca a consolidare un linguaggio giuridico universale in grado di conferire stabilità e certezza alla disciplina della materia a livello internazionale.

Preannunciando, quindi, un voto favorevole da parte del gruppo del Pdl, rimarca come tali caratteristiche si colleghino strettamente alla necessità, più volte già richiamata in Commissione, di dare impulso nel settore allo sviluppo di relazioni Governo-Governo, capaci di offrire quelle garanzie sempre più richieste a livello internazionale.

Donatella DURANTI (SEL) ritiene che l'iniziativa legislativa volta alla ratifica del Trattato sul commercio delle armi sia condivisibile e meritevole di apprezzamento e, per questo motivo, segnala di avere apposto la propria firma alla proposta di legge C. 1271 Marazziti, abbinata alla C. 1239.

Evidenzia, tuttavia, che il testo unificato non contiene un riferimento alle disposizioni contenute nella legge n.185

del 1990, che, pur proposto presso la Commissione di merito, è stato valutato come inammissibile. Riterrebbe tale riferimento assai rilevante, anche in considerazione del fatto che l'articolo 11 della Costituzione ripudia la guerra quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali. Per tale ragione, chiede al relatore se la sua proposta di parere favorevole possa essere integrata da una condizione volta a introdurre, con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge, un richiamo al rispetto delle disposizioni della legge n. 185 del 1990.

Elio VITO, *presidente*, fa presente che le disposizioni che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione sono inemendabili, come precisato anche presso la Commissione di merito, e che pertanto una condizione che proponesse l'emendamento dell'articolo 2 del disegno di legge nel senso indicato dalla collega Duranti non sarebbe plausibile.

Massimo ARTINI (M5S) fa presente alla collega Duranti che il richiamo alla legge n. 185 del 1990 è stato opportunamente inserito in premessa e conferma, pertanto, la proposta di parere già formulata.

Donatella DURANTI (SEL), nella consapevolezza di quanto ricordato dal presidente Vito ma anche della centralità della legge n. 185 del 1990 per l'ordinamento italiano sulla materia oggetto del Trattato, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Domenico ROSSI (SCpI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, associandosi alle valutazioni del collega Cicu sull'importanza del provvedimento per la definizione di un quadro giuridico universalmente coerente su una materia così delicata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

## RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

### Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015

*(Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e rinvio).*

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, prima di illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, ricorda esso è stato trasmesso che in data 10 aprile 2013, durante il Governo Monti, dall'allora Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge n. 244 del 2013.

A tale Documento ha fatto successivamente riferimento l'attuale Ministro della difesa, Mario Mauro, nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, svolta lo scorso 15 maggio davanti alle Commissioni difesa di Camera e Senato, in cui il Ministro, oltre ad esprimere un giudizio particolarmente lusinghiero in merito all'elevato livello di interazione e di scambio informativo che la Difesa assicura al Parlamento, ha richiamato espressamente il Documento programmatico in esame, ricordando che « da quest'anno questa trasparenza è ulteriormente accresciuta, in esito a quanto disposto proprio con il provvedimento di approvazione dalla legge delega, attraverso la presentazione del Documento di programmazione pluriennale della Difesa », segnalando la pubblicazione del Documento sul sito *internet* del Ministero, così da renderlo di immediato e gratuito accesso per tutti i cittadini.

Sottolinea, dunque, che il Documento in esame innova la prassi delle relazioni tra il Ministero della difesa e la Commissione nelle materie di rispettiva compe-



tenza e ciò nello spirito di un rapporto fiduciario Governo-Parlamento che, nel campo della difesa, come correttamente indica la premessa al Documento, deve andare « ben oltre il pur cogente vincolo di fiducia costituzionalmente richiesto ». Il Documento programmatico pluriennale dovrebbe avere, in questo senso, la funzione di accrescere il grado di interazione Governo-Parlamento, promuovendo l'incremento del flusso informativo nei confronti del Parlamento ed un'interpretazione consapevole e bene ponderata delle stesse informazioni.

Inoltre, il Documento, secondo questa prospettiva sinergica, contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo comune: quello della conciliazione del rigore e della certezza negli investimenti e nell'uso delle risorse pubbliche con la dinamicità e l'imprevedibilità degli scenari geostrategici.

Ricorda che con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare è stato profondamente modificato dalla recente legge n. 244 del 2012 al fine di prevedere la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di un « piano di impiego pluriennale ». La nuova formulazione della norma in esame prevede che, per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri dovranno essere espressi entro 40 giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato dalle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro 30 giorni dalla loro assegnazione. Tale modifica normativa è dovuta all'approvazione di un emendamento presentato dal collega Scanu nel corso dell'esame parlamentare,

in prima lettura al Senato, della richiamata legge n. 244 del 2012, anche al fine di recepire alcune importanti conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione difesa della Camera sui sistemi d'arma, nella parte in cui si auspicava un ancor più incisivo coinvolgimento parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. Tuttavia, rileva che un'ulteriore risultanza di quella stessa indagine – riguardante l'opportunità di porre alcune limitazioni nelle nomine, in società controllate dallo Stato operanti nel settore degli armamenti militari, di soggetti che abbiano ricoperto incarichi di vertice – è ancora una questione aperta che appare opportuno venga risolta o instaurando, per il futuro, una prassi limitativa in tal senso, o in via normativa.

Passando all'analisi dei contenuti del Documento, evidenzia come le prime due parti attengano, rispettivamente, al quadro generale interno ed internazionale e alle missioni e ai programmi del Ministero della difesa. La terza parte riporta, invece, alcuni grafici relativi all'evoluzione degli stanziamenti previsionali per la difesa nel periodo 2008-2015, all'evoluzione del bilancio della difesa, all'incidenza del bilancio della difesa sul PIL nazionale, alla ripartizione della funzione difesa per settori di spesa e all'evoluzione delle consistenze di personale militare.

Al riguardo, appare opportuno segnalare, in via preliminare, che le valutazioni degli stanziamenti in rapporto al PIL sono state effettuate sulla base di un valore che nel frattempo è diminuito, secondo il Governo di 2 punti e secondo Banca d'Italia di 3 punti. Pertanto, tutti i dati del Documento relativi a questi confronti andrebbero riconsiderati.

Il Documento, inoltre, pone in evidenza come, nonostante alcuni segnali di tendenza verso un equilibrio geostrategico, il quadro internazionale continui a essere caratterizzato da instabilità. A fronte di un ridotto numero di « conflitti classici fra

Stati », si registrano numerose crisi interne a singoli Stati e di focolai di tensione più o meno latenti ma potenzialmente capaci di destabilizzare intere regioni.

Al riguardo, il Documento sottolinea l'impegno dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica per una stabilizzazione di tali regioni, attraverso il dispiegamento di un complesso di strumenti e di misure e il coinvolgimento di personale dei rispettivi Paesi membri nel rafforzamento dei processi di democratizzazione e nella transizione a forme di *governance* efficaci, col fine ultimo di ridurre i fattori di incertezza ed i rischi associati. Obiettivo più che condivisibile, ma purtroppo non sempre realizzato.

Inoltre, il Documento rileva il continuo mutare degli equilibri economici, militari e politici, con l'emersione di nuovi attori regionali e globali e risulta sempre più rilevante l'influenza dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) su scala mondiale.

In relazione a tale situazione il Documento pone in evidenza la necessità che la Difesa mantenga uno strumento militare: bilanciato e flessibile per rispondere con tempestività a crisi di carattere e dimensione non prevedibili; in grado di perseguire il raggiungimento dei compiti e delle missioni assegnati; sostenibile nel tempo e compatibile con le risorse disponibili; e, infine, interoperabile, integrabile e coerente con i *trend* evolutivi dei principali alleati, operativamente efficace, con capacità operative proiettabili e sostenibili anche a grande distanza, caratterizzate da elevata agilità e da spiccato contenuto tecnologico.

Il Documento esamina, inoltre, gli impegni assunti dal nostro Paese in sede ONU, NATO e di Unione europea, dedicando, poi, a ciascuna missione multinazionale in corso una scheda riepilogativa che riporta, oltre a dati di carattere generale sulla missione, anche specifici dettagli riguardanti sia il personale militare italiano impegnato nella missione stessa, sia le motivazioni che hanno determinato l'avvio della missione e i suoi eventuali sviluppi.

Per quanto concerne, poi, la definizione delle priorità politiche e gli obiettivi strategici della Difesa nel prossimo triennio, l'operatività e l'ammodernamento dello strumento militare, la razionalizzazione del modello organizzativo e il miglioramento della *governance* costituiscono le « priorità politiche e gli obiettivi strategici » indicati dal Documento in esame, che dovranno essere perseguiti alla luce della corrente situazione finanziaria.

Con particolare riferimento all'operatività e all'ammodernamento dello strumento militare viene, infatti, richiamata la necessità di « assicurare la disponibilità di uno strumento militare dimensionato rispetto alle risorse effettivamente disponibili, integrato nel contesto dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, enfatizzando la piena interoperabilità con quello degli alleati.

Sul versante, invece, dell'ammodernamento dello strumento militare si evidenzia la necessità di analizzare i singoli programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma alla luce della corrente realtà finanziaria, prefiggendosi una pianificazione degli investimenti mirata non alla singola piattaforma ma alla capacità operativa da perseguire in un'ottica interforze. A tal fine sottolinea che l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013, avviata ieri con l'audizione del Ministro della difesa Mauro, appare la sede più idonea per acquisire ed approfondire ogni elemento utile a realizzare l'obiettivo di uno strumento militare maggiormente integrato a livello interforze.

Richiama, peraltro, che, come emerge dalla nota 5, riportata nella parte II, pagina 1-13 del Documento, « la Difesa ha svolto, in tutte le sue componenti, un'attenta analisi e revisione dei programmi, dei contratti e degli accordi in corso, comprese rinegoziazioni, al fine di minimizzare le discendenti penalizzazioni sia operativo – capacitive che amministrative, nell'ineludibilità di modificare tali impegni e nell'esigenza di evitare aggravii di oneri per l'Amministrazione Pubblica, paga-

mento di more e penalità in caso di sospensione, arresto, interruzione di programmi ».

Al riguardo, osserva che appare utile conoscere dettagliatamente i risultati di tale attività, come richiesto anche dall'onorevole Artini durante la recente audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale De Bertolis, davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato.

Segnala, poi, che la seconda parte del Documento è dedicata anche all'analisi delle principali voci di spesa che compongono la funzione difesa, con particolare riferimento alle spese per l'esercizio, l'investimento e il personale. Al riguardo, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla più volte richiamata legge n. 244 del 2012, il Documento conferma la necessità di un riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento.

Sempre con riferimento alle spese per il personale militare e civile della Difesa il Documento evidenzia alcuni obiettivi prioritari che, compatibilmente con le risorse a disposizione, si intende perseguire nel prossimo triennio.

In merito al personale militare il Documento si propone l'obiettivo dell'elevazione — anche in chiave interforze e multinazionale — del livello culturale ed addestrativo del personale, del miglioramento del benessere del personale, con particolare riferimento ai settori previdenziale e abitativo, e della possibilità di incentivare l'inserimento, ovvero il collocamento preferenziale nel mondo del lavoro civile dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito che hanno completato la ferma. A tal proposito, precisa che ad oggi tale obiettivo appare poco più che un'ipotesi suggestiva in quanto non ancora confermata né dal Ministro della funzione pubblica né da quello del lavoro.

Con riferimento, invece, al personale civile della Difesa, il Documento richiama espressamente la necessità di ottimizzare

l'allocazione delle risorse umane in relazione alla revisione organizzativa e funzionale della Difesa; di predisporre modelli e strumenti operativi tesi alla valorizzazione delle professionalità e della *performance*; e di razionalizzare i processi di informatizzazione delle procedure relative all'attività di misurazione e valutazione della *performance*.

Sottolinea che, in merito al bilancio della Difesa, le spese per l'esercizio attono direttamente alla qualità dello strumento militare, al suo approntamento e al suo impiego e ciò in quanto le richiamate spese riguardano essenzialmente la formazione e l'addestramento del personale militare, alla manutenzione e all'efficienza dei mezzi che sono strettamente legati alla sicurezza del personale stesso. Al riguardo, le previsioni di spesa in tale settore ammontano, relativamente all'anno 2013 a 1.334,6 milioni di euro, a 1.315,6 milioni di euro per il 2014 e a 1.303,2 milioni di euro per il 2015.

In relazione a tali previsioni il Documento fa presente che il volume attualmente stanziato continua a essere gravemente insufficiente rispetto alle reali esigenze e « determinerà un incremento delle criticità del settore ». In tal senso una forte preoccupazione è emersa anche durante l'audizione dei COCER-Interforze, svolta lo scorso 4 giugno, riguardante i provvedimenti in materia previdenziale e di proroga del blocco degli automatismi stipendiali.

Da ultimo, le previsioni di spesa nel settore dell'investimento attono essenzialmente all'ammodernamento di sistemi e materiali in uso alle Forze armate — allo scopo di prolungarne la vita operativa ed evitando così la loro sostituzione con assetti di nuova generazione — e all'introduzione di nuovi strumenti ed equipaggiamenti. Al riguardo, il Documento, nel riportare l'elenco dei programmi di acquisizione dei sistemi d'arma in corso di svolgimento, indica quali sono quelli sostenuti in tutto o in parte con il contributo del Ministero dello sviluppo economico e

le relative autorizzazioni di spesa come da ultimo rifinanziate dalla legge di stabilità 2013.

A questo proposito il Documento ripropone la criticità della ripartizione delle risorse assegnate alla funzione difesa che risultano assorbite per il 70 per cento dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'esercizio e agli investimenti, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, un'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa.

Al riguardo, appare opportuno tenere conto che la spesa per gli investimenti comprensiva delle risorse finanziarie a bilancio ordinario del MISE, utilizzate per il finanziamento di specifici programmi della Difesa, fa salire ben oltre il 25 per cento la quota parte degli stanziamenti destinati agli investimenti.

Inoltre, segnala che un'apposita parte del Documento (Appendice 1 dell'Allegato C) evidenzia le condizioni contrattuali di diverse tipologie di programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, con particolare riferimento alle eventuali clausole penali in caso di recesso. Al riguardo, appare opportuno evidenziare che questa parte del Documento appare formulata in maniera generica rispetto alla nuova formulazione del citato articolo 536 del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui prevede che nel Documento in esame vengano indicate per ciascun programma le condizioni contrattuali e le eventuali clausole penali in caso di recesso. Per il futuro, confidando nella sensibilità istituzionale del rappresentante del Governo, auspica un maggior dettaglio informativo, anche ai fini di una più completa valutazione dei profili contrattuali.

Segnala che, per quanto riguarda, invece, lo stanziamento previsionale per il 2013 della Funzione « Sicurezza del Territorio » – pertinente alle esigenze finanziarie dell'Arma dei carabinieri – esso ammonta a circa 5.759,6 milioni di euro, con un decremento di circa 133,4 milioni

di euro (-2,3 per cento) rispetto al precedente bilancio approvato dal Parlamento. Gli stanziamenti previsionali per il 2014 e 2015 si attestano a 5.694,3 milioni di euro e 5.719,7 milioni di euro che, raffrontati al già citato dato per il 2013, presentano un decremento, rispettivamente, di 65,3 milioni di euro (-1,1 per cento) e di 39,8 milioni di euro (-0,7 per cento). Nello specifico, per l'anno 2013, le previsioni di spesa per il personale ammontano a 5.509,7 milioni di euro, con un decremento di 114,8 milioni di euro rispetto al 2012. Per gli anni 2014 e 2015, esse si attestano, rispettivamente, a un volume di 5.445,5 milioni di euro e di 5.472,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, le spese per l'esercizio esse ammontano, nel 2013, a circa 223,9 milioni di euro, con una diminuzione pari a circa 29,8 milioni di euro (-11,7 per cento) sulla dotazione 2012, mentre lo stanziamento del settore subirà, nel biennio successivo, un lieve decremento, fino ad attestarsi a circa 221,4 milioni di euro nel 2015. Da ultimo le spese per l'investimento sono pari nel 2013 a circa 26,0 milioni di euro, con un incremento di 11,2 milioni di euro pari, al +75,3 per cento a fronte della dotazione 2012. Gli stanziamenti del settore subiranno, nei due anni successivi, una leggera diminuzione, fino ad attestarsi, nel 2015, a 25,7 milioni di euro.

L'ultima parte del Documento contiene previsioni di spesa relative al personale in ausiliaria. Al riguardo, le richiamate previsioni attestano un incremento di 74,6 milioni di euro sulla dotazione 2012, in considerazione di un maggior transito di personale in posizione di ausiliaria, tendenza già presente nel 2011, confermata nell'anno 2012. Nello specifico, per l'anno 2013 lo stanziamento previsionale ammonta a 430,6 milioni di euro, con un incremento di +74,6 milioni di euro (+21,0 per cento) sulla dotazione 2012: Gli stanziamenti previsti attengono al soddisfacimento delle esigenze annuali per la corresponsione dell'indennità *una tantum* e speciali elargizioni e per il trattamento provvisorio di pensione.

In conclusione, alla luce di quanto illustrato, si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame una relazione che terrà conto del dibattito in Commissione e degli eventuali dati e chiarimenti che il Governo riterrà di fornire.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ritiene che il lavoro esaustivo e accurato che l'onorevole Villocco Calipari ha condotto possa consentire di svolgere fin da ora considerazioni di carattere generale, senza necessità di indugiare sui contenuti di dettaglio del Documento, che è presentato per la prima volta al Parlamento dall'entrata in vigore della disciplina sulla revisione dello strumento militare. Si riserva, in ogni caso, di fornire ulteriori e più precisi elementi di informazioni nel prosieguo del dibattito.

In primo luogo, evidenzia che il Documento riporta previsioni per il triennio 2013-2015 che sono frutto del processo di revisione dello strumento militare avviato con la legge n. 244 del 2012, approvata nella scorsa legislatura. Inoltre, il Documento – che sostituisce la precedente Nota aggiuntiva – si presenta molto più leggibile e trasparente, con riguardo soprattutto alle voci che interessano la spesa. Si tratta, quindi, di una novità che fornisce dati in misura maggiore e più dettagliati.

Con riguardo alle spese per gli investimenti militari, fa presente che, avendo come riferimento il bilancio della Difesa, il Documento programmatico pluriennale necessariamente non riporta quelle informazioni che si riferiscono a spese sostenute attingendo ai capitoli dei bilanci di altri dicasteri. Per quanto attiene, invece, alle spese relative agli investimenti riferiti ai programmi d'armamento della difesa sostenute con gli ordinari stanziamenti di bilancio, il Documento riporta nelle note dei singoli programmi tutte le informazioni ad essi relative. Sul punto, si riserva di intervenire più dettagliatamente in una successiva seduta, limitandosi a evidenziare che il Documento fotografa una situazione riferita al periodo nel quale è stato redatto, mentre la pianificazione subisce cambiamenti a volte anche assai

rilevanti e repentini. Qualora la Commissione desiderasse, comunque, ricevere dei ragguagli su determinati programmi, il Ministero della difesa assicura già da ora la massima disponibilità a svolgere tutte le informative del caso.

Anche con riguardo alle valutazioni degli stanziamenti in relazione al PIL che, secondo le previsioni del Governo e della Banca d'Italia, sarebbe sceso di 2 e anche di 3 punti, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Con riferimento, invece, alla richiesta di fornire tramite il Documento una maggiore quantità di dati ed informazioni sui contratti relativi alle spese per gli investimenti, ritiene che in considerazione del carattere statico del Documento stesso, che fotografa una situazione in cambiamento, tali informazioni sarebbero più facilmente e utilmente ottenibili attraverso strumenti procedurali, a partire dall'indagine conoscitiva in corso di svolgimento.

Rileva, poi, che la relazione illustrativa giustamente evidenzia una preoccupazione per la situazione riferita al personale. Ritiene questo un punto importante che dovrà essere attentamente monitorato.

Infine, con riguardo alla comparazione dei dati riferiti al 2013 con quelli del 2012 – pensa soprattutto all'aumento del 75 per cento delle spese di investimento, che possono fare presupporre una corsa al riarmo – evidenzia come tale raffronto debba essere svolto su serie storiche di dati e non relativamente ad un periodo di tempo necessariamente limitato che non consente di cogliere il *trend* di una determinata dinamica in quanto influenzato da fattori contingenti. Se raffrontate, infatti, con i dati del 2011, le spese per investimenti hanno evidenziato un incremento minimo, mentre nel 2012 il dato ha risentito di pesanti tagli operati dalle varie manovre.

Domenico ROSSI (SCpI) formula al rappresentante del Governo la richiesta di chiarimenti in merito al deterioramento della capacità operativa dello strumento militare, stante il livello di risorse assegnate per il triennio 2013-2015 e l'assenza

di importanti interventi integrativi. In particolare, chiede se nelle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 si sia tenuto conto degli effetti discendenti dalla revisione dello strumento militare. Inoltre, tra gli obiettivi strategici correlati, il Documento cita anche la realizzazione di un piano alloggi per il personale militare ed implementazione del benessere delle famiglie. Sul punto vorrebbe sapere se siano già state previste le risorse necessarie al conseguimento dell'obiettivo e, in caso affermativo, in quale capitolo siano state allocate.

Massimo ARTINI (M5S) osserva che le modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2012 all'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare già prevedono un obbligo per il Governo di fornire nel Documento in esame i dettagli relativi ai contratti dei programmi d'arma. In tal senso, ritiene che nel prossimo Documento dovrebbero trovare spazio anche tali infor-

mazioni, al di là di quanto potrà derivare dall'esperimento di altri strumenti procedurali.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI, assicura all'onorevole Artini che tutto ciò che la legge prevede costituirà oggetto di considerazione da parte del Documento in esame.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

## ART. 11.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**11. 3.** Duranti, Pannarale, Ricciatti, Fava, Piras, Scotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti i provvedimenti attuativi della delega di cui al presente articolo».

**11. 5.** Piras, Fava, Scotto, Ricciatti, Pannarale, Duranti.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e semplificazione.*

**11. 4.** Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«f) prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti provvedimenti attuativi della delega di cui al presente articolo».

**11. 1.** Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«f) rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990 n. 185».

**11. 2.** Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 (testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1239 Mogherini ed abb., recanti Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 »;

richiamata la risoluzione n. 8-00005, approvata dalla III Commissione lo scorso 26 giugno, che ha impegnato il Governo a presentare nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge di ratifica e a promuovere l'universalizzazione del Trattato, sviluppando apposite iniziative diplomatiche, nonché le buone pratiche italiane contenute nella legge n. 185 del 1990, una delle discipline più avanzate e stringenti su scala globale;

rilevato che nella parte conclusiva del Preambolo vengono richiamati i principi fondamentali contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, in coerenza dei quali gli Stati parte intendono operare;

rilevato, altresì, che l'articolo 1 enuncia quale obiettivo del Trattato l'introduzione di *standard* comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali, che siano riconosciuti nella misura più ampia possibile all'interno della comunità internazionale e che contribuiscano alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali;

valutato positivamente l'articolo 6 che prevede che ogni Stato Parte debba negare automaticamente l'autorizzazione al trasferimento di armi convenzionali, munizioni, parti o componenti, qualora ciò sia in contrasto con gli obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o da accordi internazionali per il contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali o qualora si accerti la circostanza che tali materiali possano essere impiegati per commettere crimini internazionali, crimini contro l'umanità, atti di genocidio, crimini di guerra, attacchi contro obiettivi civili o comunque ogni altra azione di grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

considerato, infine, che il Trattato in esame rappresenta un importante strumento di diritto internazionale concepito per il contrasto al traffico illecito o alla diversione di armamenti convenzionali attraverso i sistemi di controllo attivati su base nazionale ai sensi dell'articolo 5, con l'intento di superare quella condizione di incertezza, disomogeneità tra Stati o talvolta addirittura di vuoto normativo in materia di regolamentazione del commercio delle armi, affermando tra gli Stati Parte principi di responsabilità, trasparenza, controllo e cooperazione nel settore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 73

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 12 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*) ..... 85

AVVERTENZA ..... 88

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

##### Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013. Rileva che si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Rammenta che, con l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Con riferimento al disegno di legge, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2013», fa presente che lo stesso è stato approvato dal Senato l'8 luglio 2013 e trasmesso alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013 (AC 1326). Osserva che il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni di carattere generale; gli articoli da 3 a 13 contengono i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea; gli articoli 5, 6, 10, 11 e 12 prevedono che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che gli articoli 4, 9 e 13 si limitano a prevedere che la loro attuazione non deve comportare «nuovi o

maggiori oneri». Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate; che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge e che l'articolo 3 detta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control*) relativa alle emissioni industriali. Fa presente che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.

Segnala che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Ricorda che la direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno, sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Osserva che gli ultimi dati statistici divulgati dalla Commissione europea sul traffico degli esseri umani forniscono un

quadro allarmante non solo sulla diffusione di questo crimine ma anche sulla connessa attenuazione dei diritti umani tra i Paesi membri dell'Unione. Fa presente che dal rapporto risulta che le vittime della tratta tra il 2008 e il 2010 sono arrivate a quota 23.632. Con un incremento del 28 per cento e una preoccupante diminuzione delle condanne negli Stati membri dell'Unione (-13 per cento). Le vittime sono soprattutto donne (68 per cento). Ben il 62 per cento delle vittime della tratta sono oggetto di sfruttamento sessuale, il 25 per cento di lavoro forzato e il 14 per cento di altre forme di sfruttamento. Evidenza che il dato sorprendente è rappresentato dal fatto che il 61 per cento delle vittime proviene da altri Stati dell'Unione. Osserva che l'Italia conquista poi il primato negativo con 2.381 vittime nel 2010, seguita dalla Spagna con 1.605 vittime. Segnala che, d'altra parte, gli Stati fanno poco per combattere questo drammatico fenomeno criminale. Solo sei Stati hanno recepito correttamente la direttiva 2011/36 del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, malgrado la direttiva, oltre a fornire una nozione comune del reato a tutti gli Stati membri, stabilisca strumenti anche di carattere processuale per ampliare il margine d'intervento degli Stati e assicurare una maggiore forza nella repressione del fenomeno.

Segnala che l'articolo 6 contiene tre specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria). Per quanto attiene all'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, evidenzia che esso stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della

qualifica di rifugiato e sul contenuto della protezione riconosciuta. Osserva che l'articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. Segnala che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto. Evidenzia che l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname. Rileva che l'articolo 11 delega il Governo all'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento.

Fa presente che l'articolo 12 stabilisce principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi. Sottolinea che l'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Segnala che gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. Analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le 38 direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari; l'allegato A comprende due sole direttive per le quali non si è ritenuto necessario il passaggio parlamentare. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva

2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Con specifico riferimento ai profili finanziari del provvedimento in esame, rileva che agli articoli 1 e 2, recanti deleghe per il recepimento della disciplina comunitaria, vengono riproposti i meccanismi di copertura amministrativa e finanziaria generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie: ricorso alle ordinarie strutture amministrative e ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; ricorso (in caso di insufficienza di risorse) al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Osserva, altresì, che il disegno di legge non richiama espressamente, invece, il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, già presente nelle precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012. In base a tali commi, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se, anche in assenza di un esplicito richiamo all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, il predetto meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli debba intendersi confermato anche per il recepimento delle direttive indicate dal provvedimento in esame. Ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 4, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate

eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 delle legge 16 aprile 1987, n. 183. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 4, come indicato nella relazione tecnica allegata all'Atto Senato n. 587, riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie. Anche in tali ultime occasioni non era, infatti, stato previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile, se non impossibile, determinare a priori se l'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possa comportare effetti onerosi. Ricorda inoltre che in precedenza, fino al 2006, i disegni di legge comunitaria recavano, invece un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro. Durante l'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie reca le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo per la copertura dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie è eccezionale, sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è stato destinato, sia in relazione alla consistenza delle risorse del suddetto fondo impiegate a tale scopo. Osserva che, alla luce di tali chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 19 giugno 2013, ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole sulla base, tra gli altri, del presupposto secondo il quale l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 per la copertura di spese non previste dalla legislazione vigente, e comunque nei soli limiti delle necessità connesse all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, abbia carattere eccezionale e riguardi in ogni caso un numero limitato di direttive

tra quelle oggetto di recepimento. Per quanto attiene, invece, al ricorso – in via ordinaria – ai «fondi già assegnati alle competenti amministrazioni» osserva che nella prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie si è ritenuto che tale formulazione consenta, attraverso i successivi decreti legislativi di attuazione, il ricorso anche alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni. A tale proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, recante emissioni industriali, rileva che, stante l'ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE – che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale – andrebbe precisata la portata attuativa dei criteri direttivi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, che prevedono, da un lato, l'utilizzo delle sanzioni amministrative ai fini di una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE ovvero di un potenziamento delle attività di ispezione, dall'altro, la revisione del sistema sanzionatorio ai fini di una maggiore efficacia della prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni. Rileva, in particolare, che andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti riguardo al criterio di delega che prevede l'utilizzo delle sanzioni amministrative per le finalità connesse all'attuazione della direttiva stessa, tenuto conto che gli introiti da sanzioni assumono carattere comunque eventuale e non predeterminabile nell'ammontare. Andrebbe chiarito, inoltre, il coordinamento tra la revisione del sistema sanzionatorio prevista dal testo e la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 in base alla quale, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Con riferimento all'articolo 4, recante effi-

cienza e di tariffe elettriche, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che la modifica delle tariffe elettriche incide anche sul gettito fiscale ad essa associato. Con riferimento all'articolo 5, recante prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, rileva che appare opportuno acquisire elementi di chiarimento dal Governo circa la portata applicativa di taluni criteri di delega, atteso che gli stessi sembrano suscettibili di determinare possibili oneri a carico della finanza pubblica. Ciò con particolare riferimento: alle modalità di coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo – lettera *b)*; alle misure per l'identificazione dei minori non accompagnati – lettera *c)*; alla previsione che i percorsi di formazione dei pubblici ufficiali ricomprendano questioni inerenti alla tratta di esseri umani e alla protezione internazionale – lettera *e)*. Con riferimento all'articolo 6, recante norme sui soggiornanti di lungo periodo beneficiari di protezione internazionale, rileva che andrebbe precisata la portata applicativa delle modifiche apportate alla formulazione originaria dell'articolo 6 (Attuazione alla direttiva 2011/51/UE), che appaiono determinare un allentamento delle condizioni di accesso o di mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Ciò al fine di valutare i conseguenti effetti in termini di impatto finanziario della delega, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 2. Ricorda, inoltre, la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso sull'emendamento 4.1, che ha introdotto le lettere *b)* e *c)* del comma 1, nonché il comma 2 recante clausola di invarianza, parere di semplice contrarietà. Con riferimento all'articolo 7, recante attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, osserva che appare opportuno acquisire elementi di chiarimento dal Governo circa la portata applicativa di taluni criteri di delega, atteso che gli stessi sembrano suscettibili di determinare possibili oneri a

carico della finanza pubblica. Ciò con particolare riferimento alla possibilità che il mantenimento in tutti i casi degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore, su uno status uniforme per i rifugiati o per i beneficiari della protezione sussidiaria, porti all'ampliamento della platea degli aventi diritto rispetto alla normativa vigente. Appare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa la portata applicativa del criterio di delega relativo all'introduzione di misure volte all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, di cui alla lettera *d*). Con riferimento all'articolo 9, recante coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea, fa presente che, tenuto conto che la relazione tecnica e la successiva Nota del dipartimento delle finanze affermano che le norme che si intende abrogare sono disapplicate in quanto in contrasto con la normativa comunitaria, appare opportuna una precisazione diretta a confermare che alle suddette disposizioni non siano stati ascritti effetti ai fini della stima dei tendenziali di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 10, recante istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l'individuazione del Ministero delle politiche agricole quale autorità nazionale competente per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze per le importazioni di legname. Inoltre è prevista una tariffa, destinata all'integrale copertura delle spese sostenute per i controlli previsti. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Dato il tenore della norma di delega, osserva che la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega. Sarebbe comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competente, nonché elementi circa l'idoneità delle stesse ad

esercitare tali attività nell'ambito delle risorse già assegnate. Infine, stante che i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata vengono destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di controllo, appare opportuna una conferma, da parte del Governo, che le entrate derivanti dalle tariffe siano idonee – anche in termini di allineamento temporale – a coprire i costi delle ordinarie attività di controllo. Con riferimento all'articolo 11, recante adeguamento della normativa nazionale sui prodotti e le tecnologie a duplice uso, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 12, recante norme sui gestori di fondi di investimento alternativi, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 13, recante protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Relativamente al disegno di legge, già approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 », fa presente che il testo originario è corredato di relazione tecnica, che risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Segnala che la relazione tecnica precisa che tutte le disposizioni contenute nel provvedimento mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravii finanziari a carico delle casse dello Stato. Osserva inoltre che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio ulteriori note tecniche. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che, in relazione agli articoli 1 e 3, concernenti rispettivamente il diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari e disposizioni relative all'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, non ritiene di dover formulare osservazioni. Analogamente non

ha osservazioni da formulare riguardo all'articolo 4 – concernente l'ordinamento e il mercato del turismo – in considerazione delle modalità di alimentazione del Fondo che non comportano oneri per la finanza pubblica, all'articolo 6 – modifica della disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori –, nel presupposto che la norma sia idonea a superare gli elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria sollevati dalla Commissione europea, e all'articolo 7 – accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni –. In merito all'articolo 8, relativo all'imposta erariale sugli aeromobili, osserva che la disposizione riduce l'ambito di applicazione dell'imposta, i cui effetti sono scontati nelle previsioni tendenziali. Ritiene che andrebbero pertanto quantificate le minori entrate attese sulla base dei dati di gettito realizzati nell'anno 2012, rispetto ai quali la relazione tecnica non fornisce informazioni. Tenuto conto che la norma è diretta a recepire la disciplina comunitaria in materia, considera opportuno che siano valutati gli effetti relativi ai possibili rimborsi richiesti dai contribuenti che hanno versato l'imposta e che, in attuazione della norma in esame, non rientrano più tra i soggetti passivi. Ciò anche alla luce di quanto indicato nell'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2012 che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta, versata in base alle disposizioni previgenti ma non più dovuta in base alle nuove disposizioni. Nessuna osservazione da formulare rispetto all'articolo 9, che prevede disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Riguardo all'articolo 10, sull'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, ritiene che andrebbe chiarito se la cessazione dei contratti di affidamento, benché sia previsto un congruo termine per l'interruzione dello stesso, possa avere riflessi sulle entrate degli enti locali interessati. Non ritiene di dover formulare osservazioni sui profili finanziari riguardo all'articolo 11, che prevede disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa

all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare e all'articolo 12, che prevede disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. In merito all'articolo 13, concernente l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, rileva che la quantificazione degli oneri appare coerente con i parametri utilizzati nella relazione tecnica. Ritiene altresì opportuno acquisire chiarimenti circa l'utilizzo a fini di copertura del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine di escludere che detto utilizzo comprometta la realizzazione di iniziative o programmi già avviati a valere sulle risorse in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura ricorda che quelle di cui alla lettera *a*), pari a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, sono iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo rileva che tali risorse pur se iscritte in un capitolo di conto capitale sono state in numerose occasioni utilizzate anche per la copertura di oneri di parte corrente. Con riferimento alle risorse di cui alla lettera *b*) fa presente che esse prevedono l'utilizzo, nella misura di 4,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; tale accantonamento seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Le risorse di cui alla lettera *c*) prevedono l'utilizzo, nella misura di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, del fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Con riferimento all'utilizzo di tale fondo, ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso sia alla 14<sup>a</sup> Commissione in data 20 giugno 2013, sia all'Assemblea in data 4 luglio 2013, ha formulato un'osservazione evidenziando che la copertura prevista « assorbe quasi la metà dello stanziamento iscritto, a partire dal 2014, sul Fondo nazionale per le politiche sociali, con il

rischio di ridimensionare ulteriori interventi finanziati dal medesimo fondo ». Infine le risorse di cui alla lettera *d*) prevedono la riduzione, nella misura di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (capitolo 2780 – Ministero dell'economia e delle finanze). Con riferimento all'utilizzo di tali risorse, ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso sia alla 14<sup>a</sup> Commissione in data 20 giugno 2013, sia all'Assemblea in data 4 luglio 2013, ha formulato un'osservazione evidenziando che l'utilizzo di quota parte dell'otto per mille Irpef di spettanza statale « rappresenta il perpetuarsi di una prassi basata sul ricorso a tali stanziamenti per finalità difformi rispetto alla legge istitutiva del meccanismo dell'otto per mille ». Con riferimento all'articolo 14, che modifica il decreto legislativo n. 267 del 2003, in materia di protezione delle galline ovaiole, non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto che attività di controllo degli allevamenti da parte dell'autorità sanitaria sono già previste a legislazione vigente. Anche con riferimento all'articolo 15, relativo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi non ritiene di dover formulare osservazioni, tenuto conto che la legislazione vigente già prevede attività di controllo da parte del Ministero della salute e che le tariffe dovranno garantire la copertura degli oneri correlati. In merito all'articolo 16, sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, rileva che la norma individua il Ministero della salute quale autorità nazionale competente per la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Inoltre, demanda a un successivo decreto ministeriale la regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli

dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. Ritiene pertanto che andrebbero fornite assicurazioni in merito all'idoneità delle strutture individuate ad esercitare le attività previste nell'ambito delle risorse già assegnate, come sembra implicitamente indicare la relazione tecnica. Nessuna osservazione ritiene di dover formulare in merito all'articolo 17, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all'articolo 18, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sulla gestione della qualità delle acque di balneazione, e all'articolo 19, che modifica il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni, nel presupposto che tali norme siano idonee a superare gli elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria sollevati nella procedura d'infrazione. Con riferimento all'articolo 20, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che l'assolvimento dei nuovi obblighi informativi dell'autorità competente mediante la messa a disposizione del proprio sito non determini ulteriori oneri per l'autorità stessa e che, stante la possibilità da parte dell'autorità competente di assumersi gli obblighi dell'operatore in caso di inadempienza di quest'ultimo, la garanzia finanziaria da questi prestata risulti idonea a coprire totalmente gli oneri per l'autorità competente. In merito all'articolo 21, che modifica il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, prende atto che nel corso della discussione presso il Senato il Governo ha ribadito la non onerosità della norma, rinviando al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare ogni chiarimento in relazione alla possibilità per il medesimo dicastero di svolgere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, i compiti di ricerca di metodi di



riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi e efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori, senza oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato. Poiché tuttavia tali chiarimenti al momento non risultano essere disponibili, evidenza che andrebbe acquisita la conferma che i predetti compiti di ricerca, incombenti allo Stato italiano in forza della normativa europea, possano effettivamente essere svolti senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 22, che modifica il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e all'articolo 23, che prevede disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il recepimento della direttiva 2011/92/UE, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari. In merito all'articolo 24, sull'azione comunitaria in materia di acque, ritiene necessario che il Governo confermi che le attività di natura tecnica previste dalle norme in esame possano essere effettivamente svolte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria. Segnala in proposito che tale clausola è stata introdotta al fine di recepire una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 luglio 2013.

Per quanto riguarda l'articolo 25, sulla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, evidenza come andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la previsione di invarianza finanziaria contenuta nel comma 3. In particolare, andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle somme necessarie per la riparazione dei danni ambientali nel caso in cui gli interventi di ripristino da parte dei responsabili risultino incompleti o non corretti. In tal senso andrebbe ve-

rificato: se risultino già stanziati in bilancio somme utilizzabili per le finalità indicate dal testo e se, in caso di pagamento da parte dei soggetti obbligati, si presenti il necessario allineamento temporale fra l'acquisizione di tali risorse e il loro utilizzo per la realizzazione delle misure di riparazione. Osserva in proposito che il comma 2 esclude gli accordi transattivi già stipulati – o comunque attuativi di accordi di programma già conclusi – dall'applicazione dell'articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come riformulato dal presente testo. Andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari di tale previsione. Infine, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni, andrebbe valutata la compatibilità della norma rispetto alla disciplina comunitaria, con particolare riferimento all'ambito di applicazione della tutela risarcitoria negli interventi di bonifica già avviati.

Con riferimento all'articolo 26, che modifica la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ritiene che al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, andrebbero forniti delucidazioni in merito ad eventuali oneri derivanti dai compiti attribuiti alle regioni e province autonome, all'ISPRA e agli altri enti pubblici di ricerca coinvolti. In merito all'articolo 27, che modifica il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari. In merito all'articolo 29, che reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la norma sia idonea a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione. Per quanto riguarda l'articolo 30, relativo alle Commissioni territoriali per

il riconoscimento della protezione internazionale, osserva che l'istituzione dei nuovi organismi, secondo quanto specificato anche dalla relazione tecnica, determina un potenziale onere a carico del bilancio dello Stato. Segnala inoltre che tale onere non dovrebbe, almeno in teoria, poter trovare copertura a carico degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, dal momento che i medesimi dovrebbero essere commisurati unicamente ai fabbisogni propri delle sole dieci Commissioni territoriali già attualmente previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008. A tal proposito rileva che non appare significativo il fatto che anche l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 2008 non ha individuato una copertura dal momento che la sua emanazione era da porre in relazione ad uno stato di emergenza dovuto all'eccezionale afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea giunti irregolarmente in Italia. Per quanto concerne l'impiego a copertura delle entrate riassegnabili alle finalità in esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 94 del 2009, segnala che tale utilizzo è indicato dalla sola relazione tecnica, ma non anche dal dispositivo normativo e che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa l'eventualità che le stesse entrate risultino ancora inutilizzate e dunque non già destinate ad altra finalità di spesa. Su tali aspetti ritiene, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Non ritiene di dover formulare alcuna osservazione in merito all'articolo 31, che riguarda l'attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici, e all'articolo 32, che modifica l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del Servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Infine, in relazione all'articolo 33, che reca disposizioni in materia di strumenti derivati OTC e repertori di dati

sulle negoziazioni, in considerazione del tenore delle norme e della clausola di neutralità riportata al comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi idonei a comprovare che alle eventuali nuove attività che dovessero ricadere in capo a soggetti della pubblica amministrazione, questi ultimi possano provvedere avvalendosi delle risorse umane e strumentali già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, fa presente che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. Ricorda che, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento all'esame della Commissione dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. In particolare, la relazione dovrebbe indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana;

i dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee. Rileva che la legge n. 234 del 2012 configura, pertanto, la relazione consuntiva quale principale strumento per il controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. A suo avviso la relazione relativa al 2012 consente, quindi, di ricostruire le attività svolte dal Governo nell'anno di riferimento e di valutarne l'efficacia complessiva. Tenuto tuttavia conto dell'avvio della nuova legislatura, appare peraltro opportuno finalizzare l'esame della relazione non tanto alla formulazione di un giudizio sulla politica europea del precedente Governo ma piuttosto sulla individuazione dei fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Ricorda che la relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'Unione europea – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni); la seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali; la terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al

processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo; la quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo. Rileva che la Relazione è accompagnata da dieci allegati, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 sopra richiamato, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati, l'indicazione dei due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee. Osserva che il documento all'esame, per i settori di competenza, della Commissione bilancio costituisce un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti, in quanto non si limita ad una cronaca di quanto avvenuto a livello europeo ma riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti per ciascuna politica dal nostro Paese. Ritiene che in questa prospettiva assume un particolare rilievo soprattutto la premessa della relazione che, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 e con le richieste formulate dalla Camera nelle risoluzioni approvate sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011, delinea in modo efficace e sintetico la posizione dell'Italia e le linee generali dell'azione negoziale svolta dal Governo sui grandi temi e politiche dell'UE, costituendo una sorta di guida alla lettura del documento. Ricorda che la parte I, relativa agli Sviluppi del processo di integrazione europea nel 2012, le sezioni I riserva una particolare attenzione ai temi economici e finanziari, formulando un giudizio complessivamente positivo sulle misure

adottate a livello al fine di mantenere la stabilità dell'area euro, incluso il nuovo sistema di governance economica. Rileva che, ad avviso del Governo, gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. La relazione riconosce, tuttavia, che la gravità della crisi non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione. In tale contesto, ritiene che il documento rivendichi quale successo dell'azione del Governo, l'adozione da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 del Patto per la crescita e l'occupazione che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio. Fa presente che, anche con riferimento al rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria, la relazione sottolinea come il Governo abbia ispirato la propria azione a due principali obiettivi: sostenere un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione e di assicurare anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali; assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica. Rileva che un secondo tema di interesse della Commissione bilancio affrontato dalla relazione è il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, su cui è stato definito un accordo lo scorso 27 giugno. La posizione italiana — come ricordato dal documento — è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare

il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità. In senso negativo, rileva tuttavia che mentre si riportano sistematicamente e accuratamente le posizioni assunte dal Governo si ignora quasi completamente il dettato del secondo periodo della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234, in quanto non si dà conto se non in modo occasionale e quasi evasivo del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni. In particolare, sono completamente ignorate le mozioni approvate, in identico testo, da Senato e Camera prima dei Consigli europei di gennaio e giugno 2012, le quali hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova governance economica e sulle iniziative per la crescita, e il documento finale sulle proposte relative al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 approvato nel gennaio 2012 dalle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea. Ritiene che la mancata indicazione del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere costituisca una lacuna grave in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo posto in capo al Governo dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012. Tale disposizione, ricorda, impone al Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea, tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della

posizione assunta. Dalla lettura del documento si ha invece l'impressione che in molti casi gli atti di indirizzo approvati dalle Camere non siano presi in considerazione dalle amministrazioni e dai Ministri competenti, vanificando sostanzialmente l'intervento parlamentare. A suo avviso, l'esame della relazione consuntiva per il 2012 conferma, dunque la difficoltà per il Parlamento di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Governo in materia europea, nonostante alcuni innegabili progressi. Rileva che, alla crescita esponenziale nella passata legislatura dell'intervento della Camera in fase ascendente, ha fatto riscontro un miglioramento solo parziale dell'interlocuzione a livello politico con il Governo. Ritiene necessario quindi porre rimedio a queste carenze. Le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'autentica unione economica e la prospettiva di unione politica, prospettano ampie condivisioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'Unione europea. Osserva, infine, che il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, peraltro, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali italiani ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale.

Il sottosegretario Sesa AMICI, stante la complessità dei quesiti posti dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, onde consentire al Governo di fornire i chiarimenti richiesti.

Maino MARCHI (PD), con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea 2013, recante disposizioni in materia di efficienza energetica e di tariffe elettriche, chiede che il Governo fornisca chiarimenti non solo sulla portata

finanziaria, ma anche sugli effetti sociali della disciplina ivi introdotta, che prevede l'applicazione di tariffe elettriche aderenti al costo del servizio, eliminandone l'attuale struttura progressiva rispetto ai consumi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in oggetto per giovedì 25 luglio, alle ore 11. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche.**

**Atto n. 12.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2013.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, ricorda che erano stati chiesti chiarimenti al Governo in ordine ad alcuni aspetti del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Sesa AMICI, in merito alla richiesta di chiarimenti sul significato dei livelli gerarchici di articolazione del piano dei conti, segnala che saranno re-

cepite nello schema di regolamento tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, e, per quel che rileva, inserendo all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b*), le seguenti lettere: « *b-bis*) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio; *b-ter*) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile ».

Infine, relativamente all'esigenza di esplicitare la natura economica e finanziaria delle transazioni riconducibili ai livelli di articolazione del piano dei conti, ritiene opportuno confermare che, con la pubblicazione del glossario sul sito *internet* del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verranno fornite tutte le informazioni essenziali per chiarire il contenuto delle voci del piano dei conti ai livelli di articolazione ivi previsti, non essendo possibile inserire nel corpo del regolamento la grande quantità di informazioni necessarie per l'esplicitazione della richiesta.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione;

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche (atto n. 12),

premesso che:

lo schema di decreto è predisposto in attuazione dell'articolo 4, commi 3, lettera *a*), e 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 – recante l'attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

ai sensi del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, i soggetti tenuti all'adozione del Piano sono soltanto le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle territoriali, in regime di contabilità finanziaria, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 196 del 2009, ossia gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione – come indicati annualmente dall'apposito Comunicato ISTAT – le Autorità indipendenti, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di pubblico impiego;

l'articolo 1 dello schema di decreto definisce amministrazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche – ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale – in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 91 del 2011, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, nei cui confronti opera la delega al Governo per la riforma della struttura del bilancio dello Stato, tutt'ora pendente, da attuarsi entro il 10 gennaio 2014 di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009;

l'articolo 2 dello schema di decreto definisce il piano dei conti, secondo l'articolazione contenuta nell'allegato 1, che dovrà essere adottato dalle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria a partire dall'anno 2014, dopo un periodo di sperimentazione di un anno a decorrere dall'anno 2013;

il Piano, come esposto in allegato 1, è suddiviso in tre « moduli »: Conto economico, Conto finanziario e Stato patrimoniale, ciascuno dei quali è composto, rispettivamente, dall'elenco delle unità elementari dei conti economici, patrimoniali e del bilancio finanziario e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione;

l'articolo 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 91 del 2011, prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di affiancare la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e di realizzare un sistema integrato di contabilità, in conformità all'allegato 1 dal piano dei conti, disponendo, al fine di garantire l'integrazione contabile tra i diversi moduli del piano dei conti, che ciascuna voce del piano relativa alla contabilità finanziaria debba essere correlata alle corrispondenti voci del piano relative alla contabilità economico-patrimoniale attraverso «schemi di transizione», predisposti periodicamente dal Ministero dell'economia e finanze;

l'articolo 4 disciplina il periodo di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario a decorrere dall'anno 2013 che interesserà le amministrazioni individuate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

la sperimentazione riguarderà – tra l'altro – la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, la definizione dei livelli gerarchici in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile e la tenuta delle scritture di correlazione tra i moduli del piano dei conti;

appare necessario completare, al più presto, il processo di integrazione dei sistemi contabili, estendendo, per quanto possibile, le misure previste dal presente decreto anche alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti territoriali, mettendo a frutto i risultati dell'attività dei gruppi di lavoro che hanno partecipato alla stesura dal provvedimento in oggetto;

valutata l'opportunità – al di là della previsione, pure contenuta nell'articolo 2, comma 6, della pubblicazione di un glossario atto a facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari – di

precisare, nelle definizioni di cui all'articolo 2, il significato dei diversi livelli di articolazione del piano dei conti;

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:

con riferimento al significato dei livelli gerarchici di articolazione del piano dei conti, nello schema di regolamento saranno integralmente recepite le osservazioni sul punto formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 481 del 2013;

in relazione all'esigenza di esplicitare la natura economica e finanziaria delle transazioni riconducibili ai livelli di articolazione del piano dei conti, con la pubblicazione del glossario sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verranno fornite tutte le informazioni essenziali per chiarire il contenuto delle voci del piano dei conti ai livelli di articolazione ivi previsti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

*b-bis)* livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio;

*b-ter)* livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile ».

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,*

*recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione.*

*C. 1310 Governo, approvato dal Senato.*



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1). (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1)</i> .....	90
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate in Commissione e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione) .....	103
ALLEGATO 2 (Relazione approvata) .....	109
ALLEGATO 3 (Relazione approvata) .....	112
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	114
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb. (Parere alla XI Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	92
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 17 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	94
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	100
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan <i>(Esame e rinvio)</i> .....	101
AVVERTENZA .....	102

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Simonetta Giordani.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.**

**C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è stato avviato nella seduta del 18 luglio 2013, con la relazione introduttiva della relatrice Santerini. Ricorda, quindi, che sono stati presentati in Commissione l'articolo aggiuntivo Costantino VII/1326/2.01, che presenta profili di dubbia ammissibilità; gli articoli aggiuntivi Costantino VII/1326/12.01 e VII/1326/12.02, e l'emendamento Costantino VII/1327/3.1. Sono stati altresì trasmessi dalla XIV Commissione, ai fini dell'espressione di parere di competenza, gli articoli aggiuntivi Costantino 12.01 e 12.02, e Pini 13.05 (*vedi allegato 1*).

Si passa all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1326, agli articoli aggiuntivi ad esso riferiti e alle relative deliberazioni.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia il ritiro dell'articolo aggiuntivo VII/1326/2.01.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326 (*vedi allegato 2*), invitando al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutti gli articoli aggiuntivi presentati in Commissione; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione. Precisa che le disposizioni contenute nelle proposte emendative indicate sono state recepite nella proposta di relazione da lei presentata.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritira gli articoli aggiuntivi VII/1326/12.01 e VII/1326/12.02, presentati in Commissione, preannunciando di aver ritirato gli emendamenti 12.01 e 12.02 trasmessi dalla XIV Commissione per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 13.05 ed approva la proposta di

relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge europea C. 1327, all'emendamento ad esso riferito e alle relative deliberazioni.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 (*vedi allegato 3*), proponendo parere contrario sull'emendamento Costantino VII/1327/3.1.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Celeste COSTANTINO (SEL) insiste per la votazione del suo emendamento VII/1327/3.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) con riferimento al parere che la Commissione si accinge ad approvare sul disegno di legge europea 2013, chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire un'osservazione nella quale si dia conto che l'Italia debba essere un soggetto attrattivo delle guide turistiche, nell'ambito dell'armonizzazione di tale attività che si svolge nelle singole regioni, in conformità della normativa comunitaria.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, la preoccupazione che l'omogeneizzazione della disciplina ivi contenuta, relativa all'attività di guida turistica in base alla normativa europea, rischi di pregiudicare la specificità dei territori del Paese, di ridurre le risorse e di limitare le capacità italiane in tale settore: bisogna evitare che l'Italia diventi la periferia in Europa in questo campo. Evidenzia inoltre una difficoltà di analizzare il contenuto delle procedure di raccordo, che non sono vere e proprie procedure d'infrazione, che sono alla base delle singole disposizioni del disegno di legge in esame. In particolare, con riferimento al citato articolo 3, vi è la difficoltà di accedere ai dati e alle informazioni

relativi all'ivi indicato « Caso EU Pilot 4277/12/MARK ». Ribadisce quindi la difficoltà di essere messi a conoscenza delle situazioni che sono alla base delle norme di recepimento della normativa comunitaria, chiedendo conseguentemente alla Commissione di monitorare la situazione esistente, a presidio della specificità dei territori nazionali.

Matteo ORFINI (PD), con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, evidenzia come ci si trovi al momento all'interno di un percorso accidentato iniziato alcuni anni fa. Ricorda infatti che per iniziativa dell'allora Ministro Bersani, fu liberalizzata la professione di guida turistica e ciò consentì allora a molte persone – prive del cosiddetto patentino rilasciato dalla provincia, ma comunque con una professionalità idonea a svolgere tale attività – di uscire dalla situazione di illegalità nella quale si trovavano. A seguito poi dell'approvazione del Codice del turismo, nel 2011, su iniziativa del Ministro Brambilla, tale liberalizzazione fu soppressa. Ponendo in particolare l'attenzione sul comma 3 del citato articolo 3, segnala che tale disposizione, che apparentemente difende gli interessi delle guide turistiche italiane, potrebbe in realtà impedire l'accesso ai siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico ivi indicati – per i quali occorre una specifica abilitazione – anche a giovani professionisti italiani che volessero intraprendere questa attività. Sottolinea infine, la necessità che alcuni titoli di studio, come ad esempio la laurea in storia dell'arte, siano anche titoli abilitanti per potere esercitare la professione di guida turistica.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ricorda come l'Unione europea stia predisponendo dei bandi per fare la formazione alle guide turistiche, essendo quindi opportuno che anche tale aspetto sia tenuto in debita considerazione.

La Commissione, con distinte votazioni, esprime parere contrario sull'emenda-

mento VII/1327/3.1 e approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Si passa, quindi, all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relative deliberazioni.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 4*), nominando il deputato Santerini quale relatore presso la XIV Commissione sui disegni di legge recanti « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » e « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 » e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

**Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.**

**Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria MARZANA (M5S), *relatore*, ricorda che il testo unificato in oggetto, attualmente all'esame in sede referente presso la XI Commissione lavoro, reca

disposizioni in materia pensionistica concernente il personale della scuola. Esso è composto di 2 articoli. L'articolo 1 modifica l'alinfa del comma 14 dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 – cosiddetto Salva Italia – al fine di estendere l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previdenti alla cosiddetta riforma Fornero anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In base al citato articolo 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Aggiunge che il 12 giugno 2013, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la XI Commissione, la relatrice Incerti ha ricordato che la riforma pensionistica attuata con il citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica. Sottolinea che la stessa relatrice ha rammentato che l'articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previdenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuino ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del « comparto scuola », l'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal

1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – di modifica, come anticipato, dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola.

Rileva, in sintesi, che il testo unificato in esame dispone l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, oltre che ai soggetti già individuati dal comma 14 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Ricorda, altresì, che la relazione illustrativa alla proposta di legge C. 249 afferma che sulla base dell'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari, sottolineando, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento. La predetta relazione evidenzia, inoltre, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la sospensione dell'efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12

marzo 2012. Analoghe considerazioni sono espresse nella relazione illustrativa annessa alla proposta di legge C. 1186, che, dopo aver ricostruito la vicenda in esame, si sofferma, in particolare, sul fatto che sia stata di controversa determinazione sia l'entità della platea dei destinatari della norma che si vorrebbe introdurre, sia la quantificazione dei relativi oneri finanziari. Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 2 del testo unificato dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale copertura finanziaria sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di prima firmataria di una delle due proposte di legge che hanno originato il testo unificato in esame, accoglie con soddisfazione la proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda che già nella passata legislatura, su tale questione, diversi gruppi hanno espresso un impegno comune a dare soluzione all'attesa dei lavoratori della scuola di vedere riconosciuta la specificità del settore anche dalla recente riforma Fornero in materia pensionistica. Rileva, tuttavia, che quell'impegno non ha sortito gli esiti tanto attesi, ai quali invece ritiene debba approdare il testo in esame. In merito al richiamo della relatrice sulla dimensione della platea dei beneficiari, ritiene utile rinviare alla discussione avvenuta presso la Commissione referente sulla base delle stime prodotte dal MIUR

e dall'INPS: essa ha trovato una sintesi condivisa nel testo unificato, che quantifica i beneficiari in 6000 unità. Aggiunge che l'approvazione della proposta di legge in esame non rappresenterebbe solo il riconoscimento di un diritto, peraltro già sancito dalle sentenze favorevoli ai beneficiari che hanno fatto ricorso al giudizio della magistratura, ma significherebbe anche permettere un maggior *turn over* del personale del comparto, che ad oggi risulta essere il più anziano d'Europa. Auspica, pertanto, che la politica non si sottragga al proprio compito e fornisca le risposte attese.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Si tratta di un provvedimento atteso che va senz'altro condiviso.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Simonetta Giordani.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 17.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, preannuncia che nel corso dell'esame svolgerà un intervento nel merito del provvedimento, chiedendo quindi alla collega Ghizzoni di assumere la presidenza.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto interministeriale in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare ad enti culturali relativamente all'anno finanziario 2013. La tabella C della legge di stabilità per il 2013, legge n. 228 del 2012, ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 9,7 milioni di euro per il 2013. Come si evince dalla nota riportata in calce nella stessa tabella C, tale importo non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Sottolinea, pertanto, che il decreto 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, ha assegnato al capitolo 3670 euro 10.069.000 e al capitolo 3671 euro 4.760.000. Ritiene, tuttavia, che la premessa dello schema ponga in evidenza che, successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto alcuni accantonamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – e dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 – convertito, con modificazione, dalla legge n. 111 del 2011-, che hanno ridotto lo stanziamento del capitolo 3670 ad euro 9.941.296.

Osserva che, rispetto allo stanziamento disposto per il 2012 – decreto interministeriale 26 ottobre 2012, non allegato allo schema –, pari ad euro 11.485.537, si regi-

stra una riduzione del 13,45 per cento. Segnala che la premessa dello schema indica una riduzione del 13,60 per cento. La relazione per le Commissioni parlamentari chiarisce che si è ritenuto di procedere alla ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2013 distribuendo equamente su tutte le voci la riduzione. Sempre la relazione aggiunge che il Ministero eroga ad alcuni dei soggetti inclusi nello schema anche ulteriori fondi, in base ad altre autorizzazioni di spesa, e che pertanto si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse « ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali ». Al riguardo si ricorda, in particolare, che la legge n. 238 del 2012 ha previsto la concessione di un contributo straordinario di un milione di euro ciascuno, a decorrere dal 2013, in favore di quattro soggetti che già ricevono contributi in base allo schema in esame: si tratta di Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano. Rileva che la relazione, infine, evidenzia che, stante l'urgenza della conclusione del procedimento, la programmazione 2013 è stata impostata sui criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni. Aggiunge che lo schema in esame reca alcune differenze formali di impostazione rispetto agli anni precedenti. In particolare, mentre fino al 2012 l'articolo 1 del decreto recava la ripartizione dell'intero importo stanziato e l'articolo 2 specificava la sottoripartizione tra i singoli destinatari della somma attinente alla prima voce della ripartizione di cui all'articolo 1 – « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » –, lo schema di decreto di riparto 2013 dedica l'articolo 1 interamente alle risorse asse-

gnate alla prima voce – indicando i singoli destinatari e l'importo a ciascuno spettante –, per un totale indicato di euro 6.962.642 – *rectius*: euro 6.962.643 –, e riserva l'articolo 2 alla ripartizione delle rimanenti somme, per un totale indicato di euro 2.978.654 – *rectius*: euro 2.978.653. La relazione fa presente che il gruppo di contributi di cui all'articolo 1 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione, e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali. Si tratta, nel primo caso, dei contributi per: convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale.

Sottolinea che, per quanto concerne il gruppo delle 5 importanti istituzioni culturali, si tratta dei contributi per: Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione « La Biennale » di Venezia; Fondazione « La Triennale » di Milano; Fondazione « La Quadriennale » di Roma. Al riguardo, evidenzia che allo schema sono allegati i piani di spesa da cui si evincono i beneficiari, nel 2012, delle voci relative a convegni (euro 151.050 complessivi), pubblicazioni (euro 150.150 complessivi), Edizioni nazionali (euro 263.561,83 complessivi), biblioteche non statali (euro 582.706,30 complessivi), archivi (sovrintendenze archivistiche, per un totale di euro 95.364). Con riferimento ai contributi destinati agli archivi, evidenzia che il decreto di riparto per il 2012 assegnava, in corrispondenza, risorse per euro 87.024,86. Al riguardo, gli uffici del MIBAC hanno chiarito che, limitatamente a tale segmento, la documentazione allegata allo schema è da ritenersi superata – in quanto riferita ad importi precedentemente stimati – e, conseguentemente, hanno trasmesso, per le vie brevi, una nuova versione, sulla base della quale risultano complessivamente as-

segnati euro 87.025. Inoltre, in tale documentazione sono riportati, a differenza di quanto allegato allo schema, anche i singoli beneficiari dei contributi. Ricorda che per le vie brevi è stata, altresì, trasmessa la documentazione relativa ai contributi per premi e sovvenzioni per traduzioni (per complessivi euro 68.693,46), non presente tra gli allegati trasmessi con lo schema. In particolare, è stato trasmesso il verbale della riunione del 26 febbraio 2013 della Commissione per la ratifica dei premi nazionali per la traduzione edizione 2012, nel corso della quale sono stati individuati i beneficiari di 4 premi maggiori e di 3 premi speciali. La nota di trasmissione del verbale chiarisce, inoltre, che i premi maggiori ammontano ad euro 11.000 ciascuno, che i premi speciali ammontano ad euro 7.400 ciascuno e che euro 2.493,46 sono stati « utilizzati per le spese connesse all'erogazione dei premi ». Per quanto concerne la ripartizione disposta dall'articolo 2, la relazione per la Commissione fa presente che il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico è da attribuire a seguito di bando e di conseguente valutazione. Aggiunge, altresì, che la Direzione generale per gli archivi ha approvato nell'aprile 2012 la ripartizione dei contributi per l'anno 2013 in favore della suddetta categoria di destinatari: pertanto, la stessa categoria non soggiace alla sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 77, della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013, la sospensione suddetta – disposta fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 – opera ad libitum, fatta eccezione per il pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della prima disposizione che ha stabilito la medesima sospensione, e non ancora erogati. Ricorda, altresì, che i contributi di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono destinati agli archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 35. Al riguardo, si osserva che, a fronte dell'informazione fornita dalla relazione con riferimento ai tempi di approvazione della ripartizione 2013 per gli archivi privati di notevole interesse storico, la stessa ripartizione non risulta allegata allo schema. La ripartizione disposta dagli articoli 1 e 2 dello schema di decreto è riportata in tabella, a raffronto con gli importi relativi agli anni 2010, di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2010, 2011, come previsto dal decreto interministeriale 24 gennaio 2012, e 2012, in base al decreto interministeriale 26 ottobre 2012.

Giancarlo GALAN (Pdl) preannuncia un giudizio fortemente contrario sullo schema di decreto ministeriale in esame, poiché con il provvedimento in discussione l'Esecutivo rinuncia a svolgere la sua funzione essenziale di governo: quella di scegliere. Ritiene necessario, infatti, non procedere a tagli lineari, come fatto finora, ma scegliere dove allocare le risorse. Rileva invece che nel provvedimento all'ordine del giorno permane un'elargizione a pioggia a favore di molteplici enti, che influisce peraltro per un nonnulla sull'attività degli stessi, a parte l'importante eccezione che riguarda il contributo annuo a favore della Fondazione « La Biennale di Venezia ». In molti casi, anzi, l'istruttoria per attribuire i fondi si rileverà più costosa del contributo erogato agli enti beneficiati. Aggiunge che elargire ad istituti, seppur meritevoli, solo due o tremila euro, non modifica la sorte degli stessi, rilevando alla fine solo a meri scopi contabili. Ritiene inoltre che lo Stato non abbia predisposto un rendiconto di come siano spesi i soldi destinati alla cultura. Tiene a precisare, in conclusione, che quanto ha evidenziato ha la mera finalità di dare un forte segnale al Governo, ma non rappresenta una critica al Ministro Bray; piuttosto, anzi, un'autocritica per quello che



egli stesso non è riuscito a fare quando era Ministro per i beni e le attività culturali. Auspica, insomma, che si possa prendere spunto dall'esame dell'atto in discussione, per determinare gli eventi anziché subirli, in un settore così importante come la cultura.

Matteo ORFINI (PD) dichiara di condividere l'intervento del presidente Galan, compresa la parte finale, criticando, in particolare, il metodo dei tagli lineari alla spesa pubblica, inaugurato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti. Nonostante ciò, rileva come la situazione drammatica nella quale si trovano gli enti culturali fa sì che se tutti i componenti della Commissione dovessero votare contro lo schema di riparto in esame ciò causerebbe la fine di molti enti che beneficiano delle risorse ivi indicate. Bisogna d'altra parte ridefinire le modalità di distribuzione delle stesse, analogamente a quanto si dovrebbe fare con riferimento al Fondo unico per lo spettacolo, come già evidenziato nel corso della recente audizione del Ministro Bray. Sottolinea inoltre come essendo estremamente limitate le disponibilità finanziarie, bisogna attentamente ragionare su come distribuirle. Preannuncia, in conclusione, il suo voto favorevole sullo schema di decreto in esame, al fine di evitare danni maggiori al settore della cultura.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) concorda con quanto affermato dal presidente Galan e dal collega Orfini, sottolineando come 2.000 euro assegnati, ad esempio, per la pubblicazione di un volume siano una cifra spesso inidonea a sostenere i costi di tali opere, non realizzando così l'intento perseguito. Ribadisce che tali stanziamenti non coprono, se non in minima parte, i costi per l'istruttoria. Auspica quindi che la materia in esame sia ricondotta ai principi della legge n. 534 del 1996, recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, al fine di razionalizzare le risorse stanziare.

Sergio BATTELLI (M5S) rileva che si tratta di un meccanismo di riparto degli stanziamenti che presenta più di una opacità, sia in merito ai criteri di assegnazione fissati da leggi che dispongono l'erogazione diretta di fondi a singoli enti o fondazioni, sia in merito alla distribuzione delle risorse. Salta, in effetti, subito all'occhio come la Fondazione « La Biennale di Venezia », ente che peraltro rappresenta una importante realtà del panorama culturale italiano, capace di attrarre un notevole flusso di investimenti, percepisca da sola circa più di 4 dei quasi 7 milioni di euro, di cui alla prima voce del decreto del MIBAC – di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – con cui si assegnano le risorse per l'esercizio finanziario 2013 – capitolo 3670. Ugualmente, stigmatizza che non è chiaro quale sia il criterio per cui una lista di enti, fondazioni ed associazioni – seppure importanti e storicamente affermate – debba *tout court* beneficiare di fondi – peraltro, sottolinea, decurtati di più del 13 per cento rispetto allo scorso esercizio finanziario – senza che si proceda ad una selezione dei soggetti più meritevoli di sostegno economico. Aggiunge che, in effetti, solo una parte degli stanziamenti sarà assegnata a seguito di bandi, sotto forma di contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni Nazionali, per quanto riguarda il primo gruppo di destinatari; sotto forma di contributi ad archivi privati di notevole interesse storico, per quanto riguarda la seconda *tranche* di erogazioni; il resto, come osservato, attraverso una assegnazione diretta, dall'alto, senza che sia opinabile il criterio di distribuzione. Altro aspetto che ritiene assai controverso e meritevole di una riflessione è il passaggio della bozza oggi all'esame: a pagina 1 della relazione si legge che il Ministero, nell'ambito di altre programmazioni, non meglio specificate, eroga finanziamenti a soggetti che, in alcuni casi, sono già inclusi nel riparto di cui alla proposta. Osserva che è di tutta evidenza che tale approssimazione genera perplessità; non vi è chi non veda come nelle pieghe di questa generica affermazione possano nascondersi favori-

smi figli delle solite logiche che muovono il denaro in Italia. Ritiene che debba essere seriamente ridiscusso sin dalle fondamenta l'attuale sistema di attribuzione di queste voci di ripartizione, soprattutto nell'era della *spending review*, che accanto a tagli orizzontali, sorvola distrattamente su tante piccole anse di legislazione oscura in cui si annidano gli sprechi più evidenti.

Rileva che non è ammissibile un sistema calato dall'alto in cui una serie di leggi premiano singoli soggetti a danno dell'intera collettività di tutti quegli enti, fondazioni ed associazioni che vanno avanti tra mille difficoltà e spesso aggrappandosi al sostegno di singoli privati che hanno a cuore la sopravvivenza delle iniziative culturali. È quindi da censurare in modo netto tale meccanismo e aggiunge che bisogna chiedere che venga ripensato *ab origine*, nel senso di tutelare tutte le realtà e non solamente quelle di serie A. Inoltre, rimarca in modo netto che non può esser tollerato tale squilibrio nella distribuzione delle risorse, come non può essere ammesso il contributo straordinario a singole realtà in aggiunta a quello proposto dalla bozza di riparto, riferendosi, in particolare, alla contribuzione straordinaria per l'ammontare di 1 milione di euro ciascuno per le seguenti Fondazioni: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano. Infine, proprio per dimostrare come il gruppo cui appartiene sia contrario a favoritismi e iniquità, ma non al sano sostegno delle iniziative culturali, critica aspramente il taglio di oltre il 13 per cento dei fondi destinati a tale comparto rispetto allo scorso esercizio. In conclusione, chiede, dunque, criteri più trasparenti ed equi di distribuzione e il ripristino della quota decurtata per l'esercizio finanziario 2013.

Luisa BOSSA (PD) rileva come, da un'analisi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, si evidenzia una concentrazione degli stessi verso aree territoriali dell'area tosco-emiliana d'Italia che certo non condivide, assicurando che si conosce

la musica anche nel meridione d'Italia. Manifesta perplessità per taluni specifici soggetti finanziati, quali ad esempio l'Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. Ritiene quindi necessario ridefinire i criteri per la distribuzione delle risorse, anche in base ad una più equa distribuzione territoriale delle stesse.

Nicola FRATOIANNI (SEL) dichiara di condividere molti dei concetti espressi nel corso del dibattito sul provvedimento in esame. In particolare, apprezza l'autocritica svolta testé dal presidente Galan. Evidenzia comunque che non si può, in nome di una situazione di emergenza che sta assumendo carattere permanente, sostenere che le cose non vanno bene e non agire di conseguenza per cambiarle. Ricorda quindi, come, in qualità di assessore regionale, abbia eliminato i contributi a singoli convegni, nella convinzione che i finanziamenti non debbano essere erogati in presenza di un elevato margine di discrezionalità. L'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno implica quindi sia questioni di metodo che di merito, essendo evidente come alcune aree del Paese siano escluse dai finanziamenti erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dopo aver sottolineato il fatto che il riparto dei fondi per l'anno 2013 giunga nella seconda parte dell'anno di riferimento – il che purtroppo non è una novità –, auspica che la relattrice proponga un parere che solleciti il Governo ad un radicale cambiamento.

Milena SANTERINI (SCpI) evidenzia come quanto emerso nel corso del dibattito odierno indichi la mancanza di criteri di programmazione nei finanziamenti alla cultura, indice di una lacunosa politica nel settore. Invita quindi la relattrice ad indicare nella proposta di parere che predisporrà criteri che modifichino tale situazione. Pensa a nuovi parametri territoriali, per esempio, ripartendo in maniera equa le risorse sul territorio nazionale; ovvero a parametri per comparti, volti a ripartire i

finanziamenti tra i vari settori della musica, dell'archivistica, delle attività espositive e così via. Ritiene necessario, infine, ponderare adeguatamente l'effetto moltiplicatore che i fondi impegnati hanno nel settore nel quale vanno ad intervenire, considerando in particolare la capacità di attrazione di risorse private che hanno talune iniziative culturali. Si possono insomma adottare criteri specifici di qualità anche al settore della cultura che auspica la relattrice voglia adeguatamente considerare.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che, da tempo, si trova ad affrontare i temi emersi nella discussione odierna, tanto che non è mai successo che la Commissione abbia ommesso di evidenziarli nei pareri approvati negli anni passati. Ritiene peraltro che l'unica alternativa per giungere ad una soluzione definitiva sia quella di modificare la disposizione normativa di riferimento: a questo obiettivo, naturalmente, sono chiamati tutti i commissari, che potrebbero far confluire le valutazioni ora espresse in un organico testo di legge, in grado di individuare forme di sostegno all'attività di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che non parcellizzino le risorse – tanto da diventare in alcuni casi inessenziali data la loro scarsa consistenza – e che siano orientate da precisi indirizzi di politiche culturali. Nel merito, desidera evidenziare un aspetto trascurato dai precedenti interventi e che attiene ai finanziamenti per il riordino e l'inventariazione di archivi privati di notevole interesse storico. Siano essi appartenenti a famiglie, associazioni o enti ecclesiastici, si tratta, evidentemente, di un patrimonio documentale di valore pubblico oltre che fondamentale per la storia d'Italia e delle comunità locali. Sottolinea infatti che rendere fruibili tali archivi – attraverso le risorse erogate dal provvedimento in parola – è intervento che rientra nell'azione di tutela e valorizzazione disposta dal Codice dei beni culturali, meritevole dell'attenzione della Commissione. Rileva, purtroppo, che la cosiddetta *spending review*, prevista dal

decreto-legge n. 95 del 2012, ha sospeso i contributi per interventi conservativi volontari fino al 31 dicembre 2015, mentre la legge di stabilità per il 2013 ha previsto che la sospensione operi *ad libitum*. Evidenza, al proposito, come il combinato disposto delle norme indicate penalizzerà fortemente il settore degli archivi e della ricerca storica, che si avvale della ricerca diretta sulle fonti documentarie. Pertanto chiede alla relattrice di valutare l'opportunità che nel parere si faccia riferimento ad una modifica sostanziale della normativa richiamata.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI, intervenendo per una precisazione, tiene ad assicurare che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione sul provvedimento in esame prima della sua adozione definitiva, anche oltre il termine per la sua espressione.

Sandra ZAMPA (PD), dopo aver affermato di concordare con quanto sostenuto dalla collega Ghizzoni, rileva come sia opportuno realizzare uno studio comparativo sul finanziamento pubblico degli enti culturali degli altri Paesi. Tale attività dovrà dar luogo a delle proposte di modifica e del sistema di finanziamento che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovrà prendere in considerazione, al fine di adottare le decisioni conseguenti. Rileva inoltre come alcuni interventi previsti dallo schema di regolamento in esame appaiano un'*elemosina* per i soggetti beneficiari, considerata l'esiguità delle risorse impiegate. Dopo aver ricordato che è meglio finanziare integralmente un progetto piuttosto che destinare risorse a progetti che certamente non saranno portati a termine, auspica che stanziamenti destinati al settore culturale possano favorire l'occupazione dei giovani.

Roberto RAMPI (PD) dopo aver affermato che la Commissione non è chiamata a fare dichiarazioni di intenti, ma a prendere decisioni da legislatore, precisa che in considerazione dell'urgenza di provvedere

nel settore in esame potrebbe essere utile che il Governo intervenisse con un decreto-legge per correggere l'attuale meccanismo di ripartizione dei fondi che penalizza anche l'innovazione. È evidente, inoltre, un problema di distribuzione territoriale delle risorse. Aggiunge infatti che devono essere finanziate solo iniziative che abbiano carattere nazionale, mentre spetta agli enti territoriali minori la sovvenzione di eventuali altri interventi di carattere culturale che abbiano rilievo esclusivamente locale.

Tamara BLAZINA (PD) constata che sugli aspetti generali del tema in esame c'è condivisione tra i membri della Commissione, ciò indicando la volontà di realizzare qualcosa di utile per il settore culturale. Evidenzia quindi l'opportunità che ciascun commissario porti la propria esperienza in Commissione, in relazione alle precedenti esperienze svolte nei territori. Precisa dunque che tra i criteri per l'attribuzione delle risorse va intanto utilizzato quello che fa riferimento alla specificità delle singole aree del Paese; si devono valorizzare, inoltre, le diversi componenti del settore culturale ovvero la musica, l'arte e tutte le altre espressioni della cultura. Ricorda come, in veste di vicepresidente della Commissione cultura della regione Friuli-Venezia Giulia, abbia distinto tra iniziative culturali di carattere regionale e quelle più prettamente locali. Ritiene quindi che il Governo debba privilegiare, anche con riferimento al provvedimento in esame, le iniziative a livello nazionale rispetto a quelle locali. Rileva anch'essa, quindi, come essendosi già nel mese di luglio, le risorse per il 2013 saranno erogate effettivamente solo a fine anno, ciò impedendo agli enti una adeguata programmazione che in realtà dovrebbe avere una prospettiva temporale almeno triennale. Segnala, infine, che la progressiva riduzione dei fondi sta creando rilevanti problemi all'intero settore, che auspica possano essere risolti al più presto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, auspica anch'egli che le considerazioni emerse nel

corso della discussione siano recepite nella proposta di parere del relatore, anche in riferimento all'individuazione di una nuova normativa di riferimento per il riparto dei fondi tra gli enti in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2013.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, riterrebbe opportuno proseguire l'esame del provvedimento, per giungere ad una sua rapida approvazione.

Maria COSCIA (PD), in considerazione dell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea e dei successivi punti all'ordine del giorno, stante la complessità della materia, riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, ritiene che la Commissione possa proseguire l'esame del provvedimento, inserendolo all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 25 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, assicura che sarà sua cura verificare l'evenienza prospettata dal collega Gallo, tenendo pe-

raltro debitamente conto dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.**

**C. 1363 Galan.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Basilica Palladiana, sita nella Piazza della Signoria in Vicenza. Sottolinea come la normativa vigente non preveda una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, l'articolo 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – decreto legislativo n. 42 del 2004 – dispone che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale « gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » e, all'articolo 129, fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Nei casi analoghi più recenti si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, concernente la « Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone », nonché dei due decreti del Presidente della Repubblica, entrambi del 18 marzo 2008, recanti, « Dichiarazione di Monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine », e « Dichiarazione di Monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano ». Ricorda che, con nota con protocollo n. 9206 del 6 marzo 2006, l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha osservato come non sia

casuale la scelta del Codice di « menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell'ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell'oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di 'cosa' suscettibile di essere riconosciuta 'bene culturale'. Peraltro, evidenzia che ciò « non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite anche qualificandolo monumento nazionale » ed è ciò che si vuole realizzare con questa proposta di legge. Esaminando, quindi, l'oggetto del provvedimento, per esprimere con parole qualcosa che solo il senso della vista può rendere, ritiene di doversi affidare ad un'espressione di Goethe: « Non è possibile descrivere l'impressione che fa la Basilica di Palladio » (Johann Wolfgang von Goethe, *Viaggio in Italia*, lettera del 19 settembre 1786).

Rileva, infatti, che entrando in Piazza dei Signori a Vicenza basterà guardarsi intorno per cogliere la magnificenza dell'opera di Palladio, vera protagonista della città. La Basilica Palladiana, opera paradigmatica dell'architettura palladiana, si trova nel luogo più rappresentativo della città che ha accolto e visto crescere il grande architetto, la Piazza dei Signori, che si estende nel luogo già occupato dal foro della città romana e, poi, dalla platea del comune medievale. Ricorda che il nome della Basilica è indissolubilmente legato al ricordo dell'architetto rinascimentale Andrea Palladio, che riprogettò il Palazzo della Ragione, antica sede dell'autorità civile, aggiungendo alla preesistente costruzione gotica le celebri logge in marmo bianco a serliane. È proprio il Palladio a coniare per l'edificio un nome coerente con le sue convinzioni: « Basilica », come nell'antica Roma veniva chiamato il luogo dove si gestivano la politica e gli affari più importanti. Aggiunge che il progetto segna la consacrazione artistica di Palladio e inaugura il nuovo volto di Vicenza, ispirato alla classicità, come indica lo stesso nome di Basilica, assegnato alla costruzione in riferimento agli edifici

della Roma antica dove si discutevano politica e affari. Ricorda, al riguardo, che – un tempo sede delle magistrature pubbliche di Vicenza – oggi la Basilica Palladiana, dotata di tre spazi espositivi indipendenti, è teatro di mostre d'architettura e d'arte. Dal 1994, con le altre opere architettoniche realizzate dal Palladio a Vicenza, è annoverata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Evidenzia, infine, che la prospettiva è quella di fare della Basilica un vero e proprio catalizzatore delle eccellenze vicentine e propulsore di nuovi stimoli culturali. Per le ragioni esposte, auspica una pronta approvazione della proposta di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.  
C. 544 Verini.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN COMMISSIONE E ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).*

1. Al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino complessivo della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

*a)* individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica e di accompagnatore turistico;

*b)* prevedere percorsi formativi per l'esercizio della professione;

*c)* prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

*d)* determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

*e)* indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**VII/1326/2. 01.** Costantino, Fratoianni, Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sul diritto d'autore venga trasferito, in modo



da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello *status* di opera orfana;

d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo *status* di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.

**VII/1326/12. 01.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a se-

guire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a bibliote-

che, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello *status* di opera orfana;

d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo *status* di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.

**12. 01.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

**VII/1326/12. 02.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale.

**12. 02.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

ART. 13.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spetti distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;

b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;

c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera c);

e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.

**13. 05.** Gianluca Pini, Prataviera, Caparini.

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

ART. 3.

1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea

abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

**VII/1327/3. 1.** Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).****RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente « legge comunitaria annuale », vengono esaminati per la prima volta in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria;

come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587), l'altro recante

disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013 – A.S. 588);

viene segnalato l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;

a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;

il disegno di legge in esame (C. 1326) delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B; tra questi allegati si segnala, sotto il profilo delle competenze della Commissione cultura, due direttive presenti nell'allegato B della nuova legge di delegazione europea, per le quali l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame prevede l'espressione di pareri da parte dei competenti organi parlamentari di Camera e Senato: si tratta della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il cui termine di recepimento è il 1° novembre 2013 e della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, il cui termine di recepimento è il 29 ottobre 2014;

la citata direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita;

la medesima direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico;

la stessa direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «*use it or lose it*»). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore

può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali;

la medesima direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico;

per quanto concerne poi la direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, essa disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico;

un'opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata;

la direttiva indicata disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti, prima di stabilire se un'opera debba essere considerata orfana (articolo 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di opera orfana (articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere

orfane (articolo 6). Entro l'ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione della direttiva, è previsto un riesame della stessa;

è sicuramente necessaria un'armonizzazione comunitaria in materia e, considerati gli oneri che deriverebbero dallo svolgere la 'ricerca diligente' per rintracciare l'eventuale titolare di diritti d'autore e ciò, in primo luogo, per i ritardi che tale ricerca potrebbe determinare, bloccando di fatto le digitalizzazioni di massa che stanno avvenendo nelle biblioteche italiane, certamente un po' in ritardo rispetto al resto d'Europa,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si prevedano per le opere orfane fuori commercio modalità semplificate per lo svolgimento della ricerca diligente;

*b)* si valuti la possibilità di delegare il Governo, al fine di semplificare le « ricerche diligenti » (onerose) da parte di biblioteche – che in genere hanno poche o scarse risorse – ad adottare un decreto legislativo con il quale fare ordine tra le banche dati esistenti, di soggetti pubblici o

privati, in materia di diritto d'autore, per garantire che sia sempre identificabile e raggiungibile un titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi. Nel caso in cui nella banca dati una certa opera o fonogramma non sia inserita, vi sia la possibilità di farla inserire da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché di archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico, in modo da creare una presunzione di ricerca diligente espletata, nel caso in cui – entro 12 mesi dall'inserimento nella banca dati – non sia identificato un avente diritto sui diritti d'autore o questi non si renda identificabile;

*c)* qualora, successivamente alla digitalizzazione e diffusione dell'opera orfana, si faccia avanti un avente diritto su tali opere, la remunerazione che gli deve essere riconosciuta per lo sfruttamento dell'opera sia ridotta del maggior valore che l'opera ha acquistato grazie alla diffusione seguente alla digitalizzazione, considerato che le opere digitalizzate sono opere che non hanno valore commerciale, ma che potrebbero riaverlo proprio grazie alla diffusione da parte di biblioteche o archivi.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013  
(C. 1327 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente « legge comunitaria annuale », vengono esaminati per la prima volta in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria;

come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587), l'altro recante

disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013 – A.S. 588);

viene segnalato l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;

a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;

per quanto riguarda l'esame del disegno di legge europea 2013 (C.1327), l'esame – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, si fa presente che l'articolo 3 di questo disegno di legge, ed in particolare il comma 3, concernente disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, appare attenerci ad aspetti di competenza anche della VII Commissione cultura;

l'articolo 3 del disegno di legge in esame è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK (*c.d. pre-infrazione*), prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale;



nello specifico, il medesimo articolo 3, al comma 1, prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale e che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale;

lo stesso articolo 3, al comma 2, dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di

libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione;

il medesimo articolo 3, al comma 3, sempre, infine, dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo Pini ed altri 13.05.

## ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).****PARERE APPROVATO**

La Commissione;

esaminato per quanto di propria competenza il Documento in oggetto,

premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, oltre alla Legge di delegazione europea e alla Legge europea, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere, al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette « fase ascendente » e « fase discendente » del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di « sessione comunitaria » parlamentare;

considerato che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività intraprese dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, pertanto, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012;

ricordato che la Relazione in esame è suddivisa in 4 parti: la prima è relativa allo stato di avanzamento del processo di integrazione europea, la seconda riguarda le politiche settoriali, la terza concerne il funzionamento degli strumenti preordinati a garantire la partecipazione al processo di integrazione e la quarta descrive le politiche di coesione;

preso atto che le parti di interesse della Commissione cultura si trovano prevalentemente nella parte seconda (*Partecipazione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea nel 2012*), con particolare riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1), all'Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2) all'istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6) alla cultura (capitolo 7) e alla ricerca (capitolo 10), e in particolare:

1) Tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1)

In tema di proprietà intellettuale, la Commissione Europea, l'11 luglio 2012, ha adottato una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno; tale intervento ha per obiettivi una maggiore trasparenza e *governance* delle società di gestione collettiva e la concessione di diritti d'autore multi-territoriali pur se il campo di applicazione soggettivo – escludendo le società fuori dall'Unione – rende possibile la creazione di società *off-shore* in concorrenza con le società UE, senza le limitazioni stabilite dalla proposta per quanto riguarda la trasparenza.

La Direttiva sugli utilizzi consentiti delle opere orfane (2012/28/UE del 25 ottobre 2012) – oggetto di recepimento interno tramite il disegno di legge di

delegazione europea per il 2013 – ha come obiettivo l'uso transfrontaliero in rete delle opere orfane pubblicamente accessibili, con l'eccezione di quelle fotografiche. Essa delinea un quadro giuridico comune che riguardi le opere orfane utilizzate a scopi di interesse pubblico. Sulla Direttiva l'Italia ha rilevato alcune criticità inerenti alle opere d'ingegno italiane, suscettibili di essere messe in rete senza adeguata tutela anche per la mancata armonizzazione delle leggi nazionali e per l'introduzione della fattispecie « opere inedite ».

2) Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2)

Nel corso del 2012 l'Italia ha raggiunto importanti traguardi con l'approvazione da parte della Commissione del « Piano Nazionale Banda Larga Italia » per garantire in tutto il territorio la connettività, finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali per 850 milioni di euro. Inoltre è stato approvato il « Piano Banda ultra Larga » per la realizzazione di reti di nuova generazione per oltre 500 milioni di investimenti da parte delle Regioni del Sud Italia.

3) Istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6)

Nel settore dell'istruzione le aree prioritarie di intervento hanno riguardato il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella « Strategia Europa 2020 », con particolare attenzione al nuovo programma di azione comunitaria *Erasmus for all*; la modernizzazione dell'istruzione superiore e la promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali.

Nello specifico, al paragrafo 6.1 sono indicate le aree di prioritario intervento in merito all'istruzione.

La « Strategia Europa 2020 », con riguardo al quale nel 2012 è stato portato avanti il nuovo regolamento, non ancora approvato, *Erasmus for all* (che assumerà in futuro il nome Erasmus+) che dovrebbe

integrare dal 2014 in un unico programma i programmi esistenti: in esso confluiranno gli attuali programmi di apprendimento permanente (*Erasmus*, Leonardo da Vinci, *Comenius e Grundtvig*), Youth in Action, e cinque programmi di cooperazione internazionale (*Erasmus Mundus*, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati). Il fine riguarda una razionalizzazione di tali programmi e, soprattutto, l'ampliamento della platea dei destinatari.

In questo senso esso porrà maggiormente l'accento sul sostegno agli insegnanti, ai formatori, a coloro che erogano informazioni e agli operatori giovanili a motivo della loro importanza in quanto « moltiplicatori » di conoscenze.

L'altro grande obiettivo della strategia Europa 2020 consiste nel ridurre la dispersione scolastica portandola dal 14 per cento a meno del 10 per cento. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo *Erasmus* per tutti dovrebbe sostenere la modernizzazione a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, dalla prima infanzia sino al livello secondario e alla formazione professionale iniziale (6.1.2.).

La stesura del Rapporto nazionale di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente. L'obiettivo dichiarato è la confrontabilità dei diversi sistemi nazionali di qualificazione. A tal fine, dal 1° gennaio 2014 tutte le certificazioni rilasciate dall'Italia e referenziate nel Rapporto dovranno avere un riferimento all'EQF (Quadro europeo delle qualificazioni), comune a tutti gli Stati membri.

Sullo stesso piano è stata data prosecuzione all'azione di supporto del Centro nazionale *Europass* Italia, funzionante presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), che fornisce informazioni sugli strumenti disponibili per la trasparenza di competenze e certificazioni individuali; l'innalzamento delle competenze è stato perseguito attraverso le azioni svolte nell'ambito del Sistema Nazionale di valuta-

zione, incentivando la valorizzazione del rapporto tra dimensione formale e informale della formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate nel terzo settore, nel volontariato e nell'associazionismo.

La promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico (6.1.3) finanziate con i fondi strutturali, relativamente alla quale il Governo, tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è adoperato su vari campi, tra i quali, in particolare il miglioramento degli ambienti scolastici, la valutazione e l'autovalutazione delle scuole, la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento degli studenti, il raccordo scuola-lavoro nell'ambito dei progetti PON («Ambienti per l'apprendimento» e «Competenze per lo sviluppo»). Di particolare importanza la realizzazione di prototipi di azioni educative svolti da reti di scuole e Onlus in aree di grave esclusione sociale e culturale per la promozione del successo formativo.

4) L'azione italiana nell'ambito delle politiche per la Gioventù (par.6.2) si è concentrata sui percorsi di transizione tra scuola e lavoro, con particolare attenzione ai giovani a rischio di esclusione sociale, promuovendo la valorizzazione del rapporto tra dimensione formale e informale della formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate nel terzo settore, nel volontariato e nell'associazionismo.

Nel campo della partecipazione dei giovani alla vita democratica e della cooperazione europea nel settore della gioventù, il Paese, attraverso il Ministero per l'integrazione e la cooperazione internazionale, ha partecipato al Rapporto 2012 congiunto sulla partecipazione e istruzione sociale dei giovani provenienti da un contesto migratorio, che impegna gli Stati al dialogo interculturale, al riconoscimento delle organizzazioni giovanili e alla valorizzazione delle esperienze pilota.

5) Con riferimento alle politiche per lo sport (paragrafo 6.3) l'Italia ha contribuito all'adozione degli atti in materia di sport,

in particolare partecipando al gruppo di lavoro «*Good governance*» nello sport, al gruppo di lavoro «antidoping» e al sottogruppo «antidoping nello sport dilettantistico» oltre che ad altre iniziative.

6) L'Agenda europea della cultura (paragrafo 7.1.1) ha costituito nel 2012 – secondo la premessa alla Relazione consuntiva in esame – uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale, in particolare per i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura di persone a rischio di esclusione, promozione delle *partnership* creative. In tale ambito ha promosso il *focus point* «Capitali europee della cultura», il *focus point* «Marchio del patrimonio europeo» e il progetto dedicato ai pellegrinaggi transnazionali.

Con riferimento alla circolazione dei beni culturali (paragrafo 7.1.2), il Governo italiano ha partecipato alle riunioni del comitato consuntivo per l'esportazione e ritorno dei beni culturali, costituito nell'ambito della Direzione generale per la fiscalità e l'unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea.

Per quanto riguarda le politiche di coesione in materia di cultura è in corso l'elaborazione della nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020, in prospettiva della quale il Governo ha elaborato uno specifico documento. Si sottolinea altresì nella Relazione che le risorse del cosiddetto «Grande progetto Pompei» – trasmesso ufficialmente il 26 novembre 2011 dalle autorità italiane alla Commissione europea – sono a valere sui fondi del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo».

È inoltre operante la Rete per la *governance* delle politiche culturali per supporto ad alcune Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

7) In tema di ricerca, una delle attività più rilevanti è stata la partecipazione al 7° Programma quadro della ricerca e dello

sviluppo tecnologico: al riguardo, si rileva che, a fronte di un *budget* già speso di circa 34 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il ritorno italiano ammonta a 2,825 miliardi di euro, pari all'8,33 per cento del *budget* stesso.

Oltre a ciò, sono da evidenziare il progetto *Horizon 2020* e la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca, quest'ultima riguardante i programmi di ricerca pubblici in un numero ristretto di settori quali ambiente, energia, salute, invecchiamento, città del futuro. Vi sono poi le iniziative tecnologiche congiunte, o *Joint technology initiatives* (JTI), che mirano a rafforzare i comuni orientamenti strategici nella ricerca, ed altre azioni tra cui il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, che ha il suo cardine nel Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

Per quanto riguarda infine i risultati registrati nell'attuazione del Programma operativo nazionale (PON) per le regioni della convergenza « Ricerca e competitività 2007-2013 », con riferimento agli obiettivi programmatici fissati nella Relazione programmatica per l'anno 2012, i medesimi – rende noto la Relazione consuntiva – sono stati pienamente realizzati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) venga maggiormente tutelata la proprietà intellettuale delle opere d'ingegno italiane a causa della loro eventuale messa in rete senza adeguata protezione;

b) si incrementi l'internazionalizzazione del sistema formativo, scolastico e universitario ampliando la mobilità non solo degli studenti ma anche degli insegnanti, dei formatori e degli operatori giovanili come moltiplicatori di conoscenza;

c) si promuovano in particolare le politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali ed in particolare la valutazione e l'autovalutazione delle scuole, la lotta alla dispersione scolastica attraverso i PON, l'orientamento degli studenti, il raccordo scuola-lavoro, il miglioramento degli ambienti, garantendo i pagamenti rispetto agli impegni di spesa sulle risorse disponibili;

d) si persegua l'obiettivo di confrontare i sistemi nazionali delle qualificazioni per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nel rispetto delle diversità dei sistemi educativi, creando adeguate strategie per favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica, promuovendo l'educazione alla cittadinanza, operando per l'inclusione degli studenti migranti;

e) si operi per una maggiore cooperazione europea nel campo della ricerca, sia per quanto riguarda i programmi quadro, sia *Horizon 2020*, sia i PON.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione*)

..... 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013.— Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### **La seduta comincia alle 14.50.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stato concluso l'esame preliminare congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), del disegno di legge europea 2013 (C. 1327) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Enrico BORGHI (PD), constatando l'assenza del rappresentante del Governo, fa presente che la presenza dell'Esecutivo è, ad avviso del suo gruppo, condizione necessaria perché la Commissione prosegua nell'esame dei provvedimenti in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, verificata per le vie brevi l'indisponibilità del rappresentante del Governo a essere presente ai lavori odierni della Commissione per concomitanti impegni istituzionali, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del gruppo PD circa l'imprescindibilità della presenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome  
(*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Unico di ENAV SpA, Massimo Garbini, sulla situazione e sulle prospettive di ENAV ..... 121

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 121

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 122

AVVERTENZA ..... 125

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio VETRELLA, *Coordinatore della Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e assessore ai Trasporti e Attività produttive della Regione Campania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ivan CATALANO (M5S), Paolo GANDOLFI (PD), Paolo COPPOLA (PD), Matteo MAURI (PD) e il presidente Michele Pompeo META.



Sergio VETRELLA, *Coordinatore della Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e assessore ai Trasporti e Attività produttive della Regione Campania* e Luca BRAIA, *Assessore alle infrastrutture, opere pubbliche e mobilità della Regione Basilicata* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

**Audizione dell'Amministratore Unico di ENAV SpA, Massimo Garbini, sulla situazione e sulle prospettive di ENAV.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, prima di passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge di ratifica in materia di lavoro marittimo, segnala, per quanto riguarda i lavori della Commissione, che la Commissione giustizia dovrebbe trasmettere entro la mattina di domani, il testo base delle proposte di legge C. 925 e abbinata, in materia di diffamazione a mezzo stampa, come risultante dagli emendamenti approvati dalla medesima Commissione nel corso dell'esame in sede referente. In tale ipotesi propone di convocare un'apposita seduta della Commissione nella giornata stessa di domani ai fini dell'esame in sede consultiva delle citate proposte di legge, in considerazione del fatto che esse risultano inserite nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 26 luglio.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala quindi al rappresentante del Governo che l'Ufficio di presidenza nella riunione di ieri ha ritenuto opportuno che la Commissione esamini il contratto di programma 2012-2014, parte servizi, con RFI, che è stato assegnato in data 19 luglio, alla ripresa dei lavori a settembre, tenuto conto anche dell'ampiezza e della complessità del documento. Dal momento che il termine per l'espressione del parere della Commissione risulta fissato al 18 agosto 2013, invita il rappresentante del Governo ad impegnarsi nel senso che il Ministero non procederà all'approvazione del contratto di programma prima dell'espressione del parere da parte della Commissione. Fa presente che la Commissione, per parte propria, si impegna a pervenire in ogni caso all'espressione del parere entro il mese di settembre 2013.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS si impegna nel senso indicato dal presidente.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.**

**C. 1328 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni III e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in sede consultiva sulla Convenzione sul lavoro marittimo adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94a sessione marittima della Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riunitasi a Ginevra. Rileva che la Convenzione opera il « consolidamento » di una serie di *global standards*, che già figurano in 37 delle convenzioni marittime adottate dall'OIL fra il 1920 e il 1996 e rappresenta il quarto pilastro giuridico-internazionale in materia di navigazione marittima, insieme a tre delle più importanti convenzioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia del 1978 e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973. In particolare, fa presente che le disposizioni della Convenzione disciplinano: le condizioni minime richieste in occasione dell'assunzione; le condizioni di occupazione e i diritti del lavoratore; l'alloggio a bordo; la protezione sociale; la definizione delle responsabilità nell'applicazione della convenzione.

Osserva che la Convenzione si applica a tutte le navi, di proprietà pubblica o privata, impiegate normalmente in attività

commerciali, ad esclusione delle navi dedite alla pesca o attività analoghe, delle navi tradizionali e delle navi da guerra ed ausiliarie; sono soggetti alle sue disposizioni tutti i marittimi, compresi gli individui non direttamente coinvolti nella navigazione e conduzione dell'imbarcazione, ma che comunque lavorano a bordo.

Sottolinea che gli articoli III e IV costituiscono una sorta di statuto dei diritti della gente di mare: le norme ivi contenute riconoscono alcuni diritti fondamentali dei marittimi che ogni legislazione interna è tenuta a garantire, dalla libertà di associazione al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e della discriminazione in materia di impiego e occupazione, nonché all'abolizione effettiva del lavoro minorile. Sono inoltre consacrati alcuni diritti sociali e in materia di impiego, segnatamente il diritto a condizioni di lavoro eque e dignitose, alla tutela della salute, alle cure mediche e alle misure previdenziali, nonché ad un luogo di lavoro sicuro e senza pericoli.

Evidenzia che i cinque titoli che formano il Codice stabiliscono norme minime relative a tutti i settori inerenti la vita e l'impiego a bordo delle navi: condizioni di lavoro, alloggi, strutture ricreative e vitto, tutela della salute, assistenza medico-sociale e protezione della sicurezza sociale. Ai marittimi è altresì riconosciuta la possibilità di contribuire attivamente alla piena osservanza del loro diritto ad un lavoro decente, grazie alla facoltà di presentare reclami a bordo della nave e a terra, una volta attraccati nel porto di uno Stato contraente. La Convenzione riconosce pienamente anche il diritto dei marittimi al benessere, in particolare grazie alla possibilità di fruire di adeguate strutture sociali di assistenza nei porti e di beneficiare dell'operato di appositi Comitati sociali di assistenza, previsti a livello portuale, regionale e nazionale.

Rileva come essenziali per un corretto funzionamento della Convenzione siano infine le disposizioni sull'adempimento e sull'applicazione dei principi e diritti previsti, fissate dal titolo V del codice. In via

primaria grava sullo Stato di bandiera la responsabilità di garantire che a bordo delle sue navi siano adempiuti gli obblighi previsti dalla Convenzione, conformemente al principio di diritto internazionale generale, codificato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in base al quale ciascuno Stato esercita in modo efficace la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali sulle navi battenti la propria bandiera (articolo 94). Fa presente che lo Stato di bandiera è a tal fine tenuto a stabilire un sistema di ispezione e certificazione attestante il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo di tutte le sue navi, anche se può delegare tali funzioni a delle « organizzazioni riconosciute ». La Convenzione affianca a tale responsabilità il controllo dello Stato di approdo; si ricorderà, in proposito, che il « Port State Control » si è affermato originariamente in materia di prevenzione dell'inquinamento marino e salvaguardia della vita umana in mare quale meccanismo di attuazione complementare inteso a porre rimedio ai frequenti inadempimenti degli Stati di bandiera.

Con riferimento ai contenuti del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso, oltre alle consuete clausole dell'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e dell'ordine di esecuzione (articolo 2), contiene anche, al capo II (artt. 3-7), disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno italiano al contenuto della Convenzione. In particolare l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 368 del codice della navigazione, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera). I commi 2 e 3 del medesimo articolo novellano gli articoli 1091 e 1094 del codice, che disciplinano i delitti, ri-

spettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale della reclusione alle sole condotte che cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui la diserzione e l'inosservanza dell'ordine assumano minore gravità, in considerazione alle conseguenze che tali comportamenti determinano, il disegno di legge in esame non prevede la reclusione, come disposto dal testo dei due articoli attualmente vigente, ma sanzioni amministrative pecuniarie. Più in particolare, per quanto concerne la diserzione, è mantenuta la pena da uno a tre anni se il delitto, come si è detto, è causa di pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Si prevede, invece, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, in luogo della reclusione fino ad un anno stabilita dalla disciplina attualmente vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro e, se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, in luogo della reclusione da uno a due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000.

Per quanto riguarda l'inosservanza di ordine da parte di un componente dell'equipaggio, il disegno di legge prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, quando il delitto è causa di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza del mezzo e la pena più severa della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è stato impartito per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per prestare soccorso a un mezzo o a una persona. Nei casi in cui, invece, non si mettano in pericolo i suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale attualmente prevista viene anche qui sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria. In dettaglio, in caso di inosservanza di ordine

concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile si passa dalla reclusione fino a tre mesi alla sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In caso di inosservanza di ordine in occasione di servizio concernente la manovra si passa dalla reclusione da uno a sei mesi alla sanzione da 3.000 a 10.000 euro. In caso di inosservanza di ordine che comporti una notevole difficoltà alla navigazione o un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità si passa dalla reclusione da sei mesi a tre anni alla sanzione da 5.000 a 25.000 euro. Le modifiche del codice della navigazione qui richiamate accolgono gli indirizzi formulati dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa.

Segnala che nel corso dell'*iter* al Senato è stata soppressa una norma (articolo 4 del disegno di legge originario) riguardante i lavoratori extracomunitari non residenti nell'Unione europea la quale, modificando l'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 457 del 1997, prevedeva l'applicazione ai contratti di lavoro per questi soggetti comunque della legge regolatrice del contratto di arruolamento, anziché della legge scelta dalle parti.

L'articolo 4 del testo attuale porta da quindici a sedici anni l'età minima richiesta per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Il comma 1 modifica in tal senso l'articolo 119 del codice della navigazione. Il comma 2 modifica il regolamento recante la disciplina del collocamento della gente di mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, innalzando da 15 a 16 anni l'età minima di ammissione alle qualifiche di mozzo e di piccolo di camera.

L'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo. Mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, il comma 1, pur conservando in via generale il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto anni. Inoltre, con decreto mi-

nisteriale potrà essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Sempre a un decreto ministeriale è rimessa la disciplina dei casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza ovvero se il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore a tre mesi. Ai sensi del comma 2, le navi passeggeri che effettuino navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

L'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939 (in materia di condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali), che risulta in palese contrasto con la Costituzione. Infatti, la disposizione della quale si prevede l'abrogazione stabilisce che « Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi. ».

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle spese di missione connesse alla partecipazione di rappresentanti designati dal Governo alle riunioni del Comitato tripartito speciale, presso l'OIL, avente la funzione di seguire permanentemente l'applicazione della Convenzione. Tali oneri, valutati in 1.480 euro per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014 sono coperti a valere dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri (comma 1). È anche prevista (comma 2) una clausola di monitoraggio degli oneri e di salvaguardia in caso di eventuali incrementi degli stessi rispetto alla valutazione compiuta al comma 1. In conclusione, per le ragioni

evidenziate nel corso dell'illustrazione dei contenuti del disegno di legge in esame, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Mario TULLO (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento che reca una tutela del lavoro marittimo, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore. Evidenzia altresì l'opportunità che sia proseguito il percorso avviato già da molti anni volto a garantire ai marittimi il diritto di voto.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, concorda con quanto detto dal collega Tullo e accoglie l'invito a proseguire il percorso da lui indicato.

Andrea VECCHIO (SCpI), nel concordare con quanto detto dal collega Tullo, ritiene che debbano essere rivisitate le modalità di comunicazione dei risultati delle consultazioni elettorali, evidenziando che in altri Paesi, a differenza dell'Italia, la comunicazione definitiva su tali risultati è assai più rapida.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS, nell'evidenziare che si tratta di un provvedimento assai importante e significativo, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione unanime del parere favorevole proposto dal relatore.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.*

*C. 1326 Governo, approvato dal Senato.*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.*

*C. 1327 Governo, approvato dal Senato.*

*Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.*

*Doc. LXXXVII, n. 1.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126
INTERROGAZIONI:	
5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell'agenzia INPS di Guidonia-Montecelio .	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contratto di lavoro intermittente .....	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	133
5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributive di cui alla legge n. 92 del 2012 .....	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	135
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Emendamento C. 1327 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	128
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.	
Seguito delle comunicazioni del Presidente .....	129
<i>ALLEGATO 4 (Documento interlocutorio approvato dalla Commissione)</i> .....	137
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 10.10.

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. —

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell'agenzia INPS di Guidonia-Montecelio.**

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea FERRO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita e nel ricostruire nel dettaglio i vari passaggi della vicenda relativa alla chiusura dell'agenzia INPS di Guidonia-Montecelio, ritiene che l'Esecutivo debba andare a fondo nell'impegno di individuare soluzioni coerenti con le esigenze delle comunità interessate, dal momento che tale chiusura, disposta dalla competente Direzione centrale dell'Istituto per motivi connessi al costo della locazione dei relativi locali, avrebbe potuto essere facilmente evitata, utilizzando, ad esempio, altri immobili presenti in quel territorio, per i quali il comune, peraltro, si era dichiarato disponibile a sostenere le spese di ristrutturazione.

Fatto notare che la sua interrogazione è stata presentata anche a seguito di forti sollecitazioni provenienti, oltre che dalle amministrazioni interessate, anche dalle organizzazioni sindacali locali, in particolare da quelle rappresentative dei pensionati, ritiene importante che il Governo intervenga sull'INPS per andare incontro alle esigenze di quel territorio (considerato anche che il comune interessato è tra i più grandi e più popolati della provincia), al fine di garantire l'erogazione di importanti servizi a favore della collettività. Conferma, per tali motivi, la propria intenzione di proseguire in una battaglia finalizzata a fornire le più adeguate risposte alle collettività coinvolte.

**5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contratto di lavoro intermittente.**

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (M5S), fatto notare come il lavoro intermittente si presti ad un utilizzo improprio, che nasconde spesso altre tipologie contrattuali o, addirittura, forme di lavoro in nero, evidenzia l'esigenza di intervenire in materia, eventualmente limitandone l'ambito di applicazione a talune categorie di soggetti,

senza tuttavia caricare le imprese di oneri burocratici eccessivi. Dubita poi che alla riduzione di tale tipologia contrattuale, evidenziata nella risposta del rappresentante del Governo, sia corrisposto un aumento dei contratti stabili, chiedendosi se a ciò non si accompagni piuttosto un intensificarsi del fenomeno del lavoro irregolare. Evidenzia, in conclusione, l'esigenza di un corretto ed efficace esercizio delle funzioni di controllo ispettivo in materia, senza il quale qualsiasi forma di intervento rischia di rimanere inefficace.

**5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributive di cui alla legge n. 92 del 2012.**

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, dopo avere preso atto con favore che il Governo si è impegnato ad affrontare la problematica in esame, evidenzia l'esigenza di prevedere quanto prima forme di salvaguardia nei confronti di tutti i lavoratori svantaggiati – come quelli presi in considerazione dall'interrogazione stessa – categoria che giudica in forte estensione, a causa dell'attuale crisi economica. Osservato che è inaccettabile prevedere forme di intervento a favore dei lavoratori e poi lasciare che esse rimangano prive di sostanziale applicazione, fa notare che ciò sta accadendo anche in relazione ad altri tipi di intervento, tra cui cita quelli relativi al prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori già in mobilità. Fa notare, infatti, che, poiché il relativo decreto attuativo non è ancora stato adottato, tali lavoratori – moltissimi dei quali privi di qualsiasi forma di sostegno dal 1° gennaio 2013 – rischiano di rimanere senza reddito e senza pensione fino alla nuova decorrenza del loro trattamento pensionistico, come definita dalla riforma del dicembre 2011.

Auspica, in conclusione, che il Governo possa intervenire celermente per rendere

operative tutte le forme di incentivo introdotte a favore dei lavoratori in difficoltà.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO indi del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**

**Emendamento C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'emendamento Rostellato 12.1, presentato direttamente presso tale Commissione. In proposito, ricorda che – investendo tale emendamento gli ambiti di competenza della XI Commissione – al parere della Commissione stessa è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento, la XIV Commissione sarebbe tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione

esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, premesso che le modifiche alle disposizioni interne in materia di lavoro a tempo determinato sono state imposte dalla necessità di adeguamento alla normativa europea, a seguito di una specifica procedura di infrazione, e che, peraltro, tale adeguamento risulta opportuno alla luce della diffusione crescente del ricorso a contratti a tempo determinato, anche di breve durata, evidenzia che, dal punto di vista formale, l'espressione « negli ultimi mesi », utilizzata nell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione, appare indefinita e non praticabile in una norma di legge, che deve essere inequivocabile nei suoi riferimenti temporali. Ritiene, quindi, che questa parte dell'emendamento Rostellato 12.1 non possa essere condivisa.

Conseguentemente, ritiene che anche la sostituzione delle parole « al biennio » con le parole « all'anno », che sembrerebbe discendere dalla modifica prima illustrata, non sia condivisibile: dal punto di vista sostanziale, infatti, fa notare che il riferimento ad un arco temporale congruo, pari a due anni, consente di evitare che picchi di lavoro temporaneo o, viceversa, una riduzione consistente del ricorso al lavoro a termine (circostanza non rara nell'ultimo anno, per effetto della crisi) possano influire in modo non equilibrato sul computo del numero medio dei lavoratori a tempo determinato. Pertanto, rileva che un periodo inferiore ai due anni e, a maggior ragione, di alcuni mesi soltanto, potrebbe non ricomprendere proprio i periodi di lavoro stagionale, nei quali maggiormente si fa ricorso al lavoro a tempo determinato, con un effetto elusivo dei limiti prescritti dalla legge.

Propone, pertanto, di esprimere parere contrario sull'emendamento presentato.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa presente che il proprio emendamento 12.1, a causa di un refuso tipografico, risulta formulato in modo tale da non rendere



chiaro che la modifica proposta prospetta la riduzione da due anni agli ultimi dodici mesi del periodo richiesto per il computo, ai sensi dell'articolo 12 del disegno di legge europea.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che anche la precisazione testé resa non alteri in misura significativa il senso dell'emendamento in esame; in ogni caso, chiede al relatore se intenda modificare la proposta di parere precedentemente formulata.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, ritiene opportuno confermare la propria proposta di parere contrario sull'emendamento Rostellato 12.1, precisando che il suo giudizio si basa su valide ragioni di merito, illustrate dettagliatamente nel suo precedente intervento introduttivo.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.**

**Seguito delle comunicazioni del Presidente.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso è

stato presentato un documento interlocutorio (*vedi allegato 4*), con il quale la presidenza ha inteso dare conto dei lavori sino ad oggi svolti nell'ambito dell'indagine e dei conseguenti elementi conoscitivi emersi. Al riguardo, nel ricostruire le vicende che hanno portato alla definizione del percorso istruttorio seguito nelle scorse settimane, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi oggi, ha convenuto, sia pure con il solo consenso di alcuni gruppi e non in maniera unanime, sulla proposta di porre in votazione il predetto documento interlocutorio.

Interviene, quindi, il deputato Massimiliano FEDRIGA (LNA), per esprimere, motivandone le ragioni, la propria contrarietà sulla proposta di porre in votazione il documento interlocutorio.

Dopo talune precisazioni rese dal presidente Cesare DAMIANO, intervengono i deputati Titti DI SALVO (SEL) e Gessica ROSTELLATO (M5S), per preannunciare che i propri gruppi non parteciperanno alla votazione del documento interlocutorio.

Interviene, a più riprese, Cesare DAMIANO, *presidente*, per replicare alle ulteriori richieste di chiarimenti formulate dal deputato Massimiliano FEDRIGA (LNA), il quale dichiara che neanche il suo gruppo prenderà parte alla votazione del documento interlocutorio.

La Commissione approva, quindi, il documento interlocutorio presentato dalla presidenza.

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di prevedere per la seduta odierna il seguito dell'esame delle diverse proposte di legge abbinata, ai fini della prosecuzione dell'esame preliminare, avverte che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 1336 Airaudo, vertente sul medesimo argomento di cui ai progetti di legge all'ordine del giorno: la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta dell'11 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che oggi è prevista la prosecuzione del dibattito di carattere generale sul provvedimento in esame, facendo presente sin d'ora che sarà, comunque, inevitabile rinviare il seguito dell'esame al mese di settembre, in attesa dell'assegnazione alla Commissione degli ulteriori progetti di legge vertenti sull'argomento, la cui presentazione è già stata preannunciata da diversi gruppi, ai fini del loro abbinamento alla proposta di legge in titolo.

Nel prendere atto, quindi, che non vi sono richieste di intervento e nel sollecitare nuovamente i gruppi interessati ad accelerare la presentazione dei propri progetti di legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell'agenzia INPS di Guidonia-Montecelio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Ferro – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla chiusura – disposta dalla Direzione centrale organizzazione dell'INPS – dell'agenzia di produzione di Guidonia-Montecelio e la sua contestuale trasformazione in « Punto INPS ».

In proposito, è opportuno ricordare, in via preliminare, che – nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla legge – l'INPS può formulare piani di riassetto del decentramento territoriale dei servizi al fine di ottimizzare, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, la sua presenza sul territorio, perseguendo comunque obiettivi di prossimità all'utenza.

Il « Punto INPS » è definito dall'articolo 23 del Regolamento di organizzazione proprio come la struttura che permette di realizzare una maggiore economicità del servizio mantenendo la prossimità all'utenza.

Secondo quanto appreso dall'istituto, infatti, il « Punto INPS » garantisce economie di costi insediativi e organizzativi mediante l'integrazione logistica e funzionale con altri soggetti pubblici e, al tempo stesso, consente di erogare una gamma di servizi e prodotti individuati sulla base delle specifiche esigenze del territorio di riferimento e della tipologia di utenza, garantendo la qualità del servizio ed il miglioramento della soddisfazione degli utenti.

Trattasi, in particolare, di una struttura « leggera » che può essere istituita in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di realizzare maggiore economie di spesa e prossimità all'utenza.

Il « Punto INPS » è presidiato esclusivamente da personale dell'istituto e rappresenta il punto di contatto tra la Direzione provinciale (o altra « struttura madre ») di riferimento e il cittadino.

Garantisce servizi « di primo livello » e servizi a ciclo chiuso ed eroga – secondo logiche di « tempo reale » – quei prodotti e servizi che hanno un impatto immediato sul bisogno dell'utente e che sono identificati sulla base di una analisi della domanda del territorio di riferimento, compresa, ove necessario e possibile, l'attivazione dei servizi di consulenza.

Tutto ciò premesso, con riferimento a quanto rilevato dall'Onorevole interrogante in ordine alla trasformazione dell'Agenzia di Guidonia, l'istituto ha fatto presente quanto segue.

L'Agenzia di Guidonia garantisce essenzialmente attività di consulenza e le lavorazioni relative alle Linee di prodotto servizio Assicurato/pensionato e Prestazioni a sostegno del reddito.

Il relativo bacino di utenza – costituito dalla popolazione residente nei comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina e Sant'Angelo Romano – è pari a circa 98.000 persone, di cui circa 65.000 costituiscono popolazione attiva e circa 19.000 sono pensionate.

Le imprese con dipendenti sono circa 2 mila e gli artigiani, i commercianti e le aziende agricole sono circa 4.500.

La media degli utenti che, allo stato, si recano presso il *front office* dell'Agenzia di Guidonia è pari a circa 60-70 unità giornaliere. A fronte di tale limitato afflusso di pubblico, destinato a ridursi ulteriormente per effetto del completamento del pro-

cesso di telematizzazione dei servizi, l'Agenzia di Guidonia opera con diciotto unità lavorative.

L'INPS ha, inoltre, evidenziato che i comuni di Guidonia Montecelio e Marcellina distano meno di 10 Km dall'Agenzia di Tivoli, con la conseguenza che oltre l'80 per cento del bacino di utenza presidiato dall'Agenzia di Guidonia è addirittura in una situazione di « ipercopertura », ai sensi del Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'istituto.

Occorre inoltre rilevare che – nell'attuale contesto socio-economico – è opportuno che gli assetti territoriali dell'INPS siano definiti anche considerando le esigenze di economicità della gestione, tenuto conto anche del fatto che all'istituto sono stati chiesti, per effetto della *spending review*, risparmi per 477 milioni di euro per l'anno 2013 e per 532 milioni di euro per il 2014.

Proprio a tale scopo l'INPS ha rivisto la rete di distribuzione dei propri servizi in modo da assicurare il miglior equilibrio possibile tra le istanze dei cittadini e i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

L'Istituto ha inoltre precisato che l'Agenzia di Guidonia è oggi ubicata presso l'immobile di Via dei Mughetti n. 2, detenuto in locazione, con un canone annuo di – 151.788,00. Il relativo contratto – in

scadenza al 31 ottobre 2016 – prevede la facoltà di risoluzione anticipata con preavviso di 6 mesi, senza il pagamento di alcuna indennità.

Il « Punto INPS » di cui si propone la costituzione in luogo dell'attuale Agenzia sarebbe invece istituito in locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di Guidonia o di un Comune limitrofo.

La trasformazione dell'Agenzia di Guidonia in « Punto INPS » risponde quindi a criteri di economicità consentendo, in ogni caso, all'istituto un risparmio pari ad euro 265.195,00 annui, a fronte di una spesa *una tantum* per il trasloco delle postazioni di lavoro da Guidonia a Tivoli, quantificata in euro 28.260,00.

Inoltre, l'istituto ha rappresentato che l'accorpamento delle competenze presso l'Agenzia di Tivoli consentirà di offrire una risposta più articolata alle esigenze degli utenti cittadini/imprese dei comuni di Guidonia, Marcellina e Sant'Angelo Romano, garantendo un governo forte della domanda di servizio nei settori dell'Assicurato pensionato e delle Prestazioni a sostegno del reddito e un concreto controllo dei flussi assicurativi, contributivi e dei conti individuali relativi alle aziende senza dipendenti ed alle aziende agricole, ad oggi non gestite dall'Agenzia di Guidonia.

## ALLEGATO 2

**5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contratto di lavoro intermittente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare dell'On. Rostellato, concerne le forme di monitoraggio attivate dal Ministero che rappresento a fronte dell'utilizzo di contratti di lavoro di natura intermittente, anche al fine di contrastare eventuali ipotesi di lavoro nero.

Preliminarmente è opportuno chiarire che il lavoro intermittente costituisce un'ipotesi rapporto di lavoro subordinato e, come tale, è soggetto, in caso di attivazione, all'obbligo di comunicazione preventiva sancito dall'articolo 9 *bis*, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608/1996, e da ultimo sostituito dall'articolo unico, comma 1180, della legge n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria per il 2007).

Ricordo al riguardo che la comunicazione preventiva rientra in una serie di interventi in materia di lavoro – introdotti dal legislatore fin dal 2007 – che hanno l'obiettivo, da un lato, di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e, dall'altro, di dare alla Pubblica Amministrazione l'opportunità di conoscere, in tempo reale, le dinamiche del mercato del lavoro.

Tanto premesso, preciso che al fine di impedire che il datore di lavoro possa usufruire della prestazione del lavoratore intermittente eludendo la normativa sul lavoro irregolare, l'articolo 1, comma 21, della legge n. 92/2012 ha introdotto il comma 3 *bis* all'articolo 35 del decreto legislativo n. 276/2003.

Tale disposizione ha stabilito che – prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni

di durata non superiore a 30 giorni – il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate.

Con decreto ministeriale del 27 marzo 2013, sono state altresì individuate le modalità di adempimento dell'obbligo comunicazionale, mediante l'utilizzo del modello « UNI-Intermittente », da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici e contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro nonché la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

Secondo quanto precisato con circolare ministeriale n. 27 del 2013, il modello deve essere trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione dal Ministero ovvero per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale *ClicLavoro* ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

È inoltre possibile trasmettere un sms a un numero di telefonia mobile contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità è tuttavia utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

Preciso inoltre che l'articolo 1, comma 21, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012 contempla una specifica disciplina sanzionatoria legata alla violazione del predetto obbligo comunicazionale ovvero l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza

possibilità di adottare il provvedimento di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

Tale misura sanzionatoria assume, dunque, una funzione prevenzionistica in relazione a possibili fenomeni elusivi in ordine all'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.

Da ultimo, tengo a precisare che nell'ambito delle attività di monitoraggio aventi ad oggetto la riforma del mercato del lavoro, anche le prestazioni lavorative di natura intermittente sono poste in osservazione per le opportune valutazioni di cui all'articolo 1 della legge di riforma del mercato del lavoro del 2012.

## ALLEGATO 3

**5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributive di cui alla legge n. 92 del 2012.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Fiano – con il presente atto parlamentare – chiede al Governo di riferire in ordine all'adozione del decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 (legge di Riforma del mercato del lavoro) che ha previsto – fra l'altro – agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono donne svantaggiate.

In particolare, la legge n. 92 del 2012 ha demandato a tale decreto il compito di individuare le aree e i settori di attività caratterizzati da particolari indici di disagio lavorativo a carico delle donne, sì da giustificare il riconoscimento di benefici economici particolarmente importanti in caso di assunzione di lavoratrici definite «svantaggiate» ai sensi della normativa comunitaria.

Al riguardo devo osservare in via preliminare, che – lo scorso 16 aprile – il Ministero che rappresento ha provveduto ad adottare – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – il «decreto-quadro» di cui all'articolo 4, comma 11 della citata legge 92 del 2012.

Il decreto in questione è stato già pubblicato sul sito *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il predetto decreto (che attua in via generale la richiamata previsione di legge) prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, vengano individuati – con apposito decreto direttoriale – i settori o le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base dei dati Istat relativi alla

media annuale dell'anno più recente disponibile. Tali settori o professioni sono validi ai fini della concessione degli incentivi previsti dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012.

È evidente al riguardo che non è stato possibile emanare fin da subito un decreto – per così dire – *omnibus* (ossia, valevole per un tempo indefinito e per un numero ampio di ipotesi), dal momento che il decreto in questione deve necessariamente «fotografare» situazioni che si modificano nel tempo e che, quindi, devono essere esaminate con cadenza periodica.

Pertanto, si è reso necessario emanare prima un «decreto-quadro» (a firma del Ministro) il quale ha fissato le condizioni per l'attuazione della legge di riforma e, in seguito, alcuni decreti annuali, a firma dei competenti direttori generali, i quali individueranno in concreto le aree e i settori in cui potranno operare i benefici in questione.

Ora, per quanto riguarda il decreto direttoriale «a valle», volto ad individuare in concreto – per l'anno 2013 – i settori e le professioni caratterizzati da un differenziale nei tassi di occupazione e disoccupazione uomo-donna che superi la soglia del 25 per cento, faccio presente che esso è in avanzato stato di predisposizione, essendo già stati acquisiti i necessari elementi tecnici dall'ISTAT.

Nei prossimi giorni, la competente Direzione generale del Ministero che rappresento trasmetterà lo schema di decreto al Ragioniere Generale dello Stato per la controfirma e la definitiva emanazione.

Da ultimo, faccio presente che il Ministero del lavoro ha già dato il formale assenso alla circolare dell'INPS con la quale vengono fornite istruzioni operative alle sedi territoriali sulla concessione delle agevolazioni previste dai commi da 8 ad 11 dell'articolo 4 della cosiddetta legge Fornero (ivi compresa, quindi, la disposizione su cui si concentra l'atto parlamentare in oggetto).



## ALLEGATO 4

**Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.****DOCUMENTO INTERLOCUTORIO APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE***Premessa.*

Il presente documento intende proporre una riflessione sulle prime risultanze dell'indagine conoscitiva al fine di orientare le valutazioni della Commissione, e dei suoi componenti, nell'ambito dell'esame parlamentare (già avviato al Senato) del decreto-legge n. 76 del 2013.

Benché la gran parte delle audizioni si siano svolte prima della pubblicazione del decreto-legge in *Gazzetta ufficiale* e, quindi, abbiano avuto ad oggetto (oltre alle anticipazioni giornalistiche del decreto medesimo) soprattutto misure normative previgenti (a partire dalla legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro), dalla gran parte delle valutazioni proposte dagli auditi è possibile desumere, per la loro valenza generale, indicazioni operative di indubbia utilità nell'ambito del dibattito in corso, nell'ottica di una valutazione informata e consapevole anche dei contenuti del decreto-legge n. 76 del 2013.

Ai contenuti meramente ricognitivi delle audizioni si sommano, quindi, specifici elementi valutativi, di natura più squisitamente politica, su alcuni dei principali temi oggi all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento in materia di lavoro.

*Disoccupazione: dimensioni e natura del fenomeno.*

La disoccupazione in Italia presenta caratteristiche peculiari, in termini quantitativi e qualitativi. Innanzitutto, dal con-

fronto con gli altri Paesi europei emerge che nel nostro Paese il rischio di rimanere disoccupati è molto più alto per i giovani (sino a 4 volte) rispetto alle altre classi di età. Inoltre, gli scoraggiati (ossia coloro che non sono classificati tra i disoccupati in quanto hanno abbandonato la ricerca attiva di un impiego) sono – caso unico in Europa – più numerosi (2,9 milioni) rispetto ai disoccupati (2,7 milioni). Nel complesso, tuttavia, si può stimare che i soggetti in situazione di disagio occupazionale (includendovi, cioè, anche i *part time* involontari e i lavoratori che beneficiano di uno strumento di sostegno al reddito) siano circa 7 milioni.

L'analisi su base territoriale, pur facendo emergere, in maniera abbastanza omogenea, i medesimi problemi su tutto il territorio nazionale, mostra una differenziazione tra il centro-nord e il Mezzogiorno.

La crisi occupazionale si lega soprattutto a una carenza di domanda di lavoro, in calo costante dall'avvio della crisi. Non può essere trascurato, tuttavia, il fenomeno inverso, quello della carenza di offerta di lavoro, che riguarda soprattutto taluni profili professionali (*skill mismatch* e *skill gap*). Si tratta dei cosiddetti lavori dimenticati (infermieri, panettieri, falegnami, baristi e camerieri, tecnici informatici, operai specializzati) pari a circa 150.000 posti di lavoro disponibili e non coperti.

L'ampia diffusione di contratti di lavoro a termine e flessibili (con un alto tasso di ricadute nella precarietà anche di lavoratori con rapporti a tempo indeter-

minato), conducono a carriere lavorative, soprattutto dei più giovani, caratterizzate da frammentarietà e discontinuità, mettendo a rischio l'accumulo di anzianità contributiva e, in prospettiva, l'ammontare degli assegni pensionistici.

#### *Apprendistato.*

Il contratto di apprendistato, nonostante gli investimenti fatti negli ultimi anni, resta marginale e ancora non rappresenta lo strumento privilegiato di accesso al lavoro per i giovani. Benché dopo l'Accordo interconfederale del 18 aprile 2012 si sia assistito a una lieve ripresa, l'apprendistato resta sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità, legate ai benefici economici e normativi previsti dal decreto legislativo n. 167 del 2011 e dalla legge di riforma del mercato del lavoro. I dati sembrano dimostrare, inoltre, che il ricorso all'apprendistato da parte dei datori di lavoro trova in tali benefici la motivazione principale, mentre la formazione in azienda, in un'ottica di investimento individuale finalizzata all'assunzione stabile del lavoratore, continua a rappresentare un elemento marginale (simptomatico, in tal senso, è anche l'alto tasso di ritorno al precariato tra gli apprendisti stabilizzati). A ciò si aggiunge l'instabilità normativa, cui si legano in particolare le difficoltà che derivano dalla competenza legislativa concorrente riconosciuta alle regioni e, conseguentemente, dalla coesistenza, sul territorio nazionale, di una pluralità di sistemi normativi differenziati.

Le ragioni dello scarso utilizzo dell'apprendistato vanno tuttavia ricercate soprattutto nel fatto che tale forma contrattuale non si inserisce organicamente all'interno del sistema scolastico e formativo del Paese, diversamente da quanto accade nei sistemi duali (Germania e Austria), dove i due percorsi (scolastico e lavorativo) hanno pari dignità e l'apprendistato rappresenta effettivamente il canale di accesso al lavoro per la maggioranza dei giovani. Nei sistemi duali, la fascia di età degli apprendisti è molto più bassa che nel

nostro Paese e le retribuzioni sono più contenute (ciò che tuttavia si concilia con il fatto che si tratta di retribuzioni percepite da studenti contemporaneamente impegnati in un percorso scolastico).

Se la realizzazione di un sistema duale analogo a quello tedesco richiederebbe un generale ripensamento del sistema scolastico, evidentemente non realizzabile (per quanto auspicabile) in tempi brevi, ciò nondimeno appare necessario interrogarsi sull'opportunità di introdurre nuove misure volte a garantire un più esteso accesso alla formazione aziendale, a valorizzare il ruolo di scuole e università per il collocamento degli apprendisti nel tessuto produttivo locale, a promuovere un più esteso ricorso a forme di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, nel definire la disciplina di altre fattispecie contrattuali e incentivi all'assunzione e stabilizzazione di giovani, occorre prestare particolare attenzione per evitare sovrapposizioni e incoerenze. Infatti, è stato osservato da più parti come talune norme contenute nel decreto-legge n. 76 del 2013 rischiano di «cannibalizzare» il contratto di apprendistato, riducendone la convenienza relativa rispetto ad altre forme contrattuali oggetto di nuovi e più ampi benefici.

#### *Centri per l'impiego e Youth Guarantee.*

La qualità dei servizi offerti dai Centri per l'impiego è nel complesso ampiamente insoddisfacente, nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese. I Centri per l'impiego intermediano appena l'1,6 per cento della nuova manodopera (dati Istat, 2012). Tre giovani NEET su quattro non hanno avuto contatto con i Centri per l'impiego negli ultimi sette mesi, mentre tra coloro che ad essi si sono rivolti più della metà lo hanno fatto (nel medesimo arco temporale) con un unico contatto.

Dai confronti internazionali sulla ripartizione della spesa per le politiche del lavoro, emerge che il livello di investimenti pubblici nei Servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro si colloca sensibilmente

al di sotto della media europea (appena un quinto). Inferiore alla media europea (sebbene in termini assai meno evidenti) risulta anche la spesa per Politiche attive, mentre la spesa per Integrazioni al reddito e, in particolare, la spesa per Pensionamenti anticipati, sopravanzano la media europea.

Le difficoltà dei Centri per l'impiego si legano alla grave carenza di personale (appena 7.500 addetti, molti dei quali precari, a fronte dei 77.000 della Gran Bretagna e 115.000 della Germania), a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato (strutturato su tre livelli – Stato, regioni e Province – e, soprattutto, segnato dalla mancanza di un soggetto a livello nazionale con funzioni di coordinamento dell'intero sistema), alla scarsa interoperabilità degli uffici, alla mancanza di un efficace raccordo con gli altri operatori pubblici (scuola, università) e privati (agenzie per il lavoro e sistema della bilateralità).

La *Youth Guarantee* prevede, com'è noto, che ogni giovane di età inferiore a 25 anni riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione. A ben guardare, si tratta di livelli di prestazioni del tutto assimilabili a quelli già definiti, a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 181 del 2000 e rimasti sostanzialmente sulla carta.

L'attivazione delle risorse della *Youth Guarantee* rappresenta una grande occasione per mettere finalmente mano alla riforma dei Centri per l'impiego, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di efficienza. Occorrono interventi rapidi ed efficaci, che facciano leva su meccanismi volti a premiare le strutture più efficienti, sulla base di indicatori che tengano conto non tanto dell'attività di intermediazione genericamente svolta, quanto dei risultati occupazionali effettivamente ottenuti. Tale mutamento richiede, non v'è dubbio, la disponibilità di adeguate risorse, in primo luogo umane. A tal fine appare opportuno, a fronte dei limiti derivanti del processo di

contenimento dei costi del pubblico impiego, considerare in via prioritaria l'attivazione di processi di mobilità interna alla pubblica amministrazione, operando tutte le razionalizzazioni possibili al fine di convogliare risorse umane sull'emergenza occupazionale. Senza un'ampia e solida « infrastruttura » del mercato del lavoro, del resto, la stessa attivazione della *Youth Guarantee* nel nostro Paese appare fortemente a rischio.

#### *Politiche per l'occupazione e incentivi pubblici.*

Le modalità attraverso le quali è possibile intervenire per promuovere l'occupazione mediante l'utilizzo di risorse pubbliche sono state oggetto di un ampio dibattito. Taluni ritengono preferibile adottare misure generalizzate di riduzione del costo del lavoro (intervenedo sul cosiddetto cuneo fiscale) che riguardino lo *stock* e non solo i flussi lavorativi. Altri, al contrario, soprattutto considerando il contesto di vincoli di bilancio assai stringenti, auspicano la concentrazione delle poche risorse disponibili su platee definite, in un'ottica di politiche del lavoro segmentate. Con specifico riferimento alla disoccupazione giovanile è stato osservato, in particolare, che l'evidenza empirica consiglierebbe di estendere gli interventi ai giovani da 29 a 34 anni, trattandosi di una fascia di età per la quale non sono previsti specifici benefici (l'apprendistato è rivolto a giovani fino a 29 anni) e mediamente caratterizzata da maggiori carichi familiari.

Per quanto concerne gli incentivi finalizzati a nuove assunzioni o alla stabilizzazione di lavoratori flessibili, è stato osservato come il legislatore sia spesso vittima di una presunzione di efficacia, che porta a ricondurre a un incentivo tutti gli effetti che si osservano successivamente alla sua introduzione. Si tratta di una prospettiva fuorviante, che induce sistematicamente a sovrastimare gli effetti degli interventi, conducendo spesso a sprechi di risorse pubbliche. Non tutto quello che

si osserva a seguito di un intervento normativo (in termini di assunzioni e stabilizzazioni), infatti, è ad esso legato da un nesso di causalità. Un'ormai consolidata letteratura, fondata sull'analisi cosiddetta « controfattuale » (tesa cioè ad indagare cosa sarebbe comunque accaduto in assenza dell'intervento), mostra che gli effetti netti degli incentivi per l'occupazione sono spesso assai inferiori a quanto comunemente si ritiene. A tali conclusioni sono giunti, ad esempio, importanti studi aventi ad oggetto il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (cosiddetto *bonus sud*). Un analogo intervento della regione Piemonte del 2007 (*voucher* di 5.000 euro per la stabilizzazione di lavoratori precari) ha mostrato scarsa efficacia (l'addizionalità è risultata pari al 10 per cento, con il risultato che ogni assunzione stabile aggiuntiva è costata, in realtà, 50.000 euro). Anche con riguardo all'intervento di recente disposto dall'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 214 del 2011 (12.000 euro per la stabilizzazione di rapporti di lavoro flessibile) le prime analisi giungono a conclusioni analoghe, in quanto circa i due terzi delle risorse impegnate sono andate a datori di lavoro che, secondo le stime, avrebbero comunque proceduto ad assunzioni o stabilizzazioni (il costo reale per ogni nuova assunzione/stabilizzazione è stato quindi pari, in realtà, a 30.000/40.000 euro).

Per quanto la letteratura fin qui prodotta consenta di formulare alcune valutazioni di carattere generale, che inducono a ritenere di scarsa efficacia incentivi temporanei sui flussi, resta il problema di fondo della valutazione delle politiche pubbliche, su cui l'Italia registra un grave ritardo. Occorre acquisire consapevolezza che già in sede di definizione di un nuovo intervento normativo il legislatore deve preconstituire gli strumenti che consentano l'analisi controfattuale, al fine di poter operare valutazioni attendibili della reale efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi e, sulla base di esse, apportare pro-

gressivamente i correttivi necessari (secondo il metodo che ha contrassegnato le riforme Hartz in Germania).

Alla luce di quanto fin qui esposto, perplessità suscitano le misure previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, ove si prevede un incentivo per l'assunzione/stabilizzazione di giovani tra 18 e 29 anni in possesso di determinati requisiti, in una fascia di età che si sovrappone con quella dell'apprendistato e prevede la presenza di almeno una su tre condizioni (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; privi di diploma di scuola media superiore o professionale; soli con una o più persone a carico). Tali condizioni – pur comprensibili – possono creare dei paradossi. Ad esempio, chi completa il percorso di studi è svantaggiato rispetto a chi abbandona precocemente gli studi stessi, cosa che favorisce indirettamente il già alto livello di abbandono scolastico. Di conseguenza, fermo restando quanto previsto nell'ambito della Garanzia per i giovani sui tirocini post titolo di studi, si ritiene opportuno eliminare ogni condizionalità, assicurando così la massima possibilità di accesso agli incentivi per le assunzioni.

*Dalla legge di riforma del mercato del lavoro al decreto-legge n. 76 del 2013.*

La legge n. 92 del 2012 ha rappresentato l'ultima tappa di un percorso di riforme legislative del mercato del lavoro avviatosi nel 1997 con l'approvazione del cosiddetto « pacchetto Treu ».

A giudicare dai dati sull'occupazione, la situazione attuale sembra essere ritornata la medesima di allora. Le riforme attuate negli ultimi 16 anni sembrano non avere avuto effetto sul mercato del lavoro e sulla nostra economia.

I continui e repentini cambiamenti del quadro normativo rendono difficile alle imprese programmare le proprie politiche occupazionali. L'annuncio di nuovi incentivi normativi e benefici economici (che spesso precedono di mesi l'effettiva entrata in vigore delle misure) porta le aziende a

rinviate scelte occupazionali già programmate, con il risultato di ritardare assunzioni che sarebbero state invece effettuate. La concreta operatività degli interventi, poi, è messa a repentaglio dal fatto che le riforme rinviano a numerosi provvedimenti attuativi, spesso adottati con ritardo e/o parzialmente. In questo senso il decreto-legge n. 76 del 2012 non sembra garantire un quadro di maggiore affidabilità e certezze, in quanto per la gran parte delle disposizioni in esso contenute è previsto il rinvio a successive norme attuative.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n. 92 del 2012, dai primi dati del monitoraggio (forniti dall'ISFOL) emerge una significativa riduzione dei contratti a tempo indeterminato (più sensibili all'andamento economico), a fronte di un incremento dei contratti a termine (soprattutto di breve durata e, quindi, senza causale), per effetto del travaso da altre forme contrattuali flessibili e parasubordinate (per le quali il legislatore ha introdotto correttivi volti a contenerne l'uso incongruo).

Nel complesso, appare che la riforma, pur modificando la composizione delle forme contrattuali, non abbia aiutato a rafforzare, nel suo complesso, il mercato del lavoro in un periodo di crisi.

Taluni correttivi alla legge n. 92 del 2012 appaiono opportuni.

In particolare, la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine appare utile e condivisibile.

Una complessiva riflessione dovrebbe essere avviata, poi, sul lavoro autonomo, al fine di comprendere che se il contrasto al fenomeno delle false partite IVA passa anche attraverso la conversione dei rapporti di lavoro e, quindi, aliquote contributive più alte, l'aggravio contributivo per i veri lavoratori autonomi non iscritti a ordini professionali (con il passaggio dal 27 per cento al 28 per cento dell'aliquota contributiva da versare alla gestione separata INPS nel 2014) appare ingiustamente penalizzante e andrebbe attentamente valutato.

Nel complesso, il decreto n. 76 del 2013 reca interventi non sempre coerenti tra loro. Soprattutto per quanto attiene alle norme finalizzate a promuovere l'occupazione giovanile, gli incentivi di cui all'articolo 1 e la riforma dei tirocini formativi si rivolgono a una platea in buona misura sovrapponibile a quella dell'apprendistato, con il rischio di comprometterne definitivamente il dichiarato ruolo strategico di strumento di accesso privilegiato dei giovani nel mondo del lavoro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di relazione del Relatore</i> ) .....	149
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla XII Commissione</i> ) .....	151
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i> ) .	144
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla XII Commissione</i> ) .....	153
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	145
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla XII Commissione</i> ) .....	154
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	155

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione</i> ) .....	147
ALLEGATO 6 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	156

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148
AVVERTENZA .....	148

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.**

**C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di relazione da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata alla luce dell'ampio dibattito che si è svolto in Commissione e che ha riguardato principalmente la disposizione di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (SCpI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ritenendo che la proposta di relazione presentata sia particolarmente chiara e che tenga debitamente conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, in particolare delle preoccupazioni espresse da più parti con riferimento al richiamato articolo 13 del disegno di legge in oggetto.

Ricorda altresì come da parte del Governo sia stata assicurata una certa disponibilità rispetto all'accoglimento di ordini del giorno e di altri atti di indirizzo concernenti le modalità di attuazione della delega recata dall'articolo 13 e, più in generale, la necessità di garantire la prosecuzione della ricerca in campo medico.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, esprime l'auspicio per cui tutti i componenti della Commissione possano condividere l'adozione di atti di indirizzo da rivolgere al Governo, concernenti la fase di attuazione della delega di cui al suddetto articolo 13.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), dopo aver ringraziato il relatore per la proposta presentata, indice di un lavoro svolto in maniera seria e onesta, ribadisce l'esigenza di intervenire attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo, rilevando come la mozione costituisca sotto quest'aspetto uno strumento più incisivo ed efficace rispetto all'ordine del giorno.

Chiede, poi, al relatore, di apportare una modifica alla suddetta proposta di parere, nel senso di sostituire, al quarto capoverso delle premesse, le parole: « più rigorose » con le seguenti: « più restrittive ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, fa presente che l'espressione « più rigorose » è mutuata direttamente dall'articolo 2 della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, nella sua traduzione ufficiale; pertanto, ritiene opportuno mantenerla, volendo fare esplicito riferimento al contenuto di tale disposizione.

Per quanto riguarda, poi, la questione relativa alla presentazione di atti di indirizzo da rivolgere al Governo, fa presente di avere già inserito questo passaggio nella parte al quinto capoverso delle premesse della sua proposta di relazione e che, in ogni caso, tale questione attiene alla fase dell'approvazione finale, da parte dell'Assemblea, del provvedimento in esame ovvero anche alle fasi successive, con specifico riferimento allo strumento della mozione.

Matteo MANTERO (M5S) esprime alcune perplessità con riferimento alla proposta di relazione in discussione. Innanzitutto, fa presente che a suo parere l'espressione « più rigorose » andrebbe sostituita con la parola: « migliorative ».

Inoltre, rileva come i profili critici connessi al contenuto dell'articolo 13, con particolare riferimento al divieto concernente esperimenti e procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale, nonché al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti siano emersi da alcune delle audizioni svolte ma non da tutti gli interventi degli esperti che sono stati auditi.

Ritiene, inoltre, che il riferimento all'articolo 2 della suddetta direttiva, previsto al terzo capoverso delle premesse, sia ambiguo e fuorviante in quanto praticamente si invita il Governo a stralciare quanto è stato approvato dal Senato e quanto la Commissione stessa intenderebbe confermare. A questo proposito, fa presente che non si possono negare margini di discrezionalità per quanto riguarda gli interventi degli Stati membri in quanto, se l'Unione europea avesse voluto eliminarli del tutto, avrebbe approvato un regolamento anziché una direttiva.

Raffaele CALABRÒ (Pdl), ringraziando il relatore per la proposta formulata, che a suo avviso è indice di un grande equilibrio, suggerisce di apportare una modifica volta a prevedere, al terzo capoverso delle premesse, che i timori connessi al contenuto del più volte richiamato articolo 13 riguardano il fatto che essi finiscano per compromettere non solo la continuazione della ricerca, ma anche le sue applicazioni cliniche, già ampiamente presenti nella pratica attuale.

Donata LENZI (PD), apprezzando la proposta di parere predisposta dal relatore, annuncia il voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico, suggerendo altresì di recepire nella proposta di parere la proposta di modifica avanzata dal deputato Calabrò, ritenendola condivisibile.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, replica alle argomentazioni addotte dal deputato Mantero facendo presente che la proposta di parere tiene conto dei

rilevi critici emersi dalla maggioranza degli interventi dei deputati che si sono svolti nel corso del dibattito con riferimento alla disposizione dell'articolo 13, nonché da « alcune audizioni informali », come ha avuto modo di precisare al terzo capoverso delle premesse.

Dopo aver ribadito di non poter modificare, allo stesso capoverso, l'espressione « più rigorose » in quanto recata testualmente dall'articolo 2 della citata direttiva, ritiene, invece, di poter accedere alla proposta migliorativa del testo formulata dal deputato Calabrò.

Procede, pertanto, a riformulare la proposta di parere presentata nei termini seguenti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore, come da ultimo riformulata, e nomina il deputato Miotto relatore per riferire presso la XIV Commissione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di relazione da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di relazione predisposta, precisando che essa tiene conto di due proposte emendative presentate dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, delle quali aveva chiesto il ritiro (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di



relazione favorevole, con osservazione, del relatore, e nomina il deputato Miotto relatore per riferire presso la XIV Commissione.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di parere da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata, precisando che l'osservazione ivi contenuta è volta a far sì che la prossima relazione del Governo possa corrispondere maggiormente a un criterio di omogeneità con riferimento alle posizioni assunte dall'Italia sui singoli provvedimenti che attengono alle materia afferenti alle competenze della Commissione affari sociali (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

**Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Dorina Bianchi, è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna e che, pertanto, la trattazione del punto all'ordine del giorno è rinviata alla seduta di domani.

Fa altresì presente che nella giornata di domani la Commissione potrà procedere direttamente all'espressione del parere oltre che allo svolgimento della relazione introduttiva, anche alla luce del fatto che, sulla base del testo licenziato dalla Commissione di merito (Giustizia) le competenze della Commissione affari sociali paiono estremamente limitate.

La Commissione prende atto.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.**

**C. 1328 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni III e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulia GRILLO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni III (Affari esteri) e XI (Lavoro) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il disegno di legge di ratifica della Convenzione adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94ma sessione marittima della Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riunitasi a Ginevra.

Fa presente che la Convenzione all'esame della XII Commissione costituisce un contributo importante al settore marittimo poiché ha l'obiettivo di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi.

Osserva, poi, che il disegno di legge in esame consta di 7 articoli, suddivisi in 2 Capi.

Il Capo I reca l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2). Il Capo II reca invece le

disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione oggetto di ratifica.

Ricorda, quindi, che la relazione illustrativa afferma che gli interventi in questione sono volti a soddisfare le esigenze evidenziate dal Comitato europeo dei diritti sociali e la richiesta di modifica avanzata dalla Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni OIL e che, nel merito, essi adeguano le disposizioni del Codice della navigazione, introdotte nel nostro ordinamento nel contesto socio-economico del 1942, che risultano in contrasto con il portato dei principi giuridici attuali, rendendo effettive le modalità di tutela dei diritti dei lavoratori a bordo delle navi.

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, rileva la disposizione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, che reca modifiche alla normativa vigente in materia di accertamento della idoneità fisica della gente di mare, recata dall'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge n. 1602 del 1962.

Fa presente che, mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, la nuova disposizione, introdotta dal comma 1 dell'articolo 5, pur conservando in via generale il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto anni.

Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la previsione di un periodo di validità più breve, anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Con un decreto analogo sono disciplinati i casi nei quali per motivi di urgenza, o se la validità del certificato scade durante un viaggio, il marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di un certificato provvisorio valido fino al porto di scalo successivo, e comunque non superiore a tre mesi.

Al riguardo, osserva che non è chiaro chi debba rilasciare tale certificato provvisorio in caso di assenza a bordo di un

medico. La normativa attualmente vigente, infatti, prevede che se il periodo di validità del certificato scade in corso di viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio.

Il comma 2 stabilisce, poi, che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Segnala, infine, che, poiché la Convenzione entrerà in vigore il 20 agosto prossimo, è importante concludere l'iter parlamentare in tempo utile per consentire la ratifica entro tale termine. Infatti, entro quella data, gli armatori italiani possono ottenere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conformi ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro a bordo. La mancata ratifica entro quel termine, dunque, esporrebbe il settore armatoriale e i lavoratori agli effetti negativi di una significativa perdita di competitività del nostro Paese (*vedi allegato 5*).

Federico GELLI (PD) si domanda se abbia ancora senso, alla luce della normativa generale, prevedere il rilascio di uno specifico certificato attestante l'idoneità fisica dei marittimi a lavorare a bordo delle navi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rileva che si tratta di un obbligo previsto direttamente dalla Convenzione, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 5.

Non essendovi altre richieste di intervento, ritiene che si possa procedere a una breve sospensione della seduta, in modo da consentire al relatore di addivenire alla formulazione di una proposta di parere già nella seduta odierna.

**La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.05**

Giulia GRILLO (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta, favore-

vole con un'osservazione inserita sulla base della considerazione svolta nel corso della relazione introduttiva (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute.**

**Doc. CLXIV, n. 2.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione).*

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute del 16 e 18 luglio si è svolta la relazione da parte del relatore, deputato Monchiero, sul Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute ed è iniziato il dibattito.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, invita il deputato Monchiero ad illustrare la proposta di relazione da lui predisposta.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, illustra la proposta di relazione formulata (*vedi allegato 6*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime apprezzamento per la proposta di relazione presentata dal relatore, ritenendola giustamente severa. Auspica pertanto

che anche presso le altre Commissioni possa svolgersi un lavoro altrettanto serio e approfondito con riferimento ai rapporti di *performance* concernenti i vari ministeri.

Andrea CECCONI (M5S), pur condividendo le considerazioni critiche formulate dal relatore Monchiero e tradottesi nelle osservazioni inserite nella proposta di parere da lui presentata, e rilevato altresì come allo stato attuale il Ministero della salute sia, oltre a quello della difesa, l'unico che abbia presentato il previsto rapporto di *performance*, annuncia tuttavia il voto di astensione da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle in quanto non era rappresentato in Parlamento nella scorsa legislatura e, dunque, nel 2012, anno cui si riferisce il rapporto in esame.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**

**C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2013.

Andrea CECCONI (M5S) esprime alcune perplessità con riferimento al provvedimento in titolo, rilevando che, se ha un senso prevedere, ai fini dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da tali-

domide, l'estensione anche ai nati un anno prima di quello attualmente previsto dalla legislazione vigente, essendo plausibile che qualcuno lo abbia acquistato all'estero, non ha altrettanto senso includere anche un anno dopo.

Si riserva, pertanto, di presentare un emendamento sul punto, ritenendo, in generale, che la normativa vigente in materia potrebbe essere considerata sufficiente.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), con riferimento alla proposta di legge di cui è prima firmataria, rileva come essa sia sostanzialmente sovrapponibile a quella presentata dal relatore, deputato Fucci, essendo anch'essa volta al riconoscimento dell'indennizzo ai soggetti nati tra il 1958 e il 1966, nonché ai soggetti in relazione ai quali, ancorché nati fuori da tale periodo, si possa comunque accertare un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

L'unica differenza riguarda il rinvio ad un regolamento del Ministro della salute, volto a modificare l'attuale decreto ministeriale recante la disciplina per la concreta concessione dell'indennizzo, che è previsto solo dalla citata proposta C. 263.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potranno avere luogo gli eventuali ulteriori interventi dei deputati, ai quali seguiranno l'intervento del Governo e la replica del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.  
C. 262 Fucci.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;

considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere *b)*, *d)* – con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale – *e)* ed *f)* – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure « più rigorose » di quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall'articolo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui *iter* subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell'articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell'Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le

importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di

cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;

considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere *b)*, *d)* – con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale – *e)* ed *f)* – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure « più rigorose » di

quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall'articolo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui *iter* subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell'articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell'Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE

facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.



## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327  
Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),  
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);

considerate, in particolare, le disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 14 – che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; 15 – che detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi; 16 – che reca alcune norme tese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici; 17 – che

modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, recante la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 5 del suddetto articolo 16, un termine per la emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, nonché la esclusione della sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su animali.

ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).**

**PARERE APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);

preso atto, in particolare, del ruolo assunto dall'Italia nell'ambito dei lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

rilevato, altresì, il contributo fornito dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione della nuova normativa sui dispositivi medici;

preso atto, con riferimento al settore dell'igiene, sicurezza degli alimenti e nutrizione, della posizione assunta dall'Italia in merito alla controversa questione concernente la modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 concernente la revisione dell'ispezione delle carni;

considerato, inoltre, l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro « Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione », lanciata dalla Commissione

europea nell'ambito della Strategia Europa 2020, l'impegno profuso per la promozione degli obiettivi dell'anno, sul piano sia nazionale che europeo, con riferimento alla celebrazione dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, nonché il ruolo assunto dall'Italia sul fronte delle politiche anti-droga, soprattutto per quanto concerne il contributo alla realizzazione della nuova Strategia Europea 2013-2020;

rilevata, in generale, una certa difformità per quanto concerne la trattazione dei diversi temi afferenti ai capitoli della salute e delle politiche sociali, nel senso che in determinati casi emerge chiaramente la posizione assunta dal Governo italiano mentre in altri la suddetta relazione si limita a elencare l'attività svolta nell'ambito dei vari comitati e gruppi di lavoro attivi presso le istituzioni europee, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

nell'ambito delle materie afferenti la competenza della Commissione affari sociali, si valuti l'opportunità di utilizzare criteri di maggiore omogeneità, in sede di predisposizione della futura relazione, dando conto delle precise posizioni assunte dal Governo italiano sui singoli provvedimenti oggetto di discussione presso le istituzioni europee.

## ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1328 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 5, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità o di chiarire chi debba rilasciare – in caso di assenza a bordo di un medico – il certificato provvisorio previsto dalla norma, oppure – analogamente a quanto stabilisce la normativa attualmente vigente – di prevedere che, se il periodo di validità del certificato scade in corso di viaggio, il certificato resti valido fino al primo porto di scalo successivo.

## ALLEGATO 6

**Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute.  
Doc. CLXIV, n. 2.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XII Commissione Affari sociali,  
esaminato il rapporto di *performance* per l'anno 2012 (Doc CLXIV n. 2) in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 68 della legge n. 244 del 2007;

preso atto che il rapporto di *performance* ha l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei risultati realizzati dal Ministero della salute nel corso del 2012, e costituisce premessa imprescindibile per migliorare la qualità dei servizi offerti e consentire al contempo di garantire la massima trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per la loro realizzazione;

considerato che il documento, predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione dà conto degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con particolare riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate;

atteso che l'organismo valutatore ha giudicato positivamente gli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità e alle strutture operative partendo dalle priorità politiche definite con atto di indirizzo del Ministro della Salute e declinate in obiettivi strategici e operativi,

ritenuti complessivamente positivi i risultati esposti nella Tavola 3 in cui si espone la distribuzione del personale del

Ministero della salute e si individua una riduzione di 75 unità, pari al 3,4 per cento, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;

rilevato, tuttavia che le tecniche di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della performance, adottate nel dare applicazione alla legge 244/2007, risentono della difficoltà di misurare concretamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli uffici ministeriali, e che la definizione degli obiettivi non è sempre coerente con la priorità politica individuata dal Ministro;

preso atto dei rilievi formulati dall'Organismo indipendente di valutazione in merito alla significatività degli indicatori nel paragrafo 6 della Relazione;

considerato che il rapporto evidenzia lacune, difficoltà nell'applicazione delle norme e criticità che condurrebbero anche ad anomalie contabili;

ritenuto opportuno formulare delle osservazioni finalizzate ad evidenziare al Ministero tali criticità e a concorrere al miglioramento del meccanismo di rilevazione della performance, e all'implementazione di tecniche gestionali che ne facilitino l'applicazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) il meccanismo di assegnazione degli obiettivi deve essere affinato in modo da garantire la coerenza tra le priorità

politiche individuate dal Ministro e gli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture e da abbracciare un numero di funzioni più ampio, al fine di consentire una migliore valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione degli Uffici del Ministero;

2) pur comprendendo le difficoltà della pubblica amministrazione nel dare attuazione a politiche di contenimento della spesa molto severe, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla dichiarazione che si sarebbero costituiti debiti fuori bilancio;

3) sulle difficoltà incontrate e sulle lacune tecniche degli strumenti di gestione attualmente in atto, la Commissione XII ritiene che l'implementazione di un sistema di controllo di gestione, fondato su una attendibile contabilità analitica, potrebbe anche ritenersi non indispensabile nel valutare l'attività di un Ministero, ma se si sceglie di utilizzare questo strumento

non è accettabile – anche in considerazione della scarsità numerica dei fattori produttivi impiegati – che la sua effettiva attivazione si protragga per anni;

4) per quanto concerne il punto 6.1 della Relazione è necessario evidenziare che la difficoltà nel costruire e applicare una corretta metodologia di valutazione non può essere giustificata dal fatto che, come osserva l'Organismo Indipendente: « le strutture ministeriali avversano l'impiego delle stesse misure come indicatori da collegare agli obiettivi strategici della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, dal momento che il mancato raggiungimento dei risultati previsti avrebbe conseguenze sulla valutazione individuale del personale ai diversi livelli. ». L'Amministrazione competente è invitata ad adottare gli opportuni provvedimenti per ottenere, da parte del personale dirigente, una maggiore adesione allo strumento di valutazione della *performance*.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico .....	158
AVVERTENZA .....	158

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 17.25.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	171
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 <sup>a</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	172
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	190

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	170
AVVERTENZA .....	170

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**  
(Parere alla II Commissione).  
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, ricorda che l'articolo unico del testo unificato della proposte di legge C. 245 (Scalfarotto), C. 280 (Fiano) e C. 1071 (Brunetta) intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia novellando la cosiddetta legge Reale (legge 654/1975) e la cosiddetta legge Mancino (DL 122/1993), che attualmente costituiscono l'ossatura della legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni.

Il testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia, all'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 3 della cosiddetta legge Reale, inserendo tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia.

Conseguentemente, si punisce:

con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi « istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi » fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole « o fondati sull'omofobia o transfobia » al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di « propaganda » di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;

con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo « istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi » fondati sull'omofobia o transfobia;

con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa – o presta assistenza all'attività – di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 novellano la c.d. legge Mancino (decreto-legge n. 122

del 1993), aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia o transfobia nel titolo del provvedimento e nella rubrica del primo articolo. In particolare, la « legge Mancino », all'articolo 1, comma 1, ha sostituito proprio l'articolo 3 della « legge Reale ». L'intervento sulla rubrica dell'articolo 1 della « legge Mancino » chiarisce adesso che sono applicate anche ai condannati per una delle fattispecie precedenti – ovvero a seguito di condotta fondata sull'omofobia o transfobia – le pene accessorie previste dalla stessa legge Mancino. Si tratta dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, dell'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; della sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché del divieto di detenzione di armi e del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Ricordo che provvedimenti mirati alla specifica tutela di omosessuali e transessuali si rintracciano nell'ambito degli interventi attuati a livello europeo per prevenire ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, e rinvio sul punto alla scheda predisposta dagli Uffici.

Segnalo il Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio europeo nel 2009 per il periodo 2010-2014, che definisce come una priorità a livello europeo la lotta all'omofobia, in coerenza con i principi di tutela della dignità e dei diritti umani, uguaglianza e non discriminazione su cui si fonda l'Unione.

La risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, sulla lotta contro l'omofobia in Europa, tra le altre cose, invita le Istituzioni europee e gli Stati membri a dar seguito alle indicazioni contenute nella relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolata « Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere ». Tra queste raccomandazioni, una giudica essenziale introdurre misure sanzionatorie volte a tutelare le persone LGBT, insieme ad altri



gruppi (quali le minoranze razziali o religiose), dall'istigazione all'odio e dai reati di odio.

Infine, la risoluzione del Parlamento adottata il 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE, invita la Commissione e il Consiglio a:

intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, anche chiedendo ai sindaci e alle forze di polizia degli Stati membri di proteggere la libertà di espressione e di manifestazione in occasione delle marce dell'orgoglio LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e *transgender*);

utilizzare i risultati dell'indagine in corso dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) al fine di dare finalmente seguito alle ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e delle ONG;

presentare urgentemente la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere da adottare entro il 2014.

Osserva in conclusione che il provvedimento in esame sembra conforme alle indicazioni e agli orientamenti in sede europea e, pertanto, formula una proposta di parere favorevole.

Auspica che, in sede di discussione in Aula, il provvedimento non sia soggetto a rinvii e, per dare migliore attuazione alle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sia introdotta una disposizione volta a emendare l'articolo 3 della cosiddetta Legge Mancino, in modo da estendere le circostanze aggravanti ivi previste anche ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio in relazione all'identità od orientamento sessuale della vittima.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ricorda innanzitutto che sulla materia in discussione non esiste alcuna competenza dell'Unione europea, trattandosi di questioni integralmente rimesse alla sovranità dei

singoli Stati. Ritiene altresì opportuno richiamare nella proposta di parere il principio della libertà di opinione, sancito dall'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea; non vorrebbe infatti che l'espressione di una valutazione morale potesse essere qualificata come omofobia.

Sandro GOZI (PD) osserva invece, in parziale dissenso rispetto a quanto testé sostenuto dall'onorevole Buttiglione, che sebbene non vi sia un obbligo giuridico specifico, il contrasto a discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale si inserisce pienamente nel quadro degli obiettivi politici dell'Unione, come confermato dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea – che stabilisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani –, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nonché dall'articolo 10 del Trattato, che afferma che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Si tratta di valori e obiettivi comuni, di valore costituzionale, che meritano di essere richiamati nelle premesse del parere. Condivide quindi l'opportunità di salvaguardare, in ogni caso, il diritto alla libertà di espressione, che pure potrebbe essere opportunamente richiamato.

Vega COLONNESE (M5S) sottolinea l'importanza di una più ampia tutela dei diritti dei cittadini, la cui mancata garanzia determina fenomeni come quello dell'omofobia. Consapevole del fatto che inevitabilmente si toccano questioni che riguardano il merito del provvedimento, ricorda che da troppo tempo si discute in Parlamento su questi temi, senza che si sia sinora pervenuti ad alcun risultato, e ritiene importante che in questa legislatura si sia fatto un primo passo nella direzione

di una maggiore concretezza di intervento. Dichiara infine di condividere le considerazioni del collega Gozi.

Annalisa PANNARALE (SEL) sottolinea l'importanza di procedere speditamente, con tenacia e convinzione, nell'*iter* del provvedimento, al fine di modificare l'articolo 3 della c.d. legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), con l'inserimento dei reati connessi alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Preannuncia quindi l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando la necessità di un impegno, nella successiva fase di esame in Assemblea, per un risultato anche più avanzato rispetto a quanto definito nel testo base licenziato dalla Commissione.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) rileva la mancanza, a causa dell'assenza di disposizioni in materia nella cosiddetta Legge Mancino, di una qualsiasi forma di catalogazione o rilevazione statistica dei reati omofobici, e sottolinea l'ineludibilità delle norme contenute nel provvedimento all'attenzione della Commissione.

Luca PASTORINO (PD) presso atto del dibattito svoltosi e delle osservazioni formulate dal collega Gozi, che condivide, ritiene opportuno predisporre una nuova proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire al relatore di definire una nuova proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.20.**

Luca PASTORINO (PD) formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.**

**C. 1328 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni III e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione sul lavoro marittimo è stata adottata in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione OIL n. 186), dalla 94ma sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro in data 23 febbraio 2006 a Ginevra.

Caratteristica fondamentale della Convenzione è quella di contenere un insieme di standard globali, quasi alla stregua di un testo unico, risultanti da numerosi strumenti (Convenzioni o Raccomandazioni) in materia di lavoro marittimo che l'OIL ha adottato a partire dal 1920 per assicurare progressivamente migliori condizioni di vita e di lavoro per i marittimi e una più equa concorrenza per gli operatori e gli armatori. Essendo stato raggiunto il 20 agosto 2012 il previsto numero di ratifiche per l'entrata in vigore a livello internazionale dopo 12 mesi, la Convenzione inizierà a dispiegare i suoi effetti per l'appunto dal 20 agosto 2013.

La Convenzione si compone di un Preambolo e di 16 articoli, strettamente connessi a un corpus di Regole con il relativo Codice applicativo. Gli articoli e le regole configurano l'insieme delle norme obbligatorie, mentre il Codice ne fissa le condizioni applicative, a loro volta distinte in standard obbligatori e linee guida non obbligatorie: il Codice risulta quindi essere lo strumento di flessibilità affidato alla discrezionalità degli Stati membri, almeno per quanto concerne la parte non obbligatoria.

Il Preambolo contiene l'esplicita finalizzazione della Convenzione alla creazione di « uno strumento unico e coerente che comprenda il più possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonché i principi fondamentali riportati » in una serie di altre convenzioni internazionali del lavoro appresso elencate.

L'articolo I contiene gli obblighi generali degli Stati ratificanti la Convenzione in esame, ciascuno dei quali, operando anche congiuntamente alle altre Parti della Convenzione medesima, si impegna a darle l'attuazione con l'obiettivo di conseguire un livello di impiego dignitoso per la gente di mare.

L'articolo II reca una serie di definizioni, nonché di previsioni relative all'applicabilità della Convenzione, la quale è appunto in linea generale applicabile a tutti i marittimi.

L'articolo III prevede la verifica, da parte di ciascuno Stato membro, della compatibilità della sua legislazione – nel contesto della Convenzione in esame – con il rispetto della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva, con l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e del lavoro minorile, nonché di ogni discriminazione in materia di occupazione.

In base all'articolo IV tutti i marittimi hanno diritto ad un luogo di lavoro sicuro nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, come anche a condizioni eque di impiego, a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi, alla tutela della salute e a misure previdenziali e di protezione sociale. È posto in capo a ciascuno Stato membro della Convenzione l'obbligo di vigilare affinché tali diritti vengano effettivamente assicurati, mediante applicazione di disposizioni della Convenzione in esame o con ogni altro mezzo giuridico o contrattuale.

Sulla scorta dell'articolo V, ciascuno Stato membro si incarica di far rispettare la presente Convenzione dalle navi battenti la propria bandiera: tuttavia, anche uno Stato membro diverso da quello di ban-

diera può ispezionare le navi di un altro Stato membro della Convenzione per verificarne il rispetto. Particolarmente rilevante è poi la previsione per la quale alle navi battenti la bandiera di Stati che non abbiano ratificato la Convenzione in esame non dovranno essere applicati trattamenti più favorevoli rispetto a quelli di cui beneficiano le navi battenti la bandiera di uno Stato ratificante.

Di grande rilevanza è l'articolo VI, nel quale vengono stabiliti gli statuti giuridici delle Regole e delle parti del Codice collegati alla convenzione in esame, prevedendo l'obbligatorietà del corpus delle regole e delle disposizioni della parte A del Codice. In ogni caso, comunque, ciascuno Stato membro dovrà dare seguito adeguatamente anche alle linee-guida della parte B del Codice stesso. Anche per quanto concerne la parte A del Codice, tuttavia, è lasciata una certa discrezionalità allo Stato membro nel raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso proprie disposizioni legislative, regolamentari o di carattere contrattuale, purché in tal modo venga effettivamente conseguito l'obiettivo.

I rimanenti articoli della Convenzione riguardano le consuete clausole finali, ma anche le procedure di emendamento alla Convenzione e al Codice ad essa collegato (rispettivamente gli articoli XIV e XV), nonché l'istituzione del Comitato tripartito speciale (articolo XIII) incaricato di monitorare l'applicazione della Convenzione in esame per conto del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per quanto concerne l'entrata in vigore (articolo VIII), questa è subordinata al trascorrere di 12 mesi dopo la ratifica della Convenzione da parte di almeno 30 Stati che rappresentino il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale – tale condizione, come già rilevato, si è verificata il 20 agosto 2012. La possibilità di denunciare (articolo IX) la presente Convenzione esiste, ma solo dopo 10 anni dall'entrata in vigore di essa (articoli XI e XII).

L'entrata in vigore della Convenzione in esame comporterà la revisione di numerose Convenzioni OIL, che sono dettagliatamente elencate all'articolo X.

Per quanto riguarda il corpus delle Regole e il Codice collegati alla Convenzione — per i quali rinvia alla descrizione contenuta nella scheda predisposta dagli uffici — essi si articolano in cinque titoli, ovvero: Titolo 1: requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi; Titolo 2: condizioni di impiego; Titolo 3: alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa; Titolo 4: tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale; Titolo 5: verifica di conformità e applicazione delle disposizioni.

Il disegno di legge di ratifica è stato approvato l'8 luglio scorso dal Senato: nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso l'articolo 4, che recava modifiche in materia di legge regolatrice del contratto di arruolamento.

L'articolato è organizzato in due capi: il capo I contiene gli artt. 1 e 2, recanti rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL 186 sul lavoro marittimo e relativi Allegati, mentre il capo II (articoli da 3 a 6) detta le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno.

In particolare, l'articolo 3 modifica il codice della navigazione. Il comma 1 novella l'articolo 368 del Codice, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del Codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia, a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera).

I commi 2 e 3 novellano gli articoli 1091 e 1094 del Codice della navigazione, che prevedono i delitti, rispettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale alle sole condotte che

cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui, invece, non si configuri una violazione dei suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 4, al comma 1, in coerenza con la regola 1.1, comma 1, della Convenzione modifica l'articolo 119 del codice della navigazione, prevedendo che possano conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni, anziché ai quindici anni (come prevede attualmente la norma in esame), che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per ciascuna categoria.

L'articolo 5, al comma 1, sostituisce il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 1602/1962, riguardante l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare. Il comma 2 stabilisce poi che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

L'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, che prevedeva che qualora tra i componenti l'equipaggio a bordo delle navi mercantili nazionali vi siano persone di colore, a queste dovessero essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi; la norma prevedeva, poi, che a tale personale di colore venissero assicurate a bordo le condizioni per confezionare il vitto secondo le proprie abitudini e i propri costumi.

La legge n. 1045 del 1939 si iscrive in un contesto storico contrassegnato dall'affermarsi di una legislazione di stampo razzista e segregazionista, volta a discriminare da un lato gli ebrei, dall'altro le persone native dell'Africa orientale, sottoposta ad occupazione italiana.

L'articolo 7 reca la norma di copertura finanziaria (comma 1).

Segnala, in fine, che la compatibilità della ratifica della Convenzione 186 con l'ordinamento dell'Unione europea è assicurata dall'essere tale ratifica proprio conforme a quanto prospettato dal Comitato europeo dei diritti sociali in tema di modifica delle specifiche discipline del settore marittimo.

Rileva inoltre che la mancata ratifica comporterebbe probabilmente una perdita di competitività per gli armatori italiani, sia perché le navi battenti bandiera italiana correrebbero il rischio di provvedimenti di fermo amministrativo da parte delle autorità dei paesi di scalo, sia perché anche in considerazione di tale rischio gli operatori dell'attività di commercio internazionale via mare privilegierebbero i vettori di Stati esteri già in possesso della certificazione di conformità alla Convenzione 186.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al relatore informazioni su quanti e quali Stati abbiano sinora ratificato la Convenzione e quanti e quali armatori abbiano rapporti di scalo con i porti italiani.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, si riserva di acquisire i dati richiesti dal collega Prataviera.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.**

**C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 17 luglio 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2013, del disegno di legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Ricorda quindi che i relatori, rispettivamente gli onorevoli Mosca, Alli e Galgano, hanno illustrato i contenuti dei provvedimenti lo scorso 11 luglio, che la discussione si è svolta nelle sedute del 16 e del 17 luglio, anche alla presenza del Ministro Moavero, e che si è quindi concluso l'esame preliminare sui provvedimenti.

Segnalo inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri mattina ha fissato l'avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea per mercoledì 31 luglio prossimo.

Avverte che sul disegno di legge di delegazione europea (C. 1326) sono pervenute 70 proposte emendative e sul disegno di legge europea (C.1327) 111 proposte emendative, i cui fascicoli saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegati 2 e 3*).

Informa quindi di aver provveduto a trasmettere i suddetti emendamenti alle

Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea né volti a rispondere a procedure di infrazione o sentenze della Corte di giustizia.

In particolare, sono da ritenere inammissibili, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea (C.1326), le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

2.01 Ricciatti, che dispone una delega al Governo per il riordino complessivo della disciplina della professione di guida turistica, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 che recepisce la direttiva sui servizi nel mercato interno;

7.01 Franco Bordo, che introduce disposizioni attuative dell'articolo 27 del Regolamento UE n.1151/2012 in materia di indicazione facoltativa di qualità denominata « Prodotto di fattoria »;

13.01 Palazzotto, che detta criteri di delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime.

Con riferimento al disegno di legge europea (C.1327), sono da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

9.01 Ruocco, volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di regime IVA applicabile alle cessioni di navi adibite alla navigazione e destinate all'esercizio delle attività commerciali;

10.01 Ricciatti, volto a modificare il trattamento fiscale delle prestazioni del servizio postale universale;

10.02 Gianluca Pini, volto a modificare il decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia bancaria e creditizia;

10.03 Gianluca Pini, volto a fornire una interpretazione del decreto legislativo 194 del 2008 in materia di pagamento delle tariffe per i controlli sanitari obbligatori per gli imprenditori agricoli;

10.04 Fedriga, volto a modificare il decreto legislativo n. 39 del 2010 di attuazione della direttiva servizi in materia di lavoro di cittadini comunitari;

13.2 Schullian, in materia di regime delle prestazioni aggiuntive socio-assistenziali con riferimento ai cittadini UE e ai cittadini di paesi terzi;

15.01 Gianluca Pini, volto a modificare l'articolo 20 della legge comunitaria 2010, in materia di pesticidi, inserendo il concerto dei ministri delle politiche agricole e della salute;

16.3 Nicchi, limitatamente al secondo periodo dell'ultimo capoverso (da « È altresì vietato » sino a « farmaceutico ») in quanto introduce un divieto di testare su animali prodotti cosmetici anche ove la commercializzazione ricada in ambiti chimico e/o farmaceutico;

gli identici articoli aggiuntivi 17.02 Grillo e 17.03 Ricciatti, volti a introdurre disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti *made in Italy* e di certificazione igienico sanitaria di prodotti provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione europea;

26.24 Gianluca Pini – fatto salvo il capoverso lettera b), giudicato ammissibile – in quanto interviene su disposizioni della legge 157/1992 in materia di caccia, che non sono state oggetto di rilievi nella sentenza di condanna della Corte di Giustizia per non corretto recepimento della direttiva 79/409/CEE da parte dell'Italia (la stessa motivazione di inammissibilità per estraneità di materia, riguarda gli altri emendamenti all'articolo 26 presentati dall'onorevole Gianluca Pini);

26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34, 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40 e 26.41 Gianluca Pini;

33.01 Schullian, che introduce disposizioni relative alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno competenza in materia di vigilanza cooperativa;

33.02 e 33.03 Mannino che introducono modifiche del testo unico dell'edilizia in tema di affidamento di opere di urbanizzazione primaria con riferimento alla violazione della disciplina europea in tema di appalti pubblici;

33.05 Gianluca Pini, in materia di esclusione degli invii di posta massiva dall'ambito del servizio universale;

33.06 Gianluca Pini, riguardante il commercio elettronico;

33.08 e 33.09 Gianluca Pini, in materia di concessioni demaniali marittime.

Avverte altresì che al disegno di legge di delegazione europea (C. 1326) sono stati ritirati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 4.2 Abrignani, 12.01 e 12.02 Costantino, e che al disegno di legge europea (C. 1327) sono stati ritirati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 3.2, 3.3 e 10.05 Vignali, nonché 32.01 Tancredi.

Avverte infine che, tenuto conto dell'avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea il prossimo 31 luglio, la Commissione dovrà convocarsi, per l'esame degli emendamenti sui quali le Commissioni di merito abbiano espresso parere favorevole, il prossimo martedì 30 luglio.

Enzo MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*, rivolge un appello alla Commissione, per una rapida approvazione dei provvedimenti in esame. Si tratta di un obiettivo politico, tenuto conto del fatto che il contenuto dei disegni di legge riprende i provvedimenti della Legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, mai approvati dal Parlamento. Ciò determina anche il fatto che i provvedimenti presentati sono inusualmente ampi poiché contengono numerose disposizioni ormai da diverso tempo all'attenzione delle Camere.

Come è noto, su molte disposizioni sono già aperte procedure di infrazione – con possibili conseguenze in termini di sanzioni pecuniarie, assai onerose – cui si deve aggiungere, sulla base delle notizie odierne, una nuova procedura per mancato recepimento della direttiva in materia di beneficiari di protezione internazionale.

È naturalmente consapevole del fatto che provvedimenti così articolati e che affrontano materie di rilevante delicatezza necessiterebbero adeguato approfondimento e che alcune materie meriterebbero di essere oggetto di specifici provvedimenti: tuttavia la situazione attuale non consente uno svolgimento fisiologico dei lavori parlamentari, ma induce a recuperare il ritardo accumulato con una accelerazione dei tempi di esame. L'appello che rivolge alle forze politiche incontra limiti intrinseci nella sovranità del Parlamento, ma è suo dovere fare presente questi elementi di urgenza.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'attenzione che dedica ai lavori della XIV Commissione, testimoniata dalla costante presenza in seduta.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al Ministro come sia possibile fare in modo che una direttiva come la cosiddetta direttiva servizi, la direttiva 2006/123/CE, a suo avviso iniqua, possa essere modificata. Ritiene che tale normativa danneggi il sistema economico italiano non consentendo di valorizzarne le specificità.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ringrazia il Ministro per la sua presenza, e sottolinea, con riguardo alla compressione dei tempi di lavoro delle Camere, che il Parlamento non perde occasione per lamentarsi del bicameralismo perfetto e tuttavia non fa che inasprirne le rigidità con una interpretazione puntigliosa. Occorrerebbe a suo avviso, attraverso un semplice accordo interistituzionale, prevedere una procedura semplificata di esame per i provvedimenti già approvati presso un ramo del Parlamento, laddove non pre-

sentino profili di particolare complessità e delicatezza.

Si sofferma quindi sul fatto che il disegno di legge di delegazione europea riporta tre elenchi di direttive: l'allegato A, contiene le direttive di carattere tecnico, che non richiedono un controllo politico ulteriore per il loro recepimento; l'allegato B contiene le direttive di rilevante impatto politico; l'allegato C contiene alcune specifiche direttive oggetto di modifica in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Osserva in proposito che l'allegato A reca due sole direttive e che occorre chiedersi se, in realtà, tutte le direttive contenute nell'allegato B necessitano effettivamente di un passaggio in Commissione. Ritiene che Governo e Parlamento dovrebbero svolgere una riflessione comune sul punto, sempre con finalità di snellimento dei lavori parlamentari.

Rileva quindi, con riguardo alle esigenze di modifica della normativa dell'Unione europea, come il sistema normativo europeo sia lentissimo ma implacabile: se non si interviene al momento opportuno diviene poi estremamente difficile apportare modifiche. Ricorda infatti che le direttive sono di fatto legge già prima della loro effettiva trasposizione nell'ordinamento interno e che è ormai tardi intervenire sui loro contenuti, anche quando sono in discussione. Il lavoro di fase ascendente dovrebbe svolgersi nella fase di elaborazione delle linee generali di indirizzo delle politiche dell'Unione, in sede di discussione dei libri bianchi ad esempio. Con riferimento specifico alla direttiva servizi – certamente migliorabile per alcuni aspetti – ritiene in ogni caso che si tratti di un intervento di liberalizzazione che offre all'Italia notevoli vantaggi e opportunità.

Vega COLONNESE (M5S) rileva innanzitutto che la maggior parte degli emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle sono stati ritenuti ammissibili e che esistono margini di migliorabilità dei testi in esame. Alla luce della necessità di approfondire le complesse questioni affrontate

dai provvedimenti riterrebbe opportuno che si potesse prolungare l'esame dei disegni di legge sino ai primi giorni del prossimo mese di settembre.

Giampiero GIULIETTI (PD) richiama quanto suggerito dall'onorevole Buttiglione in ordine ad un accordo interistituzionale tra Camera e Senato in materia di esame dei provvedimenti, osservando che, assai spesso, quando vi è una accelerazione nell'iter dei provvedimenti, è la Camera a farne le spese, subendo una riduzione drastica dei tempi di esame e di istruttoria. Sottolinea quindi il fatto che, a prescindere dalle attuali esigenze di celerità vi sono alcuni temi, quale ad esempio quello riguardante la disciplina della professione di guida turistica, che potrebbero essere oggetto di discussione anche al di fuori delle leggi europee.

Stefano VIGNAROLI (M5S) chiede al Ministro se il rinvio della discussione dei provvedimenti in esame al prossimo mese di settembre determinerebbe l'apertura di nuove procedure di infrazione e, in caso di risposta affermativa, di quali procedure si tratti.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012*, manifesta la condivisione del suo Gruppo in ordine all'opportunità di un'approvazione entro l'estate dei disegni di legge in esame, anche al fine di offrire un segnale concreto al Paese e all'Europa circa la volontà del Parlamento di adeguarsi all'ordinamento dell'Unione europea. Sottolinea inoltre come una approvazione in tempi ravvicinati non escluda affatto la possibilità di approfondire ed intervenire su alcune disposizioni anche in un momento successivo, alla luce delle legittime perplessità che alcune disposizioni potrebbero evocare. Chiede infine al Governo una valutazione in ordine alle diverse opzioni relative all'adesione dell'Italia al sistema del brevetto unico europeo.



Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013*, ribadisce, d'intesa con il relatore sul disegno di legge europea, l'intenzione di seguire i tempi di lavoro auspicati dal Ministro, anche in considerazione dei pesanti rischi di apertura di ulteriori procedure di infrazione, l'ultima delle quali è stata preannunciata proprio nella giornata di ieri. Rivolge quindi a sua volta un appello a tutte le forze politiche in Commissione, con le quali si è instaurato sin dall'inizio della legislatura un dialogo positivo, per ribadire che una definitiva approvazione dei disegni di legge entro l'estate rappresenterebbe un risultato importante per la XIV Commissione e per il Parlamento nel suo complesso. Dice questo nella consapevolezza degli spazi di miglioramento dei provvedimenti rispetto ai testi approvati dal Senato, ai quali – lo ricorda – i gruppi di maggioranza hanno rinunciato.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore sul disegno di legge europea 2013*, ritiene che se il Parlamento appena insediato volesse colmare la lacuna dell'ultimo biennio, determinatasi con la mancata approvazione dei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, offrirebbe un segnale di grande importanza all'Europa. Osserva peraltro come da un esame delle proposte emendative pervenute emergano in realtà ridotti spazi di modifica dei testi dei provvedimenti.

Enzo MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*, osserva in primo luogo come le direttive europee non « inventino » nuove norme ma rendano operativi precetti già presenti nei Trattati, ed è questo il caso della direttiva servizi; rileva quindi che assai spesso la base giuridica delle procedure di infrazione è proprio la violazione dei principi contenuti nei Trattati, e che un terzo delle procedure di infrazione è attribuibile al mancato recepimento della normativa dell'Unione. Sempre con riferimento alla direttiva servizi – che, nella liberalizzazione dei servizi offre a suo avviso una importante opportunità anche per

l'Italia – osserva come se in fase di elaborazione della normativa si fosse lavorato per ottenere specifiche deroghe non si avrebbe avuto un impatto così brusco sull'ordinamento interno, come peraltro avvenuto anche in altri paesi europei. Ricorda che per modificare una direttiva occorre che vi sia un'azione politica sulla Commissione europea, affinché riapra il fascicolo normativo in questione.

Con riferimento alla domanda posta dal deputato Vignaroli rileva come, via via che scadono i termini di recepimento delle direttive, si aprono le procedure per mancato recepimento. Oltre ai noti rischi di sanzioni non va sottovalutata la clamorosa perdita di credibilità che questa situazione determina per l'Italia, risultando peraltro incomprensibile all'estero come il Paese, ormai da due anni, non provveda ad adeguarsi alle normative dell'Unione entrata in vigore.

Evidenzia inoltre come molti degli emendamenti presentati potrebbero essere trasformati in ordini del giorno, come è il caso delle istanze avanzate in tema di professione di guida turistica.

Si associa quindi alle riflessioni svolte dai relatori sulla necessità di adeguarsi al diritto vigente dell'Unione e ribadisce, ancora una volta, come sia nella fase di elaborazione della normativa dell'Unione europea – attualmente rivolta alla definizione di questioni importantissime come quelle che riguardano gli appalti pubblici, la materia ambientale, diritti dei cittadini, solo per fare alcuni esempi – che occorre partecipare alla definizione delle relative politiche.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.**

**Atto n. 16.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che si era riservata un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 2, lettera *a*) del provvedimento, relativa al divieto di fabbricazione, importazione e vendita delle armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi superiori a 5 per le armi corte e a 15 per le armi lunghe, ad eccezione delle armi ad uso sportivo e alle repliche di armi antiche. Osserva in proposito che la relazione illustrativa al provvedimento motiva l'intervento con l'esigenza di impedire « che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile ». La disposizione sembrerebbe pertanto rispondere ad esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ricorda al riguardo che l'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea indica la pubblica sicurezza fra i motivi che giustificano deroghe al principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno. In considerazione della facoltà concessa agli Stati membri

dall'articolo 3 della direttiva e dell'esclusione delle armi ad uso sportivo dal divieto di cui all'articolo 2, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo non si ravvisano elementi di incompatibilità della disposizione in oggetto con la normativa comunitaria.

In considerazione della esclusione delle armi ad uso sportivo dal divieto di cui all'articolo 2, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo, non si ravvisano elementi di incompatibilità della disposizione in oggetto con la normativa comunitaria, e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) chiede se la limitazione introdotta per le armi con caricatori contenenti un numero di colpi superiori a 5 non rischi di configurarsi come contraria al principio della libera concorrenza, e se la facoltà di introdurre deroghe sia prevista dalla direttiva medesima.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, precisa che l'articolo 3 della direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. (Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb., recante « Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere »;

ricordato che in base all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani e che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali;

richiamato inoltre l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che afferma che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e

azioni l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

auspicando che in sede di discussione in Assemblea il provvedimento non sia soggetto a rinvii e che, per dare migliore attuazione alle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sia introdotta una disposizione volta a emendare l'articolo 3 della c.d. legge Mancino al fine di estendere le circostanze aggravanti ivi previste anche per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio in relazione all'identità od orientamento sessuale della vittima;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, in fine, la seguente direttiva: 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*

- 1. 2.** Vignaroli, Zolezzi, Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, le amministrazioni competenti adottano le misure ritenute idonee affinché dall'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B alla presente legge non derivino ulteriori oneri ».

- 1. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).*

1. Al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida

turistica in Italia alle indicazioni comunitarie, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino complessivo della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica e di accompagnatore turistico;

b) prevedere percorsi formativi per l'esercizio della professione;

c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello svi-

luppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**2. 01.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo, Giordano, Costantino, Fratoianni.

*(Inammissibile)*

### ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, *e aggiungere, in fine, le seguenti:* , nonché l'obbligo di rispettare il regime autorizzato VAS e VIA senza necessaria verifica di assoggettabilità.

**3. 6.** Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-  
nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,  
Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-  
sotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* previa consultazione, *aggiungere le seguenti:* delle associazioni dei cittadini coinvolti, anche nel rispetto delle norme sulla trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus ratificata con Legge 108 del 2001, nonché.

**3. 1.** Zan, Ricciatti, Pannarale, Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* installazioni interessate *inserire le seguenti:* e delle associazioni locali dei cittadini direttamente coinvolte dalla realizzazione delle pere di interesse pubblico,

**3. 5.** Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-  
nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,  
Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-  
sotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* forma di disposizioni *sopprimere la seguente:* generali.

**3. 4.** Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-  
nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,  
Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-  
sotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* semplificazione e.

*Conseguentemente, dopo le parole:* valore di autorizzazione *sopprimere la seguente:* integrata.

**3. 3.** Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-  
nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,  
Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-  
sotto, Vignaroli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* previsione di procedimenti autorizzativi semplificati per le microimprese, piccole e medie imprese, come de-

finite ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce, della Commissione, del 6 maggio 2003.

**3. 7.** Prata, Pini.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: semplificazione e.*

**3. 2.** Zan, Ricciatti, Pannarale, Zaratti, Pellegrino.

**ART. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad eliminare fino a, ai consumi, con le seguenti: a garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica,.*

**4. 1.** Zaratti, Ricciatti, Pannarale, Pellegrino, Zan.

*Al comma 1, dopo le parole: costo del servizio inserire le seguenti: e a prevedere, nell'ambito delle risorse esistenti, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a sostegno degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica realizzati anche attraverso forme di partenariato tra pubblico e privato o società appositamente costituite, per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale ai soggetti titolari degli interventi. La dotazione del fondo di cui al periodo precedente può essere incrementata attraverso l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.*

**4. 2.** Abrignani.

**(Ritirato)**

**ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;

b) prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate

dall'articolo 4 della direttiva, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;

c) prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;

d) prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera a);

e) prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;

f) prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva;

g) prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;

h) prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, sia individuata nel Ministero dell'interno;

i) prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**5. 6.** Pini, Pratavia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: laddove applicabili.*

**5. 1.** Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e secondo procedure appropriate con le seguenti: secondo procedure appropriate e considerando in favore della minore età i margini errore scientifici;*

**5. 2.** Pannarale, Ricciatti, Pillozzi, Costantino, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: adeguatamente informati, aggiungere le seguenti: in una lingua a loro comprensibile.*

**5. 3.** Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: condizioni di salute, aggiungere le seguenti: lo stato di gravidanza,.*

**5. 4.** Pannarale, Ricciatti, Pillozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: esseri umani, aggiungere le seguenti: , alla violenza di genere.*

**5. 5.** Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

## ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole da: i seguenti principi e criteri direttivi specifici: fino alla fine del comma, con le seguenti: il seguente criterio direttivo specifico: intro-*

durre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**6. 1.** Pratavia, Pini.

#### ART. 7.

*Sopprimere l'articolo 7.*

**7. 4.** Pratavia, Pini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: mantenere in tutti i casi, con le seguenti: non abbassare in alcun caso.*

**7. 2.** Scotto, Pannerale, Ricciatti, Pillozzi, Fava.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria, con le seguenti: uniformare lo status giuridico del beneficiario di protezione sussidiaria a quello del rifugiato.*

**7. 3.** Fava, Ricciatti, Pannerale, Pillozzi, Scotto.

*Sostituire la lettera d), con le seguenti :*

*d) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nonché garantire a tutti i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, per un periodo di almeno 12 mesi, l'accesso ai programmi d'accoglienza e integrazione attualmente previsti dalla*

normativa, nell'ambito del Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati;

*d-bis) considerare la specifica condizione dei beneficiari di protezione internazionale nel riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute e nell'accesso al mercato del lavoro, garantendo misure particolari di sostegno per l'effettivo godimento dei summenzionati diritti.*

**7. 1.** Ricciatti, Pannerale, Pillozzi, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

*(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del Regolamento UE n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012).*

1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti agroalimentari e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione*



e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione, a cura delle Regioni, di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**7. 01.** Franco Bordo, Palazzotto, Pannarale.

**(Inammissibile)**

ART. 8.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché.

**8. 1.** Ricciatti, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla.

ART. 10.

*Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT, vigila sull'applicazione e il rispetto delle normative nazionali ed internazionali riguardanti le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi durante il commercio del legname e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse.

**10. 2.** Bernini, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* registro degli operatori *inserire le seguenti:* online, il cui accesso ed iscrizione risulti agevole.

**10. 1.** Gallinella, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) prevedere che uova e pollame possano essere importati esclusivamente da Paesi nei quali sono in vigore norme per il benessere dell'animale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE.

**10. 01.** Gagnarli, Carinelli, Cecconi, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 11.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**11. 3.** Duranti, Pannarale, Ricciatti, Fava, Piras, Scotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

« c) prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti i provvedimenti attuativi della delega di cui al presente articolo ».

**11. 5.** Piras, Fava, Scotto, Ricciatti, Pannarale, Duranti.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e semplificazione.*

**11. 4.** Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« f) prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti provvedimenti attuativi della delega di cui al presente articolo ».

**11. 1.** Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« f) rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990 n. 185 ».

**11. 2.** Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la

digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, i istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la

presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello status di opera orfana;

d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo status di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.

**12. 01.** Costantino, Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

**(Ritirato)**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

**12. 02.** Costantino, Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

*(Ritirato)*

ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogni qualvolta sia possibile

con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un mi-

nimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della Salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici

e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della Direttiva 2010/63/UE ».

**13. 5.** Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente;*

« a-bis) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali. »

**13. 7.** Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Orso, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ed esemplari di specie in via di estinzione.*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) consentire l'utilizzo di specie in via di estinzione esclusivamente ai fini di salvaguardia delle stesse; »

**13. 22.** Loreface, Cecconi, Baroni, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: dell'uomo o.*

**13. 9.** Loreface, Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: previa autorizzazione inserire la seguente: obbligatoria.*

**13. 19.** Dall'Orso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: sentito il Consiglio superiore di Sanità.*

**13. 4.** Locatelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni, a meno che l'effettiva gravità delle procedure precedenti sia classificata come "lieve" ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE e quella successiva non appartenga ad un livello di dolore superiore ».

**13. 10.** Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**13. 3.** Locatelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) stabilire il divieto alla generazione di ceppi animali geneticamente modificati;».

**13. 20.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Orso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole qualora esse comportino dolore aggiungere le seguenti non lieve.*

**13. 25.** Loreface, Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: deve tener conto inserire la seguente: preventivamente.*

**13. 23.** Cecconi, Baroni, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;».

**13. 11.** Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) vietare l'utilizzo di animali per: gli esperimenti bellici; per gli xenotrapianti relativamente ai trapianti d'organo; per le ricerche sulle sostanze d'abuso; nelle sperimentazioni didattiche che comportino sofferenze e/o morte per gli stessi e negli ambiti sperimentali, ad eccezione nella formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;»

**13. 28.** Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: , per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari ».*

**13. 2.** Locatelli.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: per gli xenotrapianti aggiungere le seguenti: relativamente agli organi,.*

**13. 26.** Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**13. 1.** Locatelli.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti

e deceduti, questi dovranno essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale* ».

**13. 12.** Dall'Orso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, anche attraverso una intensificazione dei controlli da parte delle Asl;

**13. 13.** Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

**13. 14.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito *internet* del Mini-

stero della salute allo scopo di evitare inutili ripetizioni delle stesse.

**13. 15.** Loreface, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche comportamentali della specie, al fine di evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale.

**13. 16.** Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie.

**13. 17.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: sviluppare inserire le seguenti: e sostenere.*

**13. 24.** Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure opportune al fine di inco-*



raggiare la ricerca *con le seguenti*: finalizzata ad iniziative per il sostegno alla ricerca.

*Conseguentemente, dopo le parole*: annualmente una quota *aggiungere le seguenti*: non inferiore al 5 per cento.

**13. 21.** Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole*: stabilimenti autorizzati: *aggiungere le seguenti parole*: assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.

**13. 6.** Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera l), sostituire la parola*: incoraggiare *con la seguente*: , orientare.

**13. 18.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente*:

*m)* istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e

della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'istituzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/63/UE.

**13. 8.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente*:

*m)* rendere applicabili sul territorio nazionale esclusivamente i metodi alternativi o sostitutivi alla ricerca su gli animali dal momento in cui sono recepiti dalla banca dati nazionali ovvero quelli che già alla data di entrata in vigore della presente legge erano già in essere.

**13. 27.** Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente*:

ART. 13-bis.

*(Criteri di delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime).*

1. Al fine di raccordare gli obiettivi di tutela della concorrenza con quelli di tutela degli investimenti e delle esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto dei principi di trasparenza e di

non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e semplificazione, per gli affari europei, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;

b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio;

c) garantire che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione;

d) individuare le modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

e) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di

balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del Codice della Navigazione, nonché clausole sociali per i lavoratori coinvolti;

h) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

i) prevedere che, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, le proroghe di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, siano estese anche alle concessioni marittime ad uso pesca ed acquacoltura.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**13. 01.** Palazzotto, Ricciatti, Franco Bordo, Pannarale.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 14.

*(Criteri di delega al governo per il recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio direttivo specifico:

a) impegnare il gestore a prevedere la possibilità di distribuire i dati relativi alla infrastruttura utilizzando lo « standard aperto » così come definito dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale;

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13. 02.** Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 14.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva*

*1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, attraverso adeguamenti tariffari proporzionali alle fasce chilometriche percorse, azioni che incentivino il passaggio del trasporto merci da gomma a ferro.

c) prevedere la possibilità di rendere aperti i dati riguardanti gli oneri autostradali e stradali, così come definito nel comma 3, lettera b) dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale;

d) prevedere la pubblicità dei dati di cui alla lettera c) mediante piattaforma *web-site*;

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13. 03.** Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 14.

*(Criteri di delega al governo per il recepimento della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio direttivo specifico:

a) a prevedere la diffusione dei dati utilizzando lo «standard aperto» così come definito dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai finanziamenti disponibili a legislazione vigente.

**13. 04.** Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

*(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27*

*settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spetti distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;

b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;

c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera c);

e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.

**13. 05.** Pini, Prataviera, Caparini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

*(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio).*

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva

2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.

**13. 06.** Pini, Prativiera.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI.**

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 4.** Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Bechis, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indi-

viduati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

**3. 5.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo, Giordano, Costantino, Fratoianni.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Parlamento proporrà un disegno di legge nazionale adeguato alle vigenti normative europee, in materia di guide turistiche.

**3. 2.** Vignali.

**(Ritirato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

La libera prestazione di servizi da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese di origine è fornita esclusivamente in modo temporaneo e occasionale in base alle disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

**3. 3.** Vignali.

**(Ritirato)**

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 1.** Pinna.

## ART. 7.

*Al comma 1, prima del capoverso lettera a) aggiungere il seguente:*

*0a) la rubrica è sostituita dalla seguente:*

« Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea e dei loro familiari, dei titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari dello status di rifugiato e dei titolari dello status di protezione sussidiaria ».

**7. 1. Pinna.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.

**\* 7. 3. Girgis Sorial, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.

**\* 7. 4. Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto.**

*Al comma 1, lettera b), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:*

*3-ter.* Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e di riserva dei posti ai cittadini

appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

**7. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.**

## ART. 8.

*Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**8. 1. Ruocco, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.**

## ART. 9.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 1, dopo le parole: del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 aggiungere le seguenti: e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.*

**9. 1. Ruocco, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

## ART. 9-bis.

*(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633).*

All'articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca o al trasporto a pagamento di passeggeri, nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza

in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

**9. 01.** Ruocco, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

**(Inammissibile)**

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia fiscale).*

1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

\* **10. 01.** Ricciatti, Pannarale.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia fiscale).*

1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

\* **10. 05.** Vignali.

**(Ritirato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).*

1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di



cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari ».

**10. 02.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008).*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario.

**10. 03.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).*

All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:

a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*i-bis.* Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

**10. 04.** Fedriga, Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Al comma 1, capoverso articolo 8, e la comma 2, capoverso comma 2 le parole: negli ultimi due anni sono sostituite dalle seguenti: negli ultimi due mesi.*

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: al biennio sono sostituite dalle seguenti: all'anno.*

**12. 1.** Rostellato, Baldassarre, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

## ART. 13.

*Al comma 1, aggiungere infine, le seguenti parole: , purché residenti.*

**13. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Dopo l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto il seguente:

## ART. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive).*

1. In caso di erogazione di prestazioni socio-assistenziali aggiuntive rispetto a quelle minime garantite dalla legge, tra cui anche erogazioni in materia di edilizia sovvenzionata o agevolata, e ai fini della loro assegnazione, le regioni e le province autonome possono richiedere ai cittadini italiani e dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i –quali abbiano presentato apposita domanda, che siano residenti nel proprio territorio fino ad un massimo di 5 anni».

**13. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Inammissibile)**

## ART. 14.

*Al comma 1, capoverso «ART. 7» comma 1, sostituire le parole: da euro 6.200 a euro 18.600, con le seguenti: da euro 9300 a euro 37.200.*

**14. 3.** Franco Bordo, Palazzotto, Ricciatti, Pannarale.

*Al comma 1, capoverso «ART. 7.», comma 1, sostituire le parole: fino all'avvenuto adeguamento delle stesse con le seguenti: fino all'adeguamento delle stesse da completarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento della violazione da parte delle Autorità competenti.*

**14. 2.** Gagnarli, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 7.», comma 2, sostituire le parole: da euro 3.100 a euro 18.600 con le seguenti: euro 9300 a euro 27.900.*

**14. 4.** Franco Bordo, Palazzotto, Ricciatti, Pannarale.

*Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 2, sostituire le parole 18.600 con le seguenti: 12.000.*

**14. 1.** Parentela, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 7.», comma 6, dopo la parola: al ritiro inserire le seguenti: e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente, " e dopo la parola: alla distruzione inserire le seguenti: ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immetta in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale.*

**14. 5.** Palazzotto, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti.

## ART. 15.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il Ministero della salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione

cazione di metodi sostitutivi al modello in vivo, anche, tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.

**15. 1.** Ricciatti, Pannarale, Piazzoni, Aiello, Nicchi.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).*

All'articolo 20 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 dopo le parole: « del Ministero per le politiche europee » aggiungere le seguenti: « , del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » e dopo le parole: « i Ministri degli affari Esteri, » aggiungere le seguenti: « della salute, ».

**15. 01.** Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

ART. 16.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Il Ministero della salute provvede a redigere piani di controllo, di cui al comma 5, che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, in relazione al piano di controllo di cui al comma 3-bis, definisce entro novanta giorni, un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo,

3-quater. Qualora il Ministero della salute accerti irregolarità, di cui al comma 3-bis, contesta la violazione all'azienda

ovvero alla Società diffidandola ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3-*quinqes*. motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-*quinqes*. Nei casi di cui al comma 3-bis, il Ministero della salute applica le seguenti sanzioni:

a) sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;

b) nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a 30.000 e ritiro della licenza. ».

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali. È altresì vietato testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in altri ambiti come ad esempio quello chimico e/o quello farmaceutico.

**16. 3.** Nicchi, Ricciatti, Piazzoni, Pannarale, Aiello.

**(Inammissibile limitatamente al secondo periodo dell'ultimo capoverso)**

*Al comma 5, dopo le parole:* Con decreto *aggiungere le seguenti:* da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**16. 2.** Baroni, Cecconi, Dall'Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 5, dopo le parole:* delle buone pratiche di fabbricazione *aggiungere le seguenti:* considerando tali quelle che non prevedono la sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su ani-

mali, né *test* su animali di qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico.

**16. 1.** Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall’Orso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 17.

*Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).*

1. Dopo l’articolo 102 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiungere i seguenti:

« ART. 102-bis.

*(Etichettatura dei prodotti made in Italy con obbligo del codice a barre).*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare con certezza l’origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l’etichettatura ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l’etichettatura “*made in Italy*” comprensiva del suddetto codice a barre, questi deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell’etichetta, nonché le indicazioni di responsabilità in ordine all’igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 102-ter.

ART. 102-ter.

*(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte dell’Unione europea).*

1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, è fatto obbligo all’importa-

tore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non aderenti all’Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza emessa dalle Autorità competenti di uno Stato dell’Unione Europea. ».

**\*17. 02.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).*

1. Dopo l’articolo 102 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiungere i seguenti:

« ART. 102-bis.

*(Etichettatura dei prodotti made in Italy con obbligo del codice a barre).*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare con certezza l’origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l’etichettatura ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l’etichettatura “*made in Italy*” comprensiva del suddetto codice a barre, questi deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell’etichetta, nonché le indicazioni di responsabilità in ordine all’igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 102-ter.

## ART. 102-ter.

*(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea).*

1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non aderenti all'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza emessa dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione Europea. ».

**\*17. 03.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

***(Inammissibile)***

## ART. 19.

*Al comma 1, sostituire il capoverso lettera a), con il seguente:*

« a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: "naturale o artificiale" è inserita la seguente: "e" e le parole: "ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono soppresse; »

**19. 4.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), punto 1, dopo le parole: sistemi informativi territoriali inserire le seguenti: anche con l'ausilio di modellistica idraulica o idrologica, ».*

**19. 3.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, capoverso lettera b) il punto 2) è sostituito dal seguente: 2) alla lettera a) le parole dall'evento sono soppresse*

**19. 2.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo il capoverso lettera c) inserire il seguente:*

*c-bis) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« 1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione prediligono la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, la ricollocazione di elementi esposti al rischio, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, interventi di riqualificazione fluviale, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale ».

**19. 1.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

## ART. 20.

*Al comma 1, capoverso lettera e) comma 10, sopprimere la parola: interessato.*

**20. 4.** Mannino, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

*Al comma 1, capoverso lettera h) comma 1-bis, sopprimere la parola: interessato e,*

*conseguentemente, dopo la parola: pubblico aggiungere la seguente: anche.*

**20. 3.** Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

*All'articolo 20, lettera h), abrogare la parola principali.*

**20. 2.** Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

*Al comma 1, capoverso lettera h), comma 1-bis, sostituire le parole da: presentazione e dell'operatore con le seguenti: al fine di assicurare la piena partecipazione del pubblico.*

**20. 1.** Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

#### ART. 21.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta separata, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio ».*

**21. 4.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: « 6. L'operazione di*

*trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che tali operazioni non siano realizzabili in impianti localizzati sul territorio nazionale e che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni ».*

**21. 3.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili per tutti i tipi di pile e accumulatori ».*

**21. 1.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « 1. È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli ».*

**21. 2.** Vignaroli, Busto, Zolezzi, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**21. 6.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

## ART. 22.

*Premettere il seguente comma:*

0.1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio, 2005, n. 151 dopo la parola « rifiutato » è inserita la seguente parola: « esclusivamente ».

**22. 1.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

## ART. 23.

*Al comma 1 sostituire le parole:* sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.

**23. 8.** Prata, Gianluca Pini.

*Al comma 1 dopo le parole:* di Trento e di Bolzano *inserire le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni da richiesta.

**23. 9.** Prata, Gianluca Pini.

*All'articolo 23 comma 1, dopo le parole:* di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni di Camera e Senato.

**23. 7.** Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugherotto.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

Alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e successive modificazioni sono applicate le norme per la trasparenza e la partecipa-

zione del pubblico di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus.

**23. 1.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 20 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 le parole: « Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « Il provvedimento di assoggettabilità, sia con esito negativo che positivo, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente.

**23. 2.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del medesimo decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

**23. 5.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 4.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette o in Siti di Interesse Comunitario Zone Speciali di Conservazione o in Zone di Protezione Speciale, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

**23. 3.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 3, dopo le parole: ambientali e territoriali aggiungere le seguenti:* Trascorso tale termine in assenza della definizione di criteri o condizioni di esclusione, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.

**23. 6.** Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

#### ART. 24.

*Al comma 1, capoverso lettera a), comma 3, dopo le parole del territorio e del mare aggiungere il seguente periodo:* L'inventario è reso consultabile al pubblico dall'ISPRA e dalle Autorità di Distretto tramite sito WEB secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva

2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);.

**24. 4.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo il capoverso lettera a) inserire il seguente:*

*a-bis)* all'articolo 80, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le regioni e, qualora sia organismo diverso, il proponente della richiesta di classificazione, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione e degli ulteriori monitoraggi eventualmente necessari per le classificazioni già effettuate, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicati alla stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i dati dei controlli necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della regione, dell'Autorità Sanitaria Locale e delle Agenzie entro una settimana dalla loro acquisizione ».

**24. 1.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 1, capoverso lettera e), comma 4-bis, dopo le parole: Piano di gestione è aggiunto il seguente periodo:* Ai progetti di cui al presente Comma si applicano le misure di trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus ».

**24. 3.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.



Al comma 1, dopo il capoverso lettera e) inserire il seguente:

« e-bis) dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

ART. 108-bis.— *Trasparenza e informazioni pubblica* – 1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), le Agenzie e le Autorità competenti per i controlli pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito WEB i risultati dei controlli 0 dell'eventuale attività di monitoraggio relativi agli scarichi di cui al Capo III del Titolo III del presente Decreto, suddivisi per singolo scarico;

2. Le Autorità competenti ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito WEB il quadro delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui al presente Decreto ».

**24. 2.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

#### ART. 26.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).*

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto

fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad even-

tuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

1-ter. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sopprimere le parole « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia tur tur*) »;

2) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

e-bis) specie cacciabili dal settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*) tortora (*Streptopelia turtur*);

e-ter) specie cacciabile dal 1° settembre al 31 gennaio « storno (*Sturnus vulgaris*);

b) al comma 2:

1) il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

2) il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle

analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

b) Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria ».

c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

2-ter. all'articolo 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni, per tutti i portatori di *handicap* permanente superiore al 50 per cento certificato e per tutte le donne. ».

2-*quater*. all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c*), le parole: « da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a 50.000 »;

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 750 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 300 ad euro 1.500 ».

b) dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami »;

c) dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente:

*m-bis*) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-*bis*;

**26. 24.** Gianluca Pini, Pratavera.

**(Inammissibile fatto salvo il capoverso lettera b)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche

compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale ».

**26. 25.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sopprimere le parole « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*);

2) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

e-bis) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*);

e-ter) specie cacciabile dal 1° settembre al 31 gennaio « storno (*Sturnus vulgaris*);

b) al comma 2:

1) il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

2) il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

**26. 26.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia tur tur*);

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

*e-bis*) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*);

*e-ter*) specie cacciabile dal 1° settembre al 31 gennaio « storno (*Sturnus vulgaris*).

**26. 27.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, alla lettera a) sopprimere le parole « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) »;

*Conseguentemente, al medesimo articolo comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis specie cacciabile dal 1° settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) »;*

**26. 28.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*e-bis*) specie cacciabile dal 1° settembre al 31 gennaio « storno (*Sturnus vulgaris*) »;

**26. 31.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I termini di

cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

b) il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

**26. 32.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo

parere non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

**26. 33.** Gianluca Pini, Pratavia.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

**26. 34.** Gianluca Pini, Pratavia.

*(Inammissibile)*

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis* Sul territorio della Repubblica Italiana non è consentito l'esercizio delle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

*Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo periodo.*

**26. 7.** Gallinella, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 2, secondo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: tra i quali*

sono esclusi richiami vivi, stampi o altri strumenti atti ad attrarre la fauna.

**26. 13.** Lupo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 inserire il seguente: e le particolari forme di vigilanza specifiche o straordinarie atte a rendere continuativo il controllo sui soggetti abilitati al prelievo, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.*

**26. 11.** L'Abbate, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 inserire il seguente periodo: Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo in deroga è soggetto, stipulano appositi accordi con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge.*

**26. 2.** Catanoso.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 2, terzo periodo, dopo le parole: I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni inserire il seguente periodo: I soggetti abilitati al prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della Direttiva 2009/147/CE, devono essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, subordinata alla partecipazione a idonei corsi di istruzione ed al superamento dell'esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice composta da tre*

esperti, due indicati da ISPRA ed uno dalla Regione.

**26. 3.** Catanoso.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:* ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. *con le seguenti:* ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento.

**26. 4.** Catanoso.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 2, quarto periodo, sostituire la parola:* recupero *con la seguente:* abbattimento.

**26. 9.** Gagnarli, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 2, settimo periodo, sostituire le parole:* Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. *con le seguenti:* A fine giornata i soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni verificano il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del provvedimento di deroga.

**26. 15.** Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Pannarale.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* I soggetti abilitati al prelievo in

deroga comunicano il numero dei capi abbattuti a fine giornata. La contabilizzazione del totale dei capi abbattuti si svolge con cadenza giornaliera allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente stabilita.

**26. 8.** Lupo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Le regioni nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE affidano l'applicazione delle stesse, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, alle guardie venatorie delle amministrazioni provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

**26. 10.** Benedetti, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un elenco dei siti in cui viene esercitato il prelievo nel quale sono riportate le coordinate geografiche di ogni sito. L'elenco è messo a disposizione degli organi di vigilanza.

**26. 12.** Massimiliano Bernini, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi limitati e determinati rispetto alle stagioni di caccia, sentito l'ISPRA o gli istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonome adottano la deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo 1 dell'articolo 9, le regioni e le province autonome adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche a esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di *habitat* naturali.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati

riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

*Al comma 6 sopprimere la frase:*

Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.

**26. 1.** Romele.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA *con le seguenti:* Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'ISPRA a cui le regioni devono uniformarsi.

**26. 5.** Catanoso.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA *con le seguenti:* Le regioni adottano le deroghe di cui al



comma 1 dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono conformarsi.

**26. 14.** Gallinella, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA inserire le seguenti:* o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.

**26. 18.** Gianluca Pini, Prata-viera, Borghesi.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti:* o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**26. 20.** Gianluca Pini, Prata-viera, Borghesi.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti:* o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione.

**26. 19.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-viera.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: grave.*

**26. 16.** Franco Bordo, Palazzotto, Pannarale.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione., aggiungere le seguenti:* Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprimano nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato.

**26. 22.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-viera.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. con le seguenti:* è determinata, annualmente, a livello nazionale e per le sole specie di cui si dispone di dati certi, dall'ISPRA.

**26. 6.** Catanoso.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli affari regionali nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria.

**26. 35.** Gianluca Pini, Prata-viera.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 4, terzo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare*

aggiungere le seguenti: e di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,.

**26. 17.** Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Pannarale.

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

**26. 23.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-

*Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 6, sopprimere le parole da: Nel caso risulti fino a: nell'anno successivo.*

**26. 21.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

**26. 36.** Gianluca Pini, Prata-

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni, per tutti i portatori di *handicap* permanente superiore al 50 per cento certificato e per tutte le donne. ».

**26. 37.** Gianluca Pini, Prata-

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a 50.000 »;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

**26. 38.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, le parole: « da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a 50.000 ».

**26. 39.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

**26. 40.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 750 per chi esercita l'attività

venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 300 ad euro 1.500 »;

b) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami »;

c) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

« m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis ».

**26. 41.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

ART. 31.

*Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: l'Autorità di regolamentazione dei trasporti.*

**31. 2.** Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 19 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'autorità di regolamentazione dei trasporti, realizza una piattaforma *web-site*, secondo i criteri dell'e-Government e del Codice dell'Amministrazione Digitale, nei limiti temporali individuati nel comma 4, articolo 19 della decisione 2009/750/CE.

**31. 1.** Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

#### ART. 32.

*Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:*

#### ART. 32-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare diffe-

renze nei premi o nelle prestazioni individuali. ».

**\*32. 01.** Tancredi.

**(Ritirato)**

*Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:*

#### ART. 32-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali. ».

**\*32. 02.** Piccchio.

*Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:*

#### ART. 32-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali. ».

**\*32. 03.** Loreface, Baroni, Cecconi, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

#### ART. 33.

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

#### ART. 33-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*

« All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza in materia di vigilanza cooperativa, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ».

**33. 01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:*

#### ART. 33-bis.

*(Modifica del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, in tema di affidamento di opere di urbanizzazione primaria per eliminare la violazione della disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici).*

All'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2-bis, le parole « esecuzione diretta » sono sostituite dalle seguenti: « esecuzione a scomputo totale o parziale della quota del contributo di cui al comma 2 » e dopo le parole « decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » aggiungere le seguenti « laddove l'importo complessivo delle opere pubbliche correlate al rilascio del titolo abilitativo e oggetto del convenzionamento con l'amministrazione comunale – calcolato in base ai sensi dell'articolo 29 comma 7 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – non superi la stessa soglia comunitaria. La disposizione contenuta nel presente comma non trova applicazione in tutti i casi in cui, rispetto all'affidamento in esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, possa essere fatto valere un interesse transfrontaliero »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 3-bis. In tutti i casi nei quali il titolare del permesso di costruire si avvalga della facoltà di eseguire le opere di urbanizzazione primaria in base al comma 2-bis del presente articolo, la somma che è possibile portare in detrazione dal contributo di cui al comma 2, è determinata – in via definitiva – in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo delle opere da parte del Responsabile Tecnico Amministrativo sulla base della documen-

tazione, anche fiscale, consegnata dal medesimo titolare del permesso di costruire. ».

**33. 02.** Mannino, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Carinelli, Brugnerotto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Modifica del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, in tema di affidamento di opere di urbanizzazione primaria fino a 5.000.000 di euro per eliminare la violazione della disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici).*

Il comma 2-bis dell'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è abrogato.

Le autorizzazioni e le convenzioni rilasciate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, prima della data di pubblicazione della presente legge, conservano validità ed efficacia.

**33. 03.** Mannino, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Carinelli, Brugnerotto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE).*

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C-357/2007, all'articolo 3 del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis: « A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale »;

**33. 05.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni-hosting).* – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal titolare del diritto violato;

b) non appena venuto a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o in qualsiasi altro modo, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse e adotti misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni e che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo, anche imponendo al prestatore obblighi di sorveglianza in casi specifici, in particolare in relazione a prodotti che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi "peer-to-peer", che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo »;

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza). 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa

avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni o le attività illecite o per disabilitare l'accesso a detti contenuti non appena sia informato o si renda conto di tale illiceità.

4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano, cosicché trovano in tal caso applicazione tutte le regole ordinarie:

a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che non svolga un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che detto prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate, ed in particolare al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi di carattere promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o promuovere la messa in commercio di prodotti o servizi ad opera del destinatario del servizio, o presti un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione di offerte in vendita e nel promuovere tali offerte;

c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite e che comprende tra l'altro l'adozione di misure che gli consentano di procedere all'identificazione dei destinatari dei suoi servizi che agiscano nel commercio, fornendo le relative informazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità amministrative competenti che le richiedano.

5. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare nei confronti del prestatore azioni inibitorie di altro tipo, e segnatamente le azioni inibitorie previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, che obblighino a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima ».

**33. 06.** Gianluca Pini, Pratavia.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).*

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle di-

sposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel



cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato ».

**33. 07.** Gianluca Pini, Pratavia.

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).*

All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico-ricreativa le attività sono soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto.

**33. 08.** Gianluca Pini, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).*

All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel quadro dei principi stabiliti dalla direttiva CE 163/2006. Le attività delle imprese turistico balneari non possono essere sottoposte a limitazioni di orario diverse da quelle stabilite nel territorio comunale per l'esercizio di attività uguali o analoghe e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti

norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità). Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità

previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto.

**33. 09.** Gianluca Pini, Prativiera.

*(Inammissibile)*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 219

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza  
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 15.10 alle 15.35.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 <sup>a</sup> sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 948 Catania ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 902 Bordo</i> ) .....	10
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
AVVERTENZA .....	16

### II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	22
ERRATA CORRIGE .....	21
AVVERTENZA .....	21

### III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
---	--

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato ..... 40

## COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato ..... 41

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge C. 1326 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1*) ..... 43

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 55

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 56

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 57

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 19.

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015. Atto n. 20 (*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 50

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 58

AVVERTENZA ..... 54

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario*) ..... 59

ALLEGATO 1 (Emendamenti) ..... 71

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 60

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 72

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (*Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e rinvio*) ..... 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 70

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 73

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 12 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*) ..... 85

AVVERTENZA ..... 88

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 90

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1). (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1*) ..... 90

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate in Commissione e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione*) ..... 103

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) ..... 109

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata*) ..... 112

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) ..... 114

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 92

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 17 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 94

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 100

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (*Esame e rinvio*) ..... 101

AVVERTENZA ..... 102

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione*)

..... 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Unico di ENAV SpA, Massimo Garbini, sulla situazione e sulle prospettive di ENAV ..... 121

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 121

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 122

AVVERTENZA ..... 125

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 126

## INTERROGAZIONI:

5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell'agenzia INPS di Guidonia-Montecelio . 126

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 131

5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contratto di lavoro intermittente ..... 127

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 133

5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributive di cui alla legge n. 92 del 2012 ..... 127

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 135

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Emendamento C. 1327 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere contrario*) ..... 128

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Seguito delle comunicazioni del Presidente ..... 129

*ALLEGATO 4 (Documento interlocutorio approvato dalla Commissione)* ..... 137

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di relazione del Relatore</i> ) .....	149
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla XII Commissione</i> ) .....	151
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i> ) .	144
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla XII Commissione</i> ) .....	153
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	145
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla XII Commissione</i> ) .....	154
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	155
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione</i> ) .....	147
ALLEGATO 6 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	156

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148
AVVERTENZA .....	148

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico .....	158
AVVERTENZA .....	158



**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	171

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 <sup>a</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162
---	-----

**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	165
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	172
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	190
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	170
---	-----

<b>AVVERTENZA</b> .....	170
-------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	219
--	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,20



\*17SMC0000610\*